

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

559° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 16 MARZO 2005

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 27
2 ^a - Giustizia	» 33
3 ^a - Affari esteri	» 46
4 ^a - Difesa	» 82
5 ^a - Bilancio	» 95
7 ^a - Istruzione	» 103
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 113
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 134
11 ^a - Lavoro	» 143
12 ^a - Igiene e sanità	» 148
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 155

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 12 ^a (Igiene e sanità)	Pag. 3
6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria)	» 7

Commissioni bicamerali

Vigilanza sull'anagrafe tributaria	Pag. 160
--	----------

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	Pag. 161
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	» 167

CONVOCAZIONI	Pag. 168
------------------------	----------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

COMMISSIONI 2^a e 12^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

12^a (Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 16 MARZO 2005

5^a Seduta

Presidenza del Presidente della 12^a Commissione
TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(2953) *Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*

(44) *CORTIANA. – Legalizzazione della distribuzione delle cosiddette «droghe leggere»*

(488) *CALVI ed altri. – Modifica delle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*

(987) *Luigi CARUSO. – Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*

(1113) *GRECO. – Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti*

(1322) *PEDRIZZI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*

(2599) *BOCO ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno*

(2922) *DATO*. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno*

(2985) *CAVALLARO ed altri*. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno*

– e **petizioni nn. 21, 185, 499, 762 e 783 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 10 marzo scorso.

Il presidente TOMASSINI interviene ricordando in primo luogo le esperienze professionali nello svolgimento dell'attività psichiatrica e di direttore sanitario che lo hanno portato a contatto con i temi complessi e delicati che i disegni di legge in titolo affrontano.

Rileva poi come sia necessario comprendere i meccanismi di impulso al consumo delle sostanze stupefacenti e psicotrope e di superamento dei limiti di utilizzo, anche in quei casi nei quali sia necessario assumerle a fini medici. Sottolinea come l'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione igiene e sanità nella scorsa legislatura abbia messo in luce che l'intervento pubblico per la lotta alla droga debba poggiare sui pilastri fondamentali che consistono nella prevenzione, nella terapia, nel controllo della cronicità e nella repressione. Rileva come il disegno di legge di iniziativa governativa si muova in modo coerente con tale impostazione e sia basato sul principio di contrarietà al possesso e all'uso delle sostanze, su un sistema di prevenzione ampio e coerente, su modalità diversificate di reinserimento e recupero, su un articolato modello repressivo e sul rifiuto al mantenimento dello stato di tossicodipendenza, riguardo al quale sembrano peraltro opportune alcune riflessioni. Evidenzia che, sempre nel disegno di legge governativo, è prevista la riduzione del numero delle tabelle da sei a due, determinando la creazione di un nuovo sistema di valutazione e controllo delle sostanze vietate; infatti mentre nella tabella I sono collocate quelle prive di impiego terapeutico, nella tabella II sono invece raggruppate le sostanze con proprietà curative, che avendo la capacità di indurre dipendenza, possono diventare oggetto d'abuso.

Ricorda, inoltre, come uno dei temi maggiormente ricorrenti nel dibattito in materia è quello dell'uso delle sostanze cosiddette leggere e del legame con il passaggio all'utilizzo delle droghe cosiddette pesanti, rilevando come, benché non sia possibile affermare l'inevitabilità di tale transizione, appare ragionevole considerarlo un percorso abbastanza probabile, tale da consigliare un'estrema prudenza.

Dichiara di apprezzare nel disegno di legge governativo il superamento del concetto di dose giornaliera per disciplinare invece il dato più certo della quantità massima da detenere, nonché la previsione di stru-

menti di prevenzione caratterizzati da una chiara gerarchia delle responsabilità e dal coordinamento degli organi tutori. Per quanto attiene all'ambito terapeutico, prosegue il presidente Tomassini, il disegno di legge è caratterizzato dalla equiparazione dei centri pubblici e delle strutture private, elemento che sembra aver riscosso l'apprezzamento anche dell'opposizione. Il disegno di legge non prende invece in considerazione il problema della cronicità, che meriterebbe di essere affrontato, nel tentativo di trovare una soluzione, anche in considerazione che in altri paesi sono stati adottati sistemi particolari, anche discutibili, ove si prevedono forme di somministrazione controllata.

In merito alla disciplina sanzionatoria, introdotta dal disegno di legge governativo, disciplina che ha suscitato notevoli polemiche, esprime una valutazione positiva per la previsione di sanzioni diversificate e per la funzione preventiva che viene assunta dalle sanzioni di carattere amministrativo e ritiene apprezzabile la più estesa previsione delle misure di carattere alternativo alla detenzione, per le quali, condividendo talune osservazioni svolte dal senatore Zancan, auspica possa essere ampliata la possibilità di applicazione. Dopo aver sottolineato come debba essere affrontato in modo deciso il problema della lotta al commercio delle sostanze stupefacenti, conclude affermando che il disegno di legge, che potrà essere sottoposto ad interventi di miglioramento e di integrazione, debba, nel suo insieme, essere considerato frutto di uno sforzo encomiabile che, superando la logica degli interventi settoriali, già tentati nella precedente legislatura, introduce una disciplina capace di affrontare le più varie sfaccettature di una tematica difficile ed ampia.

Il presidente Antonino CARUSO interviene per esprimere considerazioni di carattere generale sul disegno di legge n. 2953 dettate dalla concreta esperienza e da un comune sentire che ritiene prevalente.

Solo una attenta e approfondita lettura del testo del predetto disegno di legge può condurre ad una valutazione d'insieme nella quale trovano spazio sia gli aspetti più marcatamente definiti che quelli ancora perfettibili e dare risposte soddisfacenti ai rilievi critici che sono stati espressi nel corso delle audizioni da alcuni esponenti del mondo scientifico e da una parte degli operatori del settore.

È sua ferma convinzione che il testo non sia frutto di una deriva ideologica repressiva del fenomeno della tossicodipendenza così come da molti è stato sostenuto; semmai può affermarsi che siano vittime di posizione ideologiche coloro che si oppongono alla riforma proprio perché gli stessi sembrano attestarsi su posizioni conquistate e non riescono a comprendere l'urgenza di adeguare il vigente sistema normativo alle mutate condizioni. Può a tale riguardo risultare congruente il paragone con taluni atteggiamenti assunti negli ultimi anni dal mondo sindacale in difesa di posizioni conquistate e che sono risultati essere addirittura autoleSIONISTICI per i lavoratori stessi.

Il disegno di legge pone al centro dell'attenzione non tanto le necessarie misure di contrasto al fenomeno del traffico delle sostanze stupefa-

centi – tema sul quale la concordanza di opinioni è totale - quanto invece la tematica del legame intercorrente tra consumo e spaccio. L'anello che tiene insieme l'attività criminale di coloro che immettono sul mercato droga e il suo consumo costituisce una vera propria zona grigia sulla quale è indispensabile intervenire in quanto la figura del consumatore-spacciatore consente e alimenta la diffusione e la penetrazione delle sostanze proibite. Non vi è chi non veda come la questione postulerebbe invece altre soluzioni se il consumo degli stupefacenti – diversamente da quanto avviene in realtà – fosse scisso dall'attività criminosa della sua lucrosa diffusione.

Da un punto di vista culturale si tratta poi di invertire una certa visione giustificazionistica che ha caratterizzato l'azione di alcune Procure della Repubblica, in particolare quella milanese, la quale, nella stagione dei sequestri di persone e delle rapine degli anni '70, ha privilegiato in maniera miope l'adozione di criteri sociologici che suggerivano una comprensione del fenomeno non sempre coerente con una reale efficacia dell'azione repressiva. Ma, storicamente è dimostrato proprio come i proventi di quelle azioni criminose abbiano consentito il finanziamento del traffico degli stupefacenti.

Avviandosi alla conclusione, il presidente Antonino Caruso ritiene indispensabile un esame approfondito della materia oggetto del provvedimento governativo che, superando posizioni cristallizzate e di pura difesa dell'esistente ed anche atteggiamenti difficilmente comprensibili annunciati da settori che operano nel campo delle tossicodipendenze, sia capace di definire misure in effettivamente in grado di separare la commistione tra criminalità e consumo sulla cui importanza ha inteso richiamare l'attenzione.

Interviene il senatore MASCIONI (*DS-U*) che pur apprezzando gli interventi svolti nella seduta odierna, rileva come la discussione generale in commissione debba essere caratterizzata dal confronto delle diverse posizioni e non possa ridursi allo svolgimento di interventi privi dei necessari ascolto e partecipazione.

Il presidente TOMASSINI rinvia il seguito della discussione generale alla seduta successiva.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

6^a (Finanze e tesoro)

10^a (Industria, commercio e turismo)

MERCOLEDÌ 16 MARZO 2005

8^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Magri.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi e altri

(2759) CAMBURSANO ed altri. – Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari

(3308) PETERLINI ed altri. – Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alle Commissioni riunite il relatore per la 6^a Commissione EUFEMI (UDC), a giudizio del quale il disegno di legge n. 3328 affronta tematiche di grande rilevanza per i riflessi finanziari, economici e sociali e trae origine dalla importante discussione svolta nel corso della indagine conoscitiva congiunta delle Commissioni riunite finanze e industria di Camera e Senato tesa ad approfondire le problematiche scaturite da *default* di Cirio e Parmalat, con l'obiettivo di individuare misure legislative più idonee per evitare il ripetersi di tali gravi episodi.

A suo giudizio il rispetto del principio costituzionalmente riconosciuto dall'articolo 47 della Carta Costituzionale deve costituire l'obiettivo principale dell'intervento legislativo, riproponendo quell'attenzione alle esigenze dei piccoli risparmiatori che già aveva mosso i Costituenti a definirne il contenuto.

D'altro canto, anche allora la scarsa competenza del risparmiatore a valutare serenamente i rischi tecnici ed economici connessi a taluni tipi di investimenti aveva spinto il legislatore costituzionale a definire il principio della tutela del risparmio. Dopo aver fatto riferimento a casi storici di scandali finanziari succedutisi nel tempo, il relatore ricorda che negli Stati Uniti, anche dopo l'entrata in vigore della legge *Sarbanes-Oxley* si sono registrati ulteriori scandali di tipo finanziario. Tale osservazione non inficia la necessità di legislazioni severe, ma ripropone la necessità di evitare rigidità di sistema che, senza risolvere i problemi sostanziali di tutela del risparmio, appesantiscono inutilmente le modalità e le procedure operative.

Il legislatore deve confrontarsi con mercati finanziari senza confini, aperti, globalizzati, informatizzati, con un forte sviluppo della intermediazione finanziaria, con nuove forme di mediazione nei mercati dei titoli azionari che accrescono la contendibilità delle imprese. Si tratta di una vera e propria trasformazione della morfologia dei mercati finanziari internazionali, avvenuta soprattutto negli ultimi quindici anni, di fronte alla quale i legislatori hanno trovato difficoltà ad adeguare il quadro normativo alle distonie, alle asimmetrie createsi fra norme vigenti, prassi e comportamenti degli operatori.

Nel contesto dell'economia globale si dovrebbe quindi procedere ad una omogeneizzazione ed armonizzazione delle regole.

In Europa è stato avviato e prosegue il lavoro di adeguamento normativo per costruire un mercato finanziario integrato nell'ambito dell'Unione europea in grado di interagire con l'area statunitense europea e dell'estremo oriente.

Dagli scandali finanziari che hanno investito le imprese statunitensi *Enron* e *World.com* fino ai casi italiani della Cirio, della Parmalat e della Giacomelli, sono stati messi in crisi due pilastri del sistema capitalistico: sia la fiducia dei risparmiatori nel sistema dei controlli nel libero mercato, sia l'immagine di una roccaforte inespugnabile alle attività scorrette o illegittime.

Gli scandali rischiano di diventare una patologia del sistema, ma mentre negli Stati Uniti essi hanno origine nella finanziarizzazione dell'economia, in Italia originano più nel settore manifatturiero che in quello finanziario.

A parere del relatore i mercati possono sopravvivere a crisi cicliche ma non alla erosione della fiducia, causata da disordine, opacità, abusi, intermediazione inefficiente nei confronti degli investitori.

Dopo aver fatto riferimento alla legislazione statunitense, che ha correttamente identificato nei meccanismi interni di controllo societario le responsabilità del *default*, ritiene che si possa inaugurare in Italia una nuova

fase di difesa piena del risparmio, dando piena attuazione al principio recato dall'articolo 47.

L'oratore insiste quindi sulla necessità che la legislazione di tipo finanziario sia affiancata da un costante adeguamento dei vincoli di comportamento, non solo giuridici ma anche morali, perché il sistema economico e finanziario non è indifferente ai comportamenti. I mercati finanziari crescono e generano ricchezza solo in un contesto in cui libertà, regole e certezze riescono a trovare sintesi e giusto equilibrio.

La fiducia ai risparmiatori si rafforza attraverso un contesto di regole certe, strettamente necessarie, e rispetto delle stesse da parte di tutti i soggetti: autorità di controllo, istituzioni, emittenti, collocatori e sottoscrittori.

A suo parere è particolarmente significativo il lavoro compiuto dalla Camera dei deputati, il cui esito attende esclusivamente di essere migliorato ma non stravolto, anche e soprattutto riaffermando la centralità del Parlamento, rimettendo al centro del gioco politico il metodo del dialogo che privilegia gli interessi del Paese piuttosto che quelli di parte.

Il relatore sottolinea poi come la soluzione complessiva adottata dalla Camera rispetto ad più attento riparto delle competenze della autorità non per soggetti, ma per funzioni, appare condivisibile nella nuova e più funzionale articolazione, ponendole nella condizione di migliorare la loro capacità operativa; sono altresì condivisibili le motivazioni espresse dal ministro Siniscalco a sostegno delle scelte compiute, al fine di non introdurre nel disegno di legge norme estranee alle scelte di tutela del risparmio.

Prima di passare alla illustrazione dei contenuti del disegno di legge n. 3328, il relatore riepiloga sinteticamente il contenuto dei disegni di legge nn. 2759 e 3308: nel primo caso vengono, in parte, riproposte norme sostanzialmente superate dalle decisioni assunte dalla Camera dei deputati e, nel secondo caso, si tratta di disposizioni recate dall'articolo 14 dell'Atto Senato n. 3328.

Per quanto concerne invece i contenuti del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati il relatore fa presente che l'articolo 1 inserisce nel TUF una nuova sezione riguardante la disciplina speciale degli organi d'amministrazione delle società per azioni quotate nei mercati regolamentati che prescrive l'elezione dei membri del consiglio d'amministrazione sulla base di liste, rimettendo allo statuto della società la determinazione della quota minima di partecipazione necessaria per la loro presentazione, ma stabilendo che tale quota non possa essere fissata in una misura superiore a un quarantesimo del capitale sociale. Poiché l'introduzione del voto di lista è diretta a far sì che la minoranza possa essere rappresentata all'interno del consiglio d'amministrazione, si dispone che almeno uno dei membri di questo sia espresso dalla lista di minoranza la quale abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo con la lista di maggioranza. Si estende in tal modo la dialettica interna, anche se non vanno sottaciuti i rischi di divaricazioni e strumentalizzazioni di un ruolo che deve avere la sola finalità di tutelare gli interessi aziendali e quindi della proprietà.

In aggiunta al rappresentante della minoranza, nei consigli d'amministrazione composti di più di sette membri è inoltre prescritta la presenza di un ulteriore membro fornito dei requisiti d'indipendenza determinati dalla legge e, se lo statuto della società lo prevede, dai requisiti ulteriori indicati da codici di comportamento.

Per le società organizzate secondo il sistema monistico è espressamente fatto salvo il disposto dell'articolo 2409-*septies-decies* del codice civile, che prescrive che almeno un terzo dei componenti del consiglio d'amministrazione sia costituito da soggetti indipendenti: non è pertanto prevista la presenza di un ulteriore membro indipendente nel caso in cui l'organo sia composto da più di sette membri.

Diversamente nel sistema dualistico (fondato su un consiglio di sorveglianza e su un consiglio di gestione nominato da quest'ultimo fra soggetti ad esso estranei) è stabilito che qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno dei suoi componenti sia fornito dei prescritti requisiti d'indipendenza.

Nel completamento di tali disposizioni si rendono più rigide le condizioni soggettive per l'assunzione di incarichi di amministrazione e direzione, prescrivendo che coloro i quali svolgono tali funzioni debbano possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo.

L'inserimento dell'amministratore indipendente nel consiglio di gestione del modello dualistico può sembrare in contraddizione con la natura di tale organo che è composto di amministratori esecutivi.

In merito all'articolo 2, il relatore osserva che contiene disposizioni relative agli organi di controllo in connessione con l'articolo 1.

In particolare, il potere di stabilire le modalità per l'elezione di un membro effettivo del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza da parte dei soci di minoranza, attualmente rimesso all'atto costitutivo della società, viene trasferito alla Consob. È anche previsto che il presidente del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione sia nominato dall'assemblea tra i membri eletti dalla minoranza.

Ulteriori disposizioni riguardano le condizioni soggettive richieste per l'assunzione dell'incarico di componente degli organi di controllo, tra cui l'incompatibilità che viene estesa anche a coloro che siano legati da rapporti di natura professionale (e non più soltanto patrimoniale) alla società, alle società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo. La determinazione degli ulteriori requisiti di onorabilità e professionalità è rimessa – come già attualmente previsto – a un regolamento emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia sentite la Consob, la Banca d'Italia e l'ISVAP.

Viene affrontato poi il problema del cumulo degli incarichi, limitatamente ai soggetti che esercitano incarichi di controllo presso le società con azioni quotate o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Si prevede che, mediante regolamento della Consob, siano stabiliti limiti al numero degli incarichi di controllo contemporaneamente esercitabili complessiva-

mente assunti rimettendo all'autorità di vigilanza di determinare il peso di ciascun incarico.

Altre modifiche sono dirette a rafforzare l'esercizio dei poteri attribuiti ai membri degli organi di controllo e, in particolare, a coloro che siedono in essi in rappresentanza delle minoranze, come quelle che estendono i poteri di richiesta d'informazioni conferiti ai sindaci e ai componenti dei corrispondenti organi di controllo negli altri modelli societari.

A parere dell'oratore, si afferma in tal modo una democrazia degli azionisti evitando, quello che Stigler definisce l'assoggettamento del controllore.

L'articolo 3 modifica l'articolo 2393 del codice civile attribuendo anche al collegio sindacale il potere di promuovere, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, l'azione di responsabilità nei riguardi degli amministratori, e prevedendo che, qualora la deliberazione sia assunta all'unanimità, essa comporti la revoca degli amministratori contro cui è proposta.

Per quanto riguarda, invece, l'azione sociale di responsabilità, viene ridotto il *quorum* necessario per il suo esercizio da parte dei soci delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, che passa dall'attuale misura di un ventesimo del capitale sociale a un quarantesimo, salva comunque la possibilità che una misura inferiore sia prevista a questo fine dallo statuto della società.

L'allargamento della soglia può accrescere il tasso di litigiosità con costi non compensati da benefici per l'interesse collettivo.

Gli articoli 4 e 5 recano misure volte ad agevolare la partecipazione delle minoranze alla formazione delle decisioni dell'assemblea dei soci delle società con azioni quotate.

L'articolo 5 conferisce a una minoranza qualificata la facoltà di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, consentendo tale iniziativa ai soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale. La richiesta di integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

A suo giudizio, tale scelta può favorire comportamenti ostruzionistici da parte dei soci di minoranza. Il *quorum* non appare in linea con la disciplina del diritto societario in tema di convocazione dell'Assemblea da parte dei soci di minoranza per la quale è richiesto un decimo del capitale.

L'articolo 6 introduce una sezione del testo unico delle Finanze con una disciplina speciale volta ad assicurare la trasparenza delle società estere che sono controllate da società italiane, ovvero le controllano o sono ad esse collegate. Lo scopo perseguito da queste disposizioni – che riguardano unicamente i rapporti con le società estere aventi sede in uno Stato che non garantisca la trasparenza delle società – è di prevenire la possibilità che attraverso queste entità vengano occultati l'effettivo assetto proprietario o le reali condizioni patrimoniali e finanziarie di società italiane o dei gruppi ai quali esse facciano capo.

L'individuazione degli Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società (i cosiddetti «paradisi legali») è rimessa a decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia. A tal fine sono stabiliti i criteri cui deve ispirarsi l'analisi degli ordinamenti stranieri, come – ad esempio – le forme e le condizioni per la costituzione delle società, la struttura della società (con riguardo all'idoneità degli organi di controllo), o la disciplina dei bilanci e del loro controllo e l'idoneità delle sanzioni penali per la loro falsificazione.

Obblighi di diversa intensità sono previsti secondo la natura del legame intercorrente fra la società italiana e quella estera. Per tutte le società – controllanti, controllate e collegate – è prescritto di allegare al proprio bilancio una relazione degli amministratori, sottoscritta anche dal direttore generale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dall'organo di controllo, sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio.

Per le società italiane controllanti società estere sono stabilite prescrizioni più rigide: esse debbono infatti allegare al proprio bilancio di esercizio o consolidato, quello della società estera controllata, redatto secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane o secondo i principi contabili internazionalmente riconosciuti.

Il bilancio della società estera controllata deve essere sottoposto a revisione da parte della società incaricata della revisione del bilancio della società italiana o da altra idonea società di revisione. Il bilancio della società estera controllata e il giudizio espresso dalla società responsabile della revisione debbono essere inoltre trasmessi alla Consob.

Il relatore passa poi ad affrontare la materia dei conflitti d'interesse osservando come, in particolare, l'articolo 7 intervenga sulla disciplina delle operazioni societarie con parti correlate introducendo nel codice civile l'articolo 2391-ter. Esso subordina all'espressa autorizzazione del consiglio d'amministrazione o del consiglio di gestione – deliberata senza la partecipazione del soggetto interessato e previo parere favorevole del collegio sindacale – le operazioni con cui le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio contraggono obbligazioni di qualsiasi natura, ovvero compiono atti di compravendita (di valore complessivo superiore a centomila euro nel corso di ciascun esercizio sociale) con chiunque detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nel loro capitale, con chiunque eserciti su di esse un'influenza notevole, e con chi svolga presso di esse funzioni di amministrazione, direzione o controllo, ovvero con le società controllate dai predetti soggetti.

Gli atti compiuti in difformità dalla richiesta autorizzazione, ovvero quando essa manchi o sia stata deliberata senza l'osservanza di quanto prescritto a tale riguardo sono impugnabili entro 90 giorni dalla data di compimento dell'atto.

Ricorda che la materia è stata da ultimo disciplinata dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 310 del 2004, in riferimento alle operazioni poste in essere dagli amministratori.

L'articolo 8 modifica la disciplina del testo unico bancario relativamente alla concessione di credito da parte delle banche in favore di propri azionisti o dei soggetti che svolgono presso di esse funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonché le obbligazioni degli esponenti bancari.

Si interviene modificando l'articolo 53 del citato testo unico, che sottopone ai limiti fissati dalla Banca d'Italia, in conformità con le deliberazioni del CICR, la concessione di credito da parte delle banche a soggetti loro collegati o che detengono in esse una partecipazione rilevante. Tale disciplina è estesa ai soggetti che detengono anche indirettamente una partecipazione rilevante e a quelli che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la medesima banca, alle società controllate dai soggetti cui si applicano i limiti medesimi, o presso cui tali soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché ai sottoscrittori dei patti di sindacato.

Per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca, i quali detengano una partecipazione nel capitale della medesima, nonché dei soggetti che siano sottoscrittori dei patti di sindacato riguardanti una banca viene introdotto un limite massimo all'esposizione debitoria verso la banca stessa. È prescritto che non possano essere debitori nei riguardi della banca per un ammontare che superi il valore dei tre quarti delle partecipazioni detenute. Per i sottoscrittori dei suddetti patti, che siano debitori verso la banca oltre tale limite è posto il divieto di esercitare il diritto di voto inerente alle azioni quotate da loro possedute, anche indirettamente.

È indubbio che le disposizioni in commento hanno come oggetto non solo i casi di conflitto di interesse, ma un fenomeno sociale più ampio, quello che George Simmel rappresentò come l'emergere di interrelazioni in circoli sociali già operanti agli albori del capitalismo tedesco.

Dopo aver ulteriormente illustrato i contenuti di tale articolo, il relatore sottolinea come le disposizioni implicino un sostanziale divieto per i grandi investitori delle banche di possedere partecipazioni nelle stesse superiori all'1 per cento del capitale con diritto di voto, con la necessità di dismettere rapidamente partecipazioni azionarie rilevanti nel capitale di banche, ovvero rinunciare a significativi affidamenti.

I grandi clienti di banche, che siano anche pattisti, se sono debitori verso la banca per un ammontare superiore allo 0,75 per cento del capitale con diritto di voto non possono esercitare il diritto di voto inerente le azioni possedute, anche indirettamente, se non vogliono dismettere le partecipazioni azionarie, ovvero rinunciare a significativi affidamenti. Le banche quotate rischiano di perdere importanti quote di impieghi e di mercato, ovvero subiranno una sostanziale modifica dei loro assetti azionari.

A suo parere verrà favorito l'accesso sul mercato italiano di banche estere non quotate in Italia e quindi non soggette alla nuova disciplina; la

citata soglia di partecipazione al capitale di una banca, specie per le banche di piccola e media dimensione, può rappresentare un vincolo alla patrimonializzazione delle stesse, in quanto scoraggia l'investimento nel capitale da parte di affidati «importanti».

Tale prescrizione per i soci che rivestono cariche apicali, o partecipino a patti di sindacato di voto, potrebbero comportare che un amministratore, sindaco o pattista, meritevole di credito per un importo superiore alla soglia fissata, dovrebbe dismettere la sua partecipazione fino ad una soglia inferiore all'1 per cento per poter godere del fido che merita; i grandi investitori sarebbero scoraggiati ad investire in capitale di rischio di banche quotate per non perdere libertà sul piano finanziario.

In conseguenza di tale norma potrebbe determinarsi, in una delicata fase, un riassetto forzoso dell'azionariato delle banche quotate in Italia, ovvero una significativa perdita degli impieghi delle stesse, con un incalcolabile danno al conto economico delle stesse in favore delle banche estere, molto aggressive sia nella concessione di finanziamenti alle imprese che nell'acquisizione del controllo di importanti banche italiane.

Pur se le modifiche apportate all'articolo 53 del TUF appaiono e perseguono finalità condivisibili per rendere più stringente la disciplina e ampliarne l'ambito di applicazione appare necessario mantenere alla normativa secondaria delle attività creditizie l'intera disciplina della soglia di credito concedibile dalla banca ai soggetti collegati; questo profilo attiene tipicamente alla vigilanza prudenziale e richiede una fonte normativa più flessibile di quella primaria.

In riferimento all'articolo 9 il relatore fa presente che esso conferisce al Governo la delega legislativa per l'emanazione di norme dirette a disciplinare i conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni degli organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR), dei prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché delle gestioni su base individuale di portafogli d'investimento per conto terzi.

Una disciplina specifica dovrà regolare l'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo da parte dei gestori dei suddetti patrimoni per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione. In particolare, è previsto che di tali intermediari il gestore possa servirsi per non più del 60 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite effettuati.

Se è condivisibile la *ratio* della norma in cui si obbliga il gestore a rendere note le situazioni, l'introduzione di vincoli quantitativi finisce per vincolare la libertà di azione dei gestori italiani rispetto a quelli comunitari.

Con l'articolo 10, riguardante i conflitti d'interessi nella prestazione dei servizi d'investimento, viene preso in considerazione il problema della separazione delle strutture organizzative (le cosiddette «muraglie cinesi»), in particolare nel sistema della banca universale oramai affermatosi anche nell'ordinamento italiano.

Si stabilisce in via generale che i diversi servizi d'investimento siano prestati da strutture organizzative distinte tra loro e, per le banche, distinte

anche da quella deputata all'esercizio dell'attività bancaria. In ogni caso, la gestione del portafoglio dei prodotti finanziari di proprietà della banca o dell'intermediario deve essere comunque attribuita a un'apposita unità organizzativa, per evitare la contaminazione fra l'interesse proprio dell'intermediario e gli indirizzi seguiti nella prestazione dei servizi d'investimento ai clienti. Per prevenire l'insorgere di conflitti d'interesse, viene inoltre rimesso alla Consob – sentita, per le banche, la Banca d'Italia – il compito di determinare criteri organizzativi volti ad assicurare la separazione dei diversi servizi esercitati e l'effettiva autonomia decisionale dei responsabili di ciascuna struttura.

Per l'inosservanza di tali disposizioni sulla separatezza sono previste apposite sanzioni amministrative di natura pecuniaria nonché, nei casi più gravi, la sospensione, da quindici a sessanta giorni, o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi d'investimento.

A giudizio del relatore l'articolo 10 presenta alcune criticità perché incide su un profilo che l'attuale impianto dei Testi Unici e della Finanza affida, attraverso una scelta di flessibilità - trattandosi di materia tecnica e di rapida evoluzione del mercato – alla regolamentazione delle autorità di settore; soprattutto, esso affida alla competenza della Consob un aspetto, quale quello della organizzazione, che i Testi Unici affidano al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e alla Banca d'Italia.

L'articolazione della struttura organizzativa costituisce il presidio fondamentale nella gestione e controllo dei rischi. Occorrerebbe evitare rigidità nell'intervento legislativo, nelle soluzioni organizzative da realizzare affidandolo alla disciplina secondaria, perché si traducono in vincoli onerosi e aggravano gli svantaggi con le parti estere.

In relazione al commento delle disposizioni recate dall'articolo 11, che tratta della circolazione in Italia degli strumenti finanziari collocati presso investitori professionali, l'oratore innanzitutto cita la modifica all'articolo 2412 del codice civile, con la quale si specifica che per il computo del limite all'emissione di obbligazioni previsto al comma 1 concorrono anche gli importi relativi a garanzie prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società, anche estere.

Dopo aver analiticamente descritto il contenuto dell'articolo, il relatore invita poi le Commissioni a valutarne le conseguenze sul mercato delle obbligazioni societarie, poiché sostanzialmente s'impedisce la circolazione presso investitori non convenzionali dei titoli che inizialmente siano stati collocati solo presso investitori professionali.

È infine stabilito che le disposizioni della parte II, titolo II, capo II, dello stesso TUF si applichino alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e, se compatibili, da imprese di assicurazione.

Al riguardo va richiamata la direttiva comunitaria 2002/83 che fa divieto di approvazione preventiva da parte di qualsiasi autorità delle condizioni particolari e speciali di condotta, nonché di tutta la documentazione utilizzata nei rapporti con gli assicurati da parte della società di assicurazione. Si potrebbe prevedere una preventiva intesa tra Consob e ISVAP

nella emanazione di disposizioni sui prodotti assicurativi a più elevato contenuto finanziario proprio per la scelta delle autorità per funzione che non può prescindere dalle specifiche attività.

Sarebbe altresì opportuna una puntuale indicazione delle modalità e delle tecniche di intervento dei promotori prevedendo anche limiti quantitativi nel collocamento di prodotti particolarmente rischiosi (obbligazioni strutturate)

L'articolo 12 conferisce al Governo delega legislativa, da esercitarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per il recepimento della direttiva europea 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (direttiva il cui termine entro cui gli Stati membri debbono provvedere all'attuazione è fissato al 1° luglio 2005).

Dopo aver ulteriormente commentato il contenuto degli articoli 13 e 14, si sofferma poi sull'articolo 15, recante numerose modifiche al Testo Unico delle norme in materia di intermediazione finanziaria.

Relativamente alla prestazione dei servizi d'investimento, con la novella all'articolo 21 è prescritto che i soggetti abilitati, sulla base di criteri generali minimi definiti dalla Consob con l'eventuale collaborazione delle associazioni, classifichino il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli d'investimento.

Sarebbe opportuno prevedere il controllo da parte delle singole Autorità della rischiosità dei prodotti, nonché una valutazione di *rating*.

Tra le numerose modifiche, il relatore si sofferma sul nuovo articolo 154-*bis* del TUF, con il quale viene prevista e disciplinata (comma 1, lettera *n*)) una nuova figura di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che, nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, dovrà garantire l'apporto di una specifica professionalità e una determinata sfera di responsabilità per quanto attiene alla correttezza della rappresentazione della situazione societaria nei bilanci e negli altri documenti contabili.

È importante considerare che l'*auditing* interno non deve essere solo un processo rituale di procedure che non si trasformano in monitoraggio costante per incentivare comportamenti virtuosi nell'interesse dell'azienda.

Tra le novelle apportate dall'articolo 15 vanno segnalate poi le disposizioni concernenti le operazioni di *listing* e *delisting* che vengono confermate a Borsa Italiana, per la quale ci attendiamo un collocamento in borsa tale da consentire l'apertura ad altri soggetti.

L'oratore osserva poi che la riformulazione dell'articolo 190 del TUF operata dall'articolo 15 non coglie l'obiettivo, di per sé condivisibile, di un rafforzamento delle sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni della disciplina degli intermediari e del mercato. A fronte di un consistente incremento dell'ammontare massimo, che viene quintuplicato, non corrisponde analogo intervento sul minimo che viene solo raddoppiato. L'incremento massimo viene vanificato dalla possibilità di ricorrere all'obblazione che consente il pagamento ridotto in luogo della sanzione effettiva.

L'efficacia preventiva della sanzione risulta attenuata dal fatto che non verrebbe inflitta alle persone fisiche responsabili dei comportamenti irregolari ma alla società con conseguente impatto sul patrimonio di quest'ultima.

La previsione di un obbligo di regresso nei confronti di coloro che esercitano funzioni di amministrazione non sembra di facile applicazione e può creare situazione di conflitto di interesse per gli organi aziendali.

Dopo aver illustrato l'articolo 16, il relatore si sofferma ad analizzare il contenuto dell'articolo 17 che riguarda i piani di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori (cosiddette *stock options*), usati – come è noto – come strumento di remunerazione aggiuntiva o come incentivo al conseguimento di risultati.

L'oratore afferma che la questione delle *stock options* è materia particolarmente delicata e richiede una attenta riflessione da parte delle commissioni riunite. Ritiene che la questione dei sistemi premianti debba essere affinata soprattutto se applicata al sistema creditizio e alle istituzioni finanziarie laddove devono prevalere comportamenti che salvaguardino e tutelino il valore aziendale nel medio lungo periodo rispetto a risultati di breve periodo che ne pregiudichino orizzonti di sviluppo.

Il meccanismo era nato per incentivare le performance dei manager, poi si sono collegate alla performance del titolo della società quotate innescando un circolo perverso di relazioni tra comportamenti dei dirigenti e quello stocastico e non razionale della borsa e delle valorizzazioni che essa consente.

Nasce dunque un contrasto tra un *management* tutto proteso alla valorizzazione del titolo nel breve termine fino al punto da mettere in discussione la esistenza stessa della impresa e l'azionista che non vuole mettere in discussione quella esistenza.

Il rapporto retributivo tra dipendenti e dirigenza è passato da 1 a 45 arrivando a 500 a 1. L'indecente abuso di *stock options* ha portato a realizzare concentrazioni e acquisizioni prive di ogni contenuto industriale.

Violare le regole contabili e intascare *stock options* legate alla crescita artificiosa del valore del titolo è una forma di corruzione manageriale. Soprattutto se si confrontano con crisi aziendali, disoccupazione e emarginazione sociale. Di qui la esigenza di accrescere la vigilanza degli azionisti sulle procedure di *governance* e nuove sanzioni morali.

Per tali motivi egli ritiene che la previsione normativa appare inadeguata.

Passando ad esaminare le disposizioni riguardanti la revisione dei conti il relatore si sofferma in particolare sul contenuto dell'articolo 18, commentando positivamente sia le modifiche che intervengono sul procedimento di conferimento e revoca dell'incarico, sia quelle che concernono la disciplina delle incompatibilità.

Dopo aver ulteriormente illustrato analiticamente i contenuti dell'articolo 18, il relatore passa ad affrontare le disposizioni recate dal Titolo IV del disegno di legge concernente le autorità di vigilanza considerandosi

tali a questi fini la Banca d'Italia, la Consob, l'ISVAP, la COVIP e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Nell'ambito dei principi di organizzazione, osserva che gli articoli 19 e 20 rispondono all'esigenza di favorire la collaborazione fra le autorità e il coordinamento nello svolgimento dei rispettivi compiti, nel rispetto della reciproca indipendenza. Viene così rimesso alle suddette autorità il compito di individuare, nel rispetto della reciproca indipendenza, forme di coordinamento per l'esercizio delle competenze loro attribuite. Al medesimo fine è istituito un comitato di coordinamento composto dal Governatore della Banca d'Italia e dai presidenti della Consob, dell'ISVAP, della COVIP e dell'Antitrust e presieduto, a turno, da ognuno di essi per la durata di sei mesi ciascuno. Al comitato è espressamente attribuito il compito di determinare le forme di collaborazione fra le autorità e i modelli organizzativi appropriati per lo scambio e la condivisione di dati, informazioni e documenti. In quest'ambito, esso può curare la predisposizione di strumenti e archivi, anche informatici, gestiti congiuntamente da più autorità con le necessarie garanzie di riservatezza.

Tali autorità – prosegue il relatore – collaborano tra loro, anche mediante scambio d'informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni, e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. Tale disposizione integra quanto è previsto in materia di segreto d'ufficio, in particolare, dall'articolo 7, comma 5, del TUB e dall'articolo 4, comma 1, del TUF, comprendendo nel circuito informativo anche l'Antitrust.

Al riguardo, ritiene che il coordinamento tra le autorità potrebbe essere più efficacemente realizzato sulla base di convenzioni sottoscritte tra le medesime autorità. Incomprensibile e ingiustificata appare l'attribuzione al Ministro dell'Economia del potere di richiedere la convocazione del Comitato per comunicazioni rilevanti. Tale scelta prefigura una ingiustificata forma di interferenza del Governo nell'esercizio dell'attività di vigilanza in contrasto con la esigenza, riconosciuta a livello internazionale, di salvaguardare l'indipendenza dell'autorità medesima.

Si sofferma quindi sull'articolo 21, che attribuisce a Banca d'Italia, Consob, ISVAP, COVIP e Antitrust la facoltà di avvalersi della guardia di finanza nell'esercizio dei loro poteri di vigilanza informativa e ispettiva. In tali ipotesi, la guardia di finanza – che opera con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti – è tenuta a comunicare tempestivamente tutti i dati pervenuti in suo possesso e coperti dal segreto d'ufficio alle Autorità competenti.

A tale riguardo, sottolinea l'opportunità di mantenere distinta la vigilanza informativa e ispettiva propria dell'autorità che ha natura amministrativa ed è sottoposta al segreto d'ufficio, dalle funzioni di polizia svolte dalla Guardia di Finanza, posto che l'autorità garante della concorrenza e la Consob con la Comunitaria 2004 con la direttiva sugli abusi di mercato già possono fare ricorso alla Guardia di Finanza, mentre la Banca d'Italia dispone già di un corpo ispettivo adeguato per dimensione e professionalità. A suo avviso, infatti, ogni autorità di controllo deve essere in grado di

esercitare le proprie funzioni in proprio senza necessità di attingere collaborazione da soggetti che dipendono da altre strutture statali.

Gli articoli 22 e 23 enunciano alcuni principi generali per la disciplina dei procedimenti di competenza della Banca d'Italia, della Consob, dell'ISVAP e della COVIP per l'adozione, rispettivamente, di atti regolamentari e generali e di provvedimenti individuali, mentre non è compresa in tali disposizioni l'Antitrust.

Nel soffermarsi quindi sinteticamente sulle rimanenti disposizioni del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, sottolinea la necessità di introdurre norme di delega che consentano una effettiva individuazione ed articolazione di idonee strutture per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni previste, anche attraverso la istituzione di appositi uffici presso i Tribunali competenti.

Nel complesso, prosegue il relatore, il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento ha consentito di raggiungere un soddisfacente equilibrio, in un impianto che salvaguarda gli aspetti positivi del sistema preesistente, coniugandoli con esigenze di maggiore funzionalità per quanto riguarda le funzioni di controllo. A tal proposito, esprime apprezzamento per la mancata introduzione di norme sul mandato del Governatore della Banca d'Italia, nonché sulla modifica delle competenze in materia di vigilanza bancaria, che avrebbero comportato un radicale smantellamento del precedente sistema senza garanzie di una maggiore funzionalità.

Il disegno di legge n. 3328 costituisce a suo avviso un importante passo in avanti, con il quale si afferma con decisione una nuova cultura del controllo, mirando più al merito che alla forma. Nell'auspicare il rapido svolgimento dei lavori parlamentari, ribadisce il proprio apprezzamento per il provvedimento in esame, con il quale si crea, a suo avviso, una fondamentale preconditione per affermare le potenzialità di sviluppo delle imprese e del sistema Paese nel suo complesso, attraverso l'inserimento di regole finalmente più razionali ed efficaci.

Il relatore per la 10^a Commissione SEMERARO (AN) illustra i disegni di legge in titolo sottolineando come il disegno di legge recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari sia stato recentemente approvato dalla Camera dei deputati dopo un esame estremamente accurato, nel corso del quale sono emersi numerosi aspetti problematici sia sotto il profilo tecnico che politico. Ne è scaturito un provvedimento estremamente articolato e dalla complessa collocazione sistemica, che affronta aspetti spesso eterogenei, nel tentativo – a suo avviso complessivamente riuscito – di ricostituire un quadro di certezze per gli operatori del settore e per la stessa affidabilità dei mercati, profondamente scossa dalle note vicende dello scorso anno. Il provvedimento definisce infatti indubbiamente nuove e più rigorose disposizioni per contrastare una gestione del risparmio tanto discutibile da aver creato crack finanziari che sono diventati casi di scuola anche all'estero e soprattutto per aver prosciugato i risparmi, seppure modesti, che talvolta costituivano il frutto di una vita di sacrifici, di tante famiglie. D'altra parte, nell'econo-

mia di un paese industrializzato con una imprenditorialità diffusa sul territorio, il risparmio svolge una funzione fondamentale e strategica. Per questo, prosegue il Relatore, la tutela prevista dalla Costituzione è certamente finalizzata a difendere il cittadino risparmiatore, – e di più avrebbe dovuto essere fatto sul quest’aspetto – anche se non si deve sottovalutare che proprio attraverso il risparmio investito in azioni, obbligazioni e titoli le imprese possono essere messe nella condizione di finanziare la propria attività e la propria crescita. Di qui anche l’attenzione che Governo e Parlamento devono prestare ad un settore che negli ultimi anni è stato percorso da scandali finanziari di notevole ampiezza. Nel rilevare come nel tempo l’articolo 47 della Costituzione sia stato attuato più in funzione della difesa della liquidità monetaria che non dei risparmiatori e degli imprenditori medi e piccoli, precisa che l’ottica assunta dal disegno di legge in esame è invece certamente diversa, in quanto l’obiettivo primario appare essere quello di fornire una risposta a chi è stato danneggiato e di creare le condizioni perché ciò non debba ripetersi. Da ciò, a suo avviso, deriveranno sicuramente conseguenze positive per il sistema economico generale. Per tali ragioni ritiene non condivisibile la posizione di chi sostiene che l’attuale formulazione del testo, come pervenuta dalla Camera, dia luogo solo ad una piccola riforma o addirittura a una non riforma. Si tratta invece di un intervento legislativo di fondamentale importanza come sicuramente apparirà evidente anche nel corso della discussione che si svolgerà presso il Senato.

Sottolinea inoltre come tale provvedimento, sia pur nella diversità delle posizioni che si sono manifestate nel corso dei lavori parlamentari, si ponga in una linea di forte continuità con il lavoro già svolto dal Governo e dal Parlamento durante questa legislatura, in particolare per quanto concerne la fondamentale opera di riforma del diritto societario, investendo profili quali la disciplina delle società per azioni in tema di organi di amministrazione e controllo, l’azione di responsabilità, la disciplina delle società estere, la regolamentazione dei conflitti d’interesse e delle forme di circolazione degli strumenti finanziari.

Il disegno di legge di riforma reca inoltre disposizioni in materia di servizi bancari, tutela degli investitori, disciplina dei promotori finanziari e dei mercati regolamentati, in materia di informazione societaria, nonché numerosi altri aspetti, di cui si darà conto in seguito. Proprio sotto il profilo della *Governance* risulta evidente la volontà del disegno di legge n. 3328 di rafforzare i meccanismi di trasparenza e di tutela dei risparmiatori.

La disciplina della *corporate governance* costituisce uno dei temi più spinosi ed intricati dell’economia globalizzata del nuovo millennio, nella quale i rapporti giuridici e commerciali su scala internazionale pongono nuove sfide sul piano dei due fondamentali pilastri della trasparenza e del controllo. Si tratta di due aspetti intimamente connessi ma non sovrapponibili, in quanto afferenti ad esigenze facenti capo a soggetti tendenzialmente diversi: il profilo della trasparenza richiama più da vicino le esigenze dei risparmiatori, mentre il profilo del controllo, nella duplice acce-

zione di controllo «interno» ed «esterno», evoca profili, rispettivamente, di garanzia della corretta gestione dell'impresa, o di perseguimento di finalità di ordine pubblico da parte dello Stato. Ritiene tuttavia innegabile che non esistono demarcazioni nette tra i due aspetti, che convivono nella loro diversità.

Ricorda, al riguardo, che con l'intento di dar vita ad una seria politica di riforma per dare impulso a un'azione di rinnovamento sostanziale di interi settori dell'economia, e partendo da una disciplina di base risalente al 1942, il Governo ha recentemente varato una riforma organica del diritto societario di amplissimo respiro, ridisegnando secondo uno spirito moderno l'intera materia dell'organizzazione dell'impresa. Il legislatore, nell'ottica di una maggiore flessibilità, ha attribuito all'autonomia statutaria la facoltà di scegliere, in alternativa rispetto al sistema tradizionale, altri due sistemi di *corporate governance*: quello «dualistico» di matrice tedesca e quello monistico di tradizione anglosassone.

Tuttavia, a suo avviso, anche la scelta relativa ai modelli di controllo non può non inserirsi in un'ottica di compromesso e di bilanciamento tra le istanze della trasparenza della attività societaria, contrapposte a quelle della sua autonomia. Le forti preoccupazioni sul rischio di porre eccessive restrizioni all'autonomia delle strutture societarie hanno tuttavia reso necessario un esame estremamente accurato proprio per quanto concerne il controllo di tipo esterno tra i principali oggetti dei disegni di legge in esame.

Al riguardo, osserva che da più parti viene da tempo rilevata la necessità di scindere la definizione dell'assetto di governo societario dalla mera disciplina dei rapporti amministratori-azionisti, in quanto inidonea a definire e garantire una reale dialettica endosocietaria tra il socio di controllo e gli altri detentori di interessi, azionisti di minoranza, investitori e risparmiatori.

Il disegno di legge approvato dalla Camera contiene pertanto alcune rilevanti modifiche alla disciplina delle società per azioni, al fine di rafforzare i controlli interni sulla gestione delle imprese e la sorveglianza sulla corretta rappresentazione della loro situazione finanziaria, atteso che i controlli operati da organismi interni all'impresa rappresentano una prima fondamentale garanzia contro possibili comportamenti fraudolenti, in grado di compromettere la stessa stabilità dell'azienda.

Sulla base di tale impostazione concettuale, viene promossa in modo più efficace la dialettica rappresentativa nella compagine sociale, attraverso un sensibile rafforzamento del ruolo degli azionisti di minoranza, in un'ottica di ulteriore perfezionamento di alcune aporie relative alla funzionalità dei nuovi modelli di amministrazione e controllo introdotti dalla citata riforma del diritto societario in relazione alla prevenzione dei possibili conflitti d'interessi, sia con riferimento agli organi di controllo interno, scelti dal medesimo socio di controllo che nomina gli amministratori, sia in relazione alla posizione dei revisori contabili, anch'essi individuati dal socio di controllo e potenzialmente interessati a rapporti di consulenza.

A suo avviso, al fine di rendere maggiormente elastiche le disposizioni contenute nel disegno di legge, si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere una modifica all'articolo 2409 del codice civile prevedendo la possibilità di adottare provvedimento di sospensione cautelare degli amministratori di società. In tal modo, si potrebbe correttamente perseguire le esigenze cautelari, a tutela della società, con l'interesse dell'amministratore ad essere definitivamente rimosso solo all'esito dell'accertamento di un eventuale operato negligente.

Nel richiamare quindi sinteticamente le disposizioni contenute nei primi 10 articoli del disegno di legge n. 3328, sulle quali si rimette a quanto già riferito dal relatore Eufemi, passa quindi ad esaminare le disposizioni contenute ai Titoli V e VI, evidenziando che le sanzioni penali e amministrative di cui al Titolo V contemplano, da un lato, un generale aggravamento della disciplina sanzionatoria e, dall'altro, l'introduzione di ulteriori fattispecie. Come è stato sottolineato nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul risparmio, la scarsa efficacia deterrente delle norme sanzionatorie vigenti è stato uno dei fattori di origine delle crisi aziendali verificatesi in Italia. Di qui la necessità di individuare meccanismi capaci di indirizzare gli operatori verso comportamenti maggiormente virtuosi. Ci si è quindi orientati verso la definizione di norme che comportino un aggravamento delle sanzioni penali e introducano sanzioni amministrative per i casi di false comunicazioni sociali e sono state individuate nuove fattispecie sanzionatorie, tra le quali quelle relative al reato di grave nocimento ai risparmiatori e all'omessa comunicazione del conflitto di interessi, nonché reintrodotto nell'ordinamento il reato di «mendacio bancario», che ricorre nel caso in cui vengano fornite dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di un'azienda al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende amministrate.

Particolare rilievo ha poi la previsione, tra le sanzioni accessorie, della sospensione o della decadenza dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso banche o altri soggetti operanti nel settore finanziario o presso società per gli amministratori che abbiano diffuso informazioni ingannevoli, nonché il rafforzamento della cosiddetta sanzione «reputazionale» mediante l'introduzione, a carico dell'autore della violazione, di forme di pubblicità diffusa sull'intero territorio nazionale dei provvedimenti sanzionatori adottati. Ritiene indubbia l'efficacia deterrente di tale previsione nei confronti di chi opera in un mercato come quello finanziario, dove la fiducia è valore essenziale e presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività.

Passando ad esaminare le singole disposizioni contenute nel Titolo V del disegno di legge, rileva che l'articolo 29 sostituisce gli articoli 2621 e 2622 del codice civile, che puniscono rispettivamente le false comunicazioni sociali e le false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori. Al riguardo, ribadisce che il testo in esame tende ad aggravare le pene comminate per entrambe le fattispecie previste dal codice, anche attraverso l'introduzione di sanzioni amministrative e di

una nuova circostanza aggravante individuata nel grave nocumento cagionato ai risparmiatori.

Con particolare riferimento alle false comunicazioni sociali contemplate dall'articolo 2621 del codice civile, prosegue il relatore, si prevede che la pena, attualmente stabilita nell'arresto fino a un anno e sei mesi, sia elevata fino alla misura di due anni. Inoltre, per i casi in cui la condotta non sia punibile, viene introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa fra dieci e cento quote e si prevede l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, con particolare riferimento all'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. La stessa sanzione amministrativa è prevista, con i medesimi presupposti e conseguenze, in relazione alla fattispecie di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, contemplata dall'articolo 2622 del codice civile, che viene integrata includendo la società nel novero dei soggetti suscettibili di lesione e quindi legittimati a proporre querela. La pena prevista per questa fattispecie consiste nella reclusione da sei mesi a tre anni ed è aggravata se il reato coinvolge società con azioni quotate in mercati regolamentati o ha cagionato un grave nocumento ai risparmiatori. Come precedentemente evidenziato, fa presente che tale ultima fattispecie viene introdotta per la prima volta nell'ordinamento: si prevede che ricorra qualora il danno abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,5 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ovvero sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,5 per mille del PIL.

Con l'articolo 30 viene introdotta un'apposita sanzione nel caso in cui l'amministratore di una società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ovvero di una banca, di un'assicurazione o di un altro soggetto sottoposto a vigilanza, violi gli obblighi di comunicazione e di astensione dalle deliberazioni previsti in caso di conflitto d'interessi. La pena comminata è la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. Parallelamente, viene integrata la disciplina delle sanzioni pecuniarie previste dal decreto legislativo n. 231 del 2001.

L'articolo 31 modifica la fattispecie di ricorso abusivo al credito, di cui all'articolo 218 del regio decreto n. 267 del 1942, relativo alla disciplina del fallimento, aggravandone la pena. In particolare, la determinazione dei soggetti attivi del reato viene integrata comprendendovi, oltre agli imprenditori esercenti un'attività commerciale, anche gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori che ricorrano o continuino a ricorrere al credito dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza. La pena, attualmente fissata nella reclusione fino a due anni, viene elevata con la previsione del minimo di sei mesi e del massimo di tre anni. La condanna, inoltre, comporta l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino ad un massimo di tre anni.

Con l'articolo 32 viene nuovamente introdotta nell'ordinamento la figura di reato denominata «mendacio bancario», con l'unica differenza, rispetto alla disciplina previgente, dell'aumento della sanzione pecuniaria, che può raggiungere i 10.000 euro. La pena detentiva ha il limite massimo di un anno.

Gli articoli successivi apportano talune modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In particolare viene qui trasferita, abrogando il corrispondente articolo del Codice Civile, la disciplina relativa ai casi di falso in prospetto, realizzato con l'intenzione di ingannarne i destinatari. Le distinte fattispecie di pericolo e danno attualmente previste vengono unificate in una unica fattispecie, punita con la reclusione da uno a cinque anni.

Con l'intenzione di rafforzare il sistema dei controlli esterni sulle società quotate, su quelle da esse controllate e sulle società che emettono strumenti finanziari diffusi in misura rilevante tra il pubblico, vengono poi delineate apposite fattispecie di reato riguardanti la falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione e per i casi di corruzione dei revisori. In particolare, i responsabili della revisione che attestino il falso od occultino informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena è inflitta agli amministratori, ai soci, ai responsabili della revisione contabile ed ai dipendenti di una società di revisione che per denaro o altra utilità compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio.

Precisa poi che un'ulteriore fattispecie introdotta ha per oggetto le false comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate, punite con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra diecimila e trecentomila euro e, ad ulteriore scopo deterrente, con la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale.

Anche la violazione, da parte dei componenti degli organi di controllo delle società quotate, dell'obbligo di informare la Consob e il pubblico circa gli ulteriori incarichi di amministrazione e controllo eventualmente assunti – obbligo peraltro introdotto dall'articolo 2 del testo in esame, come strumento di verifica dei limiti al cumulo degli incarichi – è punito con un'apposita sanzione amministrativa. La sanzione è determinata in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione e comporta la sanzione accessoria della decadenza dall'incarico.

Per quanto riguarda poi l'articolo 37, rileva che tale disposizione prevede un generale incremento delle sanzioni penali e amministrative previste per le violazioni della disciplina societaria, bancaria, finanziaria, assicurativa e della previdenza complementare: in particolare, vengono raddoppiate le sanzioni penali previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, dal testo unico delle disposizioni in materia di inter-

mediazione finanziaria, dalla legge sulla vigilanza sulle assicurazioni e dal decreto legislativo sulla previdenza complementare, così come le pene previste dagli articoli del codice civile in materia di impedito controllo, di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità e di aggio, limitatamente alle condotte poste in essere dai responsabili del controllo contabile o della revisione, nonché, per quanto riguarda il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, nel caso in cui si tratti di violazioni commesse in relazione a società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante. Inoltre, le sanzioni pecuniarie previste dai testi unici e dalle leggi sopra citate, se determinate in una somma di denaro, sono quintuplicate limitatamente alla misura massima. Viene infine disposto il raddoppio delle sanzioni pecuniarie previste dalla legislazione vigente sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Per quanto riguarda le sanzioni accessorie alle sanzioni penali e amministrative applicate ai sensi della legislazione vigente nei settori in esame, rileva che l'articolo 38 del disegno di legge ne rinvia la definizione ad uno o più decreti legislativi che il Governo dovrà adottare entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore della delega. I decreti dovranno disciplinare l'applicazione delle sanzioni accessorie e determinarne la durata, comunque non superiore a tre anni, in ragione della gravità della violazione. Tra le sanzioni accessorie dovranno essere previsti la sospensione, la decadenza o l'interdizione dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso banche, altri soggetti operanti nel settore finanziario e società e, come precedentemente evidenziato, l'obbligo di pubblicizzare la sanzione pecuniaria e accessoria sia su quotidiani e altri mezzi di comunicazione a larga diffusione che nei locali aperti al pubblico delle banche e degli altri intermediari finanziari presso i quali abbia prestato la propria attività l'autore della violazione.

Si sofferma quindi sul Titolo VI, nel quale sono previste disposizioni transitorie per l'applicazione di alcune delle disposizioni contenute nel disegno di legge, nonché alcune norme di carattere generale necessarie per l'attuazione del provvedimento. Rientra nel primo gruppo la definizione del termine per gli adempimenti previsti nel testo in esame, contenuta nell'articolo 40. In relazione alle modificazioni introdotte alla disciplina delle società è stabilito in via generale che le società iscritte nel registro delle imprese provvedano a uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Lo stesso articolo definisce i termini per l'adeguamento alle disposizioni contenute agli articoli 6, 7, 8, 14 e 18 del disegno di legge in esame.

Con l'articolo 41 viene conferita al Governo la delega ad intervenire, entro un anno, per il coordinamento delle disposizioni introdotte in questa sede con la normativa vigente.

Si stabilisce infine una procedura uniforme per l'esercizio delle deleghe legislative previste nel presente provvedimento: in particolare il termine per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni

parlamentari è fissato in quaranta giorni. Qualora tale termine scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini per l'esercizio della delega o successivamente, la delega viene prorogata di novanta giorni.

Segnala infine che con l'articolo 39 del provvedimento viene soppressa la Commissione permanente per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, organismo avente composizione mista e formato da rappresentanti delle Assemblee parlamentari e di organi della pubblica amministrazione. La creazione della Banca centrale europea e del Sistema europeo di banche centrali e, soprattutto, il passaggio dalla lira all'euro rende ormai superata l'esistenza di un organismo di alta vigilanza sull'emissione e sulla circolazione della moneta.

Esprime infine apprezzamento per le soluzioni contenute nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, che ritiene sostanzialmente adeguato rispetto alle necessità e alle finalità inizialmente proposte, pur abbinando di qualche ulteriore precisazione e correttivo che potrà essere certamente apportato nel corso dell'esame presso il Senato. A tale proposito, si riserva di formulare le proprie proposte modificative all'esito della discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DEGLI UFFICI DI PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI RIUNITE INTEGRATI DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente PONTONE avverte che gli Uffici di Presidenza delle Commissioni 6^a e 10^a riunite integrati dai rappresentanti dei Gruppi sono convocati domani, giovedì 17 marzo alle ore 8,30.

La seduta termina alle ore 16,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 16 MARZO 2005

496^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUL SEGUITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3186 (LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 2005)

Il presidente PASTORE, ricorda che nella seduta di venerdì 11 marzo il Consiglio dei ministri ha approvato il Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, che si realizza in due distinti provvedimenti, un decreto-legge e un disegno di legge. Da quanto anticipato nel comunicato alla stampa della Presidenza del Consiglio, il contenuto del disegno di legge comprenderà, tra l'altro: disposizioni per la semplificazione amministrativa, che modificano alcune previsioni della legge n. 241 del 1990 in materia di silenzio assenso e di conclusione del procedimento; una nuova previsione dei caratteri distintivi dell'analisi di impatto della regolazione; l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare per via telematica con cittadini e imprese, quando richiesto; interventi in materia di previdenza complementare per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni; misure per il volontariato; quattro «importanti deleghe legislative», rispettivamente per una revisione generale dell'intera legislazione nazionale anteriore al 1970, la semplificazione dei tributi locali, lo snellimento degli adempimenti amministrativi delle imprese, la razionalizzazione dei sistemi contabili degli enti e organismi pubblici.

In proposito egli osserva che fin dal 17 novembre 2004 è in corso di esame in Commissione affari costituzionali il disegno di legge del Governo n. 3186 (legge di semplificazione 2005), che comprende parti coincidenti o comunque corrispondenti o direttamente connesse con alcune delle materie dapprima citate: l'articolo 4 del disegno di legge n. 3186

contiene la delega in materia di snellimento degli adempimenti amministrativi delle imprese, l'articolo 9 disposizioni in materia di monitoraggio e valutazioni dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali. Inoltre, nel corso dell'esame in Commissione, proseguito con regolarità in alcune riunioni informali e poi nel corso di altre otto sedute, fino a quella del 9 marzo, la trattazione si è incrementata in ragione di proposte emendative, provenienti in particolare proprio dal Governo, che riguardano in larga parte le materie indicate quale contenuto del nuovo disegno di legge per lo sviluppo e d'anzì rammentate: in particolare, il Governo ha presentato un emendamento aggiuntivo (11.0.300) per la revisione generale della disciplina del silenzio assenso, di cui alla legge n. 241 del 1990, già sottoposto a una disamina attenta e critica, che tra l'altro ha contribuito a una nuova formulazione del testo per la sua riproposizione nel nuovo provvedimento, nonché un gruppo di tre emendamenti aggiuntivi (11.0.600, 11.0.700 e 11.0.800) che, riprendendo e sviluppando una proposta del relatore (15.0.1 testo 2), propongono una abrogazione generale, a certe condizioni e con rilevanti eccezioni, delle disposizioni legislative entrate in vigore prima del 1970. Su tali disposizioni, del disegno di legge n. 3186 e degli emendamenti, si è dunque svolta già una cospicua istruttoria legislativa, comprensiva di audizioni di esponenti degli interessi organizzati: in particolare sugli adempimenti amministrativi per le imprese, sono stati ascoltati i rappresentanti di Unioncamere, Confindustria, Confcommercio e Confindustria, Confapi, confederazioni degli artigiani, confederazioni degli agricoltori. Inoltre, sono stati già acquisiti i pareri di molte altre Commissioni, compresi quelli obbligatori delle Commissioni giustizia e bilancio, della Commissione per le politiche comunitarie e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Quanto alle parti nuove rispetto a quelle incluse già nel procedimento legislativo in corso, ve ne sono alcune che manifestano un immediato e rilevante interesse di carattere generale per l'ordinamento, in particolare delle pubbliche amministrazioni: così è per l'analisi di impatto della regolazione, la contabilità degli enti pubblici e le comunicazioni telematiche delle amministrazioni. Tutte questioni che, evidentemente, riguardano comunque il tema della semplificazione.

A quanto si apprende da notizia pervenuta in via informale, sembra che il disegno di legge sulla competitività sarà presentato alla Camera dei deputati.

Per tali ragioni, ritiene necessario sottoporre alla valutazione della Presidenza del Senato la determinazione di intraprendere ogni iniziativa utile per coordinare il lavoro parlamentare in una materia così critica per il suo rilievo nei rapporti tra i cittadini e i poteri pubblici. Al riguardo, sottolinea l'esigenza di non dissipare il lavoro legislativo già compiuto: il che potrebbe invece avvenire se, per esempio, il nuovo disegno di legge del Governo dovesse conservare, tra gli altri, i contenuti dapprima rammentati, che formano oggetto anche del disegno di legge di semplificazione.

Una soluzione di salvaguardia per la continuità del procedimento già avviato, infatti, a suo avviso corrisponde anche all'interesse per un esito positivo dei provvedimenti in questione, che hanno un impatto assai notevole sull'ordinamento generale. Inoltre, essa sarebbe funzionale alle esigenze di buona tecnica legislativa, richiamate autorevolmente anche dal Presidente della Repubblica, data la sostanziale coerenza di contenuto del disegno di legge annuale di semplificazione.

Il senatore TURRONI (*Verdi-Un*) ritiene che la presentazione da parte del Governo dei provvedimenti sulla competitività determini una situazione nuova di cui la Commissione non può non tener conto. A suo avviso, è opportuno rinviare ogni decisione al momento in cui si sarà presa conoscenza di quelle disposizioni e si sarà verificato quali parti del disegno di legge n. 3186 non sono state comprese.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) giudica seria e fondata la questione posta dal Presidente. Egli ricorda che i regolamenti dei due rami del Parlamento stabiliscono che nel caso in cui nell'altra Camera si stiano esaminando i disegni di legge che vertono sulla medesima materia, i Presidenti delle Camere perseguano le opportune intese in ordine alla procedura da seguire.

Osserva che le disposizioni che riguardano la semplificazione amministrativa rappresentano una parte assai rilevante del disegno di legge n. 3186 e dunque il loro trasferimento nei provvedimenti sulla competitività comporterebbe uno svuotamento del disegno di legge annuale di semplificazione. Rileva, inoltre, che in generale la semplificazione degli adempimenti amministrativi, mentre favorisce i cittadini e le famiglie ha soprattutto un impatto particolarmente positivo sulla vita delle imprese e, in definitiva, sulla loro competitività internazionale.

A suo giudizio, allora, una volta che il Governo abbia raggiunto l'obiettivo di esprimere un segnale politico raccogliendo nella sua iniziativa sulla competitività del Paese anche alcune delle disposizioni già contenute nel disegno di legge di semplificazione, sarebbe opportuno individuare le procedure parlamentari per garantire la tempestiva entrata in vigore di un nucleo omogeneo di norme sulla stessa semplificazione.

A tale riguardo, ritiene che l'impostazione prospettata dal Presidente sia condivisibile. Può determinarsi, infatti, un problema di concorrenza delle iniziative legislative in corso nei due rami del Parlamento: infatti, la Commissione ha indugiato da ultimo nell'esame del disegno di legge n. 3186, solo per consentire al Governo di assumere le proprie determinazioni sugli emendamenti già presentati e di presentarne a sua volta; l'esame del provvedimento, dunque, avrebbe potuto e potrebbe concludersi in tempi brevi.

Vi è poi un problema di disomogeneità dei provvedimenti: a suo giudizio sarebbe opportuno non frapporre ulteriori ostacoli all'esame parlamentare e stralciare le disposizioni che riguardano il tema del riassetto normativo e della semplificazione amministrativa dai provvedimenti sulla

competitività per riversarle nel disegno di legge n. 3186, che potrebbe essere discusso e approvato tempestivamente dal Senato, subito dopo lo svolgimento delle elezioni regionali. L'obiettivo fondamentale, a suo giudizio, è di ridurre quanto più è possibile i carichi regolativi inutili, mantenendo ferma la piena tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini.

Il sottosegretario SAPORITO, a nome del Governo, sottolinea la qualità del lavoro svolto dalla Commissione durante l'esame del disegno di legge n. 3186, i cui esiti sono stati tenuti in alta considerazione del Governo nella redazione dei provvedimenti sulla competitività del Paese e sulla promozione dello sviluppo economico.

Ritiene anch'egli opportuno, comunque, che una volta conseguito l'obiettivo politico della presentazione di un pacchetto omogeneo di disposizioni, nell'esame parlamentare si individuino le procedure più idonee per assicurare la coerenza e l'efficacia delle norme sulla semplificazione amministrativa.

Il presidente PASTORE ribadisce in termini di qualità e di equilibrio i risultati del lavoro svolto presso la Commissione in sede di esame del disegno di legge n. 3186; a suo avviso, il trasferimento delle norme sulla semplificazione amministrativa nei provvedimenti sulla competitività, oltre a penalizzare le competenze e il ruolo della Commissione affari costituzionali, vanificherebbe il lavoro istruttorio compiuto e darebbe luogo ancora una volta a un complesso di norme disomogenee, in contrasto con quanto auspicato recentemente anche dal Presidente della Repubblica.

Il senatore SCARABOSIO (*FI*), a nome del Gruppo Forza Italia, consente con la proposta illustrata dal Presidente che, a suo avviso, è coerente sia dal punto di vista politico che sotto il profilo regolamentare.

Anche il senatore MAFFIOLI (*UDC*), a nome del suo Gruppo, esprime il consenso sulla proposta del Presidente.

Il senatore MAGNALBÒ (*AN*), a nome del Gruppo, manifesta consenso alla proposta del Presidente.

Il senatore MONTI (*LP*) a sua volta annuncia il consenso del suo Gruppo alla proposta illustrata dal Presidente.

SULLA QUESTIONE DELLA RACCOLTA DELLE FIRME PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE NELLE ELEZIONI

Il presidente PASTORE, richiama l'attenzione della Commissione sul testo licenziato dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati all'esito dell'esame dei progetti di legge della Camera nn. 1619, 2451 e 2676, in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature per le elezioni locali. A suo giudizio, sulla base di quel testo, si po-

trebbe correggere la disciplina delle procedure per lo svolgimento delle elezioni, ritenendo esonerate dalla raccolta delle firme le liste di candidati che si presentino con un simbolo già rappresentato in un certo numero di Consigli regionali, ovvero in Parlamento o nel Parlamento europeo, o anche nel Consiglio della rispettiva Regione quando si tratta di elezioni locali.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) ritiene che quello posto dal Presidente sia un problema reale. In particolare, ritiene che quando l'elettore è chiamato a scegliere con schede che recano fino a 30-40 simboli di lista, vi sia una distorsione nel meccanismo democratico che tutti hanno interesse a risolvere.

Ritiene inopportuno, tuttavia, regolamentare in maniera diversa le procedure per la presentazione delle liste a seconda che si tratti di gruppi politici già rappresentati nelle assemblee elettive ovvero liste di nuova formazione, poiché, anche tenendo conto dell'esperienza più recente, la circostanza che una lista non sia rappresentata o a livello parlamentare o nei consigli regionali non implica che essa goda di un minore consenso.

Pertanto, mentre ritiene necessario richiedere a tutte le liste la raccolta di un numero ragionevole di firme, al fine di evitare eventuali abusi è opportuno differire il termine per la raccolta delle firme rispetto a quello per la presentazione delle liste, che spesso invece vengono definite all'ultimo momento. Sarebbe inoltre necessario, a suo giudizio, ridurre il numero dei soggetti autorizzati ad autenticare le firme e inasprire le sanzioni per coloro che violano le norme sulla presentazione delle liste.

Il senatore TURRONI (*Verdi-Un*) sottolinea l'oggettiva difficoltà in cui vengono a trovarsi soprattutto i partiti minori all'atto della raccolta delle firme, che viene svolta in modi molto più agevoli da parte delle formazioni maggiori. A suo giudizio, chi sia già rappresentato in Parlamento o nei consigli regionali dovrebbe essere esentato. Così, d'altra parte, si potrebbe favorire la raccolta delle firme da parte delle liste di nuova formazione. In ogni caso, l'esenzione dovrebbe essere riconosciuta solo alle formazioni politiche che si siano presentate con lo stesso simbolo nelle elezioni precedenti e che abbiano ottenuto un congruo numero di rappresentanti, in modo da evitare la formazione di aggregazioni estemporanee, con l'intento di evitare la raccolta delle firme nelle consultazioni elettorali.

Infine, ritiene urgente intervenire con norme di legge per garantire il nome e il simbolo elettorale dei partiti e dei movimenti politici: infatti, è invalsa l'abitudine di presentare liste con simboli e nomi che evocano quelli di altre formazioni politiche, come dimostrano i numerosi ricorsi presentati da tutti i partiti.

Il senatore SCARABOSIO (*FI*), nel presupposto che la raccolta delle firme è richiesta dalla legge per garantire che i candidati abbiano un numero minimo di consensi nell'elettorato, ritiene inutile imporre tale onere alle formazioni già rappresentate nelle assemblee elettive. Anch'egli sotto-

linea l'opportunità di limitare l'esenzione alle liste dei candidati che si presentino con un simbolo già esistente al tempo delle precedenti elezioni, in modo da evitare comportamenti elusivi delle norme attraverso la creazione di componenti politiche estemporanee.

Il senatore MAGNALBÒ (AN) sottolinea l'esigenza di ricondurre il sistema per la presentazione delle liste a un regime di massima serietà, prevedendo da un lato l'esenzione per i gruppi politici che siano già rappresentati e, dall'altro, che la raccolta delle firme si svolga alla presenza di notai o di segretari comunali.

Il senatore MAFFIOLI (UDC) ritiene che l'autenticazione delle firme rappresenti il momento più delicato e importante nella procedura attualmente prevista dalla legge. Infatti, la certificazione da parte dei soggetti autorizzati (quali, ad esempio, i consiglieri comunali e provinciali) è effettuata spesso in modi contrari allo spirito della legge e talvolta in modo illegale.

Esprime, inoltre, la propria adesione alle considerazioni svolte dal senatore Turrone a proposito della tutela dei simboli e dei nomi dei partiti politici.

Il senatore MALAN (FI) esprime il suo personale favore sulla proposta di esentare dalla raccolta delle firme le liste che risultino già rappresentate nelle assemblee elettive, per i motivi illustrati anche dal senatore Bassanini.

Osserva che il testo licenziato dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, richiamato dal presidente Pastore (Atto Camera n. 1619-2451-2676-A), non esclude dalla esenzione le liste di candidati che fanno riferimento a componenti formatesi nel corso della legislatura e dunque rischia di incentivare la proliferazione di liste. L'effetto moltiplicativo sarebbe favorito, inoltre, dalla maggiore facilità che avrebbero i gruppi politici di nuova formazione nella raccolta delle firme.

A suo avviso è condivisibile la proposta del senatore Bassanini, di posticipare il termine per il deposito delle firme raccolte rispetto a quello per la presentazione delle candidature, nonché quella di prevedere sanzioni più severe per le violazioni della normativa sulla presentazione delle liste.

Il presidente PASTORE, in conclusione, invita il senatore Falcier, relatore sul disegno di legge n. 2633, ad avanzare alcune proposte emendative che raccolgano le esigenze prospettate nel dibattito appena svolto, in modo da correggere tempestivamente la normativa vigente.

La seduta termina alle ore 16,15.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 16 MARZO 2005

455^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Jole Santelli e Vietti.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE REFERENTE

(2958-B) Deputato KESSLER ed altri (I deputati Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni e Ranieri hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge) – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 10 marzo 2005.

In sede di discussione generale, il senatore CALVI (*DS-U*) avverte che l’orientamento del suo Gruppo sul provvedimento in esame rimane quello già espresso in Assemblea nel corso della prima lettura e il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) giudica comunque non più rinviabile l’approvazione delle norme che adeguano finalmente il diritto interno alla decisione del Consiglio in materia di mandato d’arresto europeo.

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver dato conto del parere favorevole espresso dalla 1a Commissione e aver dichiarato chiusa la discussione generale, dà la parola al relatore Bobbio per l’illustrazione dell’unico emendamento (3.0.1) da lui presentato.

Il relatore BOBBIO (*AN*) evidenzia come la proposta emendativa da lui presentata sia volta a ripristinare l'articolo 4 del disegno di legge licenziato in prima lettura dal Senato, soppresso dalla Camera dei deputati e indispensabile per assicurare la piena operatività delle misure sul mandato d'arresto e sulle procedure di consegna, nel momento in cui recupera nella figura del Ministro della giustizia l'autorità centrale deputata ad assistere le autorità giudiziarie. Rispetto al testo originario dell'articolo 4 peraltro si è specificato che la corrispondenza diretta tra le magistrature potrà essere consentita, ma solo nei limiti e con le modalità stabilite da appositi accordi internazionali. Si è infatti ritenuto necessario chiarire che l'accertamento della condizione di reciprocità implicando un rapporto fra due distinti ordinamenti statuali nel loro complesso, non può prescindere da una funzione di filtro dell'autorità governativa.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) dichiara il voto contrario sull'emendamento per ragioni opposte a quelle sostenute dal relatore, mentre il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) annuncia voto di astensione.

Dopo che il Rappresentante del GOVERNO ha espresso parere favorevole sull'emendamento 3.0.1, il presidente Antonino CARUSO, accertata la presenza del numero legale, lo pone in votazione.

La Commissione approva quindi l'emendamento 3.0.1.

Senza discussione, viene posto in votazione e approvato l'articolo 16 del disegno di legge, come modificato dalla Camera, al quale non risultano presentati emendamenti.

Per dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge intervengono i senatori ZANCAN (*Verdi-Un*) e CALVI (*DS-U*), i quali annunciano l'astensione a nome dei rispettivi Gruppi e nello stesso senso il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*), per il quale, pur permanendo i motivi di dissenso sulla parte applicativa delle disposizioni, deve essere favorito ogni tipo di cooperazione giudiziaria tra gli stati membri.

Il senatore CENTARO (*FI*), a nome del suo Gruppo, preannuncia il voto favorevole sul testo che costituisce un decisivo passo in avanti nella direzione della cooperazione nel contrasto alla criminalità e, con rammarico, deve constatare come l'opposizione frequentemente non faccia seguire alle dichiarazioni in materia coerenti comportamenti.

Anche il relatore BOBBIO (*AN*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, osservando che anche dalle opposizioni si sarebbe atteso uguale consenso, considerato che il provvedimento, a prescindere da taluni aspetti applicativi, presenta caratteristiche prevalentemente tecniche e non politiche.

Il senatore TIRELLI (*LP*) annuncia il voto contrario del suo Gruppo.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Bobbio a riferire in senso favorevole sul disegno di legge 2958-B, con le modifiche ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandolo ad effettuare gli interventi di coordinamento formale eventualmente necessari e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

Sulla proposta di riassegnazione in sede deliberante avanzata dal PRESIDENTE, la Commissione, dopo che il sottosegretario Iole SANTELLI ha espresso parere favorevole, conviene all'unanimità.

Il PRESIDENTE avverte che acquisirà il più rapidamente possibile l'orientamento dei Gruppi Misto, Per le Autonomie e Lega Padana, in questo momento non presenti alla seduta, prima di formalizzare la richiesta di riassegnazione al Presidente del Senato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1278) IZZO ed altri. – Norme sull'istituzione del luogo elettivo di nascita

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta del 30 novembre 2004.

Il relatore GUBETTI (*FI*) presenta e la Commissione ammette due emendamenti che intervengono sui commi 1 e 2 dell'articolo 1 del disegno di legge.

Il PRESIDENTE avverte che è necessario acquisire su di essi il parere della Commissione affari costituzionali in quanto riferibili alle competenze di questa in materia di ordinamento della pubblica amministrazione.

La discussione del disegno di legge in titolo è infine rinviata.

(622) PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici

(1659) MANFREDI ed altri. – Modifiche del codice civile in materia di condominio

(1708) BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici

(2587) TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio

– e petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana del 9 marzo 2005.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*), intervenendo in discussione generale, osserva preliminarmente che la riforma della disciplina del condominio degli edifici contenuta nel codice civile costituisce ormai una esigenza ineludibile in considerazione dello straordinario mutamento della realtà economico-sociale intervenuta dal 1942 ad oggi ed ove si pensi che la condizione di condomino interessa oggi la gran parte dei cittadini a differenza di quanto avveniva all'epoca del varo del codice. I mutamenti verificatosi hanno posto numerosi problemi interpretativi, con conseguente incremento del contenzioso e svolgimento di un ruolo di supplenza della giurisprudenza. È pur vero tuttavia che, leggendo il testo licenziato dalla Commissione in sede referente ed assunto a testo base della discussione, si ha l'impressione che si stia perdendo una occasione importante; l'articolato infatti è in molte parti carente mentre in altre risulta confuso ed incomprendibile; per altri aspetti invece sono state seguite soluzioni che non appaiono condivisibili. Pur riconoscendo che si interviene su una materia non semplice rispetto alla quale è stato fatto comunque uno sforzo apprezzabile, sottolinea come occorra rimediare a carenze ed errori esistenti preannunciando opportune proposte emendative. Si sofferma quindi sugli aspetti a suo avviso più rilevanti della riforma, con riserva di formulare più puntuali considerazioni in sede di esame degli emendamenti. Rileva quindi che non è stato affrontato in modo adeguato il tema della capacità giuridica del condominio che invece è aspetto di primaria importanza che andrebbe risolto adeguatamente ed una volta per tutte con l'occasione. Altra criticità riguarda il fatto che il testo appare carente nella parte in cui non affronta compiutamente la questione della professionalizzazione dell'amministratore di condominio. Tra gli aspetti che presentano difficoltà di comprensione richiama l'attenzione sul nuovo articolo 1117, in particolare nella parte in cui si afferma che il titolo deve precisare la diversa destinazione del bene a pena di nullità, esprimendo perplessità circa l'impiego della sanzione della nullità con riferimento all'ipotesi considerata. Contengono criteri opinabili e generici – come ad esempio nella parte in cui si fa riferimento alle condizioni reddituali – le disposizioni di cui all'articolo 1117-*bis*, non sembrandogli altresì che siano stati indicati parametri idonei a definire il cosiddetto condominio orizzontale o super condominio. Esprime quindi ulteriori perplessità con riguardo al disposto di cui all'articolo 1117-*ter* che si propone di assicurare tutela, nel meccanismo di formazione delle delibere assembleari, a particolari categorie di condomini, osservando al riguardo che andrebbe fatto uno sforzo ulteriore con l'obiettivo di una migliore formulazione attraverso l'introduzione di precisazioni che avrebbero il pregio di evitare questioni interpretative di non poco conto. Andrebbe altresì meglio precisata, in quanto non chiara, la formulazione dell'articolo 1117-*quater* nella parte in cui si consente la sostituzione ovvero la modificazione della destinazione dell'uso delle parti comuni. Riferendosi quindi alle disposizioni in materia di amministrazione del condominio sarebbe opportuno introdurre ulteriori disposizioni miranti a far sì che gli amministratori condominiali abbiano quella qualificazione professionale che la rilevanza dei compiti che sono chiamati a svolgere

impone. Non appare infatti accettabile quanto oggi avviene, essendo consentito di poter svolgere la funzione di amministratore di condominio a persone del tutto prive di titoli di studio adeguati al compito da svolgere. Insufficienti appaiono altresì le previsioni in materia di fideiussione in quanto non aggiungono nulla rispetto a quanto oggi già consentito ai condomini nell'esercizio della loro autonomia. Quanto ai poteri attribuiti all'amministratore in caso di morosità occorrerà porre particolare attenzione sulle relative disposizioni, anche con riguardo alle conseguenze delle attribuzioni dell'amministratore in relazione alla sospensione dell'erogazione di servizi essenziali. Conclude il suo intervento ritenendo necessario, pur nella complessità della materia, uno sforzo ulteriore per migliorare le norme in esame e colmare alcune lacune esistenti con l'obiettivo di licenziare una riforma che possa essere condivisa e che risolva adeguatamente i numerosi problemi che la materia del condominio pone all'attenzione del legislatore.

Ha quindi la parola il senatore MANFREDI (*FI*) il quale ritiene senz'altro condivisibile l'impostazione generale dell'articolato in quanto dà maggiore trasparenza alla gestione del condominio, assicura maggiore tutela degli interessi dei condomini, come ad esempio con riferimento alle disposizioni in materia di morosità, e garantisce la sicurezza del bene primario della salute nel contesto del condominio e ciò non soltanto rispetto ai beni condominiali in senso stretto, ma anche in relazione alle parti di proprietà esclusiva. Si realizza altresì uno snellimento dei procedimenti in materia di delibere condominiali e si introducono chiarimenti in relazione alla disciplina della nomina, della revoca, dei poteri dell'amministratore, colmando lacune e recependo soluzioni anche elaborate dalla giurisprudenza. Per tali considerazioni la valutazione del suo Gruppo non può che essere positiva con riferimento all'impostazione complessiva dell'iniziativa, pur con riserva di proporre alcune proposte migliorative in sede emendativa. Ad esempio si potrebbe approfondire il ruolo da riconoscere agli inquilini dello stabile condominiale, tenendo conto del rilevante contenzioso che si svolge in proposito con l'obiettivo di deflazionare lo stesso. Conclude il suo intervento preannunciando la presentazione di emendamenti diretti a migliorare il testo anche sotto il profilo meramente redazionale al fine di eliminare possibili occasioni di contenzioso.

Il senatore BUCCIERO (*AN*), intervenendo in discussione generale, premette la sua piena approvazione per il testo approvato dalla Commissione in sede referente ed assunto come testo base della discussione. L'articolato infatti, prendendo a riferimento il disegno di legge 1708, di cui è primo firmatario, si è arricchito nel corso dell'esame di altri preziosi contributi che hanno lasciato intatte ed anzi rafforzato le soluzioni e le ragioni sottostanti alle scelte assunte con la predetta iniziativa a sua firma. Riassume quindi sinteticamente le motivazioni che sottendono la predetta iniziativa e che possono essere riferite anche al testo all'esame della Commissione, quali far fronte al numero rilevante delle cause in materia di

condominio in un'ottica deflativa, porre rimedio con soluzioni normative chiare alla giurisprudenza oscillante e contraddittoria che si registra su alcuni punti in materia, tener conto dell'evoluzione della realtà di riferimento avvenuta dal varo del codice civile ad oggi, rispetto alla quale il dettato normativo è apparso molte volte inadeguato, nonostante gli sforzi compiuti dalla giurisprudenza nel tentativo di offrire risposte soddisfacenti alle nuove problematiche. Formula quindi apprezzamento per il lavoro svolto che ha tenuto ampiamente conto dei contributi di tutti, facendo riserva di porre rimedio a piccole imperfezioni e lacune del testo ancora presenti in sede emendativa. Conclude il suo intervento esprimendo soddisfazione per il fatto che il Parlamento finalmente ha messo mano seriamente a una riforma attesa da decenni.

Il senatore CAVALLARO (*Mar-DL-U*), premesso il suo apprezzamento per il lavoro svolto, ritiene che il disegno di legge vada salutato con soddisfazione in quanto affronta un tema importante con approccio giusto ed equilibrato, ancorchè non dia una soluzione a tutte le questioni che sono state affacciate. Rappresenta quindi la difficoltà di realizzare un articolato che esprima con sintesi cristallina le nuove soluzioni, manifestando ammirazione per il legislatore del '42 che costituisce un modello insuperato anche perché si deve constatare con rammarico come lo studio della tecnica normativa sembra aver ormai abbandonato le Aule parlamentari. Riferendosi alle considerazioni del senatore Legnini in ordine alla soggettività giuridica del condominio, evidenzia come si sia scelta la via di non rivoluzionare la tradizione codicistica sul punto, pur riconoscendo che il problema evocato meriti indubbia attenzione. Appaiono altresì equilibrate le disposizioni contenute nell'articolato in esame in materia di amministrazione di condominio anche se forse si sarebbe potuta cogliere l'occasione per istituire un albo degli amministratori. Altro problema non affrontato sul quale richiama l'attenzione alla luce della rilevanza del contenzioso esistente e della particolarità della materia è quella se abbia ragion d'essere un riparto di competenze tra giudice di pace e tribunale che potrebbe di per sé costituire occasione di ulteriore contenzioso. Si potrebbe invece prefigurare una competenza riservata a sezioni specializzate del tribunale, tenendo così conto della rilevanza che in materia assumono gli aspetti tecnici e con l'adozione del rito del lavoro. Conclusivamente, con riserva di soffermarsi ulteriormente su altri aspetti nel proseguo dell'esame, ritiene che, in considerazione di quanto espresso, si potrà procedere speditamente nell'esame.

Il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1049) MARINI ed altri. – *Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati*

(1884) FASSONE ed altri. – *Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati*

(1938) *FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato*

(2406) *CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati*

(2407) *CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 14 luglio 2004.

Il presidente Antonino CARUSO ricorda che, dopo la relazione illustrativa, svolta nella seduta del 20 maggio 2004, dei disegni di legge nn. 1884 e 1938 e la congiunzione dell'esame con gli altri che affrontano anch'essi la materia della competenza e della composizione dell'organo giudicante quando risulti imputato o parte un magistrato, si rende necessario riprendere l'esame sospeso. A tal proposito propone di conferire mandato al relatore, senatore Ziccone, di predisporre un testo unificato dei disegni di legge in titolo da sottoporre all'esame della Commissione alla ripresa dei lavori dopo la sospensione per la ricorrenza pasquale e le elezioni amministrative.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3336) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 15 marzo 2005.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti presentati che si intenderanno riferiti agli articoli del decreto-legge.

Il senatore BOBBIO (AN) illustra gli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 1, sottolineando come gli emendamenti 1.2, 1.5 e 1.6 siano finalizzati a rendere più precisa e puntuale la nuova formulazione proposta per il comma 2 dell'articolo 175 del codice di procedura penale al fine di evitare inopportune incertezze sul piano applicativo.

Passando all'emendamento 1.8, il senatore Bobbio evidenzia come tale proposta sia volta a ripristinare la soluzione originariamente contenuta nel codice di procedura penale con specifico riferimento al problema dei rapporti intercorrenti fra l'istituto della restituzione del termine del con-

dannato nei cui confronti è stata pronunciata sentenza contumaciale e la disciplina dell'impugnazione della sentenza contumaciale. Si tratta, in sostanza, di ripristinare la situazione preesistente alle modifiche apportate all'articolo 571 del codice di procedura penale dalla legge n. 479 del 1999, in quanto sul punto l'assetto originario del codice sembra meglio corrispondere ad esigenze di economia processuale ed evita il rischio – connesso invece con la soluzione adottata dalla Camera dei deputati in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto in titolo – di una inopportuna e inutile moltiplicazione dei giudizi di impugnazione. Più in particolare si tratta di tornare a prevedere, nell'articolo 571 del codice di procedura penale, che contro la sentenza contumaciale il difensore può proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato. In tal modo la necessità del conferimento di uno specifico mandato da parte dell'imputato dimostrerà di per sé che lo stesso ha avuto conoscenza della sentenza di condanna e del relativo procedimento e giustificherà pertanto, nell'articolo 175 del codice di procedura penale, l'esclusione in questa ipotesi della possibilità di disporre la restituzione in termini, il cui presupposto è appunto la mancata conoscenza del provvedimento.

Passando all'emendamento 1.10, il senatore Bobbio osserva come si tratta di sopprimere una previsione asistemica in un contesto in cui l'interessato viene rimesso in termini per proporre impugnazione, ragion per cui non si comprende per quale motivo gli atti dovrebbero essere rimessi ad un giudice diverso e non rimanere invece al giudice dell'impugnazione che dovrà decidere nel merito una volta che l'impugnazione sarà presentata né sembrando al riguardo che una simile soluzione possa risultare giustificata alla luce del disposto dell'articolo 582 del codice di procedura penale.

Il relatore CIRAMI (*UDC*) illustra l'emendamento 1.3 evidenziando come la proposta prospetti una soluzione che sembra più vicina sia alle indicazioni desumibili dalle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo – nelle quali si sottolinea l'esigenza di attribuire all'imputato che non abbia avuto conoscenza effettiva del procedimento un diritto « incondizionato » alla restituzione nel termine per proporre impugnazione – sia alle indicazioni ricavabili dall'articolo 5 della decisione-quadro relativa al mandato d'arresto europeo, dove è chiaramente previsto che un nuovo giudizio sul merito dell'accusa deve essere assicurato tutte le volte che l'interessato non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento a suo carico.

Passando poi agli emendamenti 1.7 e 1.9, di contenuto identico rispettivamente agli emendamenti 1.8 e 1.10 già illustrati dal senatore Bobbio, il relatore Cirami si rifà alle considerazioni espresse da quest'ultimo nel suo precedente intervento.

Dopo un ulteriore breve intervento del senatore BOBBIO (*AN*) – che sottolinea come gli emendamenti fin qui illustrati si muovano nella prospettiva di assicurare sia una maggiore rispondenza del dettato normativo

alle indicazioni desumibili dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, sia una maggiore linearità dei meccanismi procedurali al fine di attenuare quanto più possibile il rischio di tattiche strumentalmente dilatorie all'interno del processo – prende la parola il senatore ZICCONE (FI) che, nel premettere di condividere in linea di massima le innovazioni che si muovono nella direzione testè indicata dal senatore Bobbio, ritiene però di far presente fin da ora la sua contrarietà all'introduzione di modifiche al decreto-legge in titolo qualora le stesse, per la conseguente necessità di un ritorno del provvedimento all'altro ramo del Parlamento, dovessero metterne a rischio la definitiva conversione.

Il presidente Antonino CARUSO, in relazione alle considerazioni testè svolte dal senatore Ziccone, sottolinea che la necessità di assicurare in ogni caso la conversione del decreto-legge è da tutti condivisa e che, qualora la Commissione dovesse orientarsi nel senso di apportare modifiche allo stesso, sarà sua cura far tempestivamente presente l'esigenza di un'immediata calendarizzazione in Aula del provvedimento d'urgenza al fine di consentirne la trasmissione all'altro ramo del Parlamento in tempo utile per l'approvazione definitiva. D'altro canto proprio in questa prospettiva l'esame si sta svolgendo in Commissione con tempi assolutamente concentrati e ristretti.

Dopo aver quindi dato conto dei pareri espressi dalla 1^a e dalla 14^a Commissione permanente, il Presidente rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2958-B**Art. 3.****3.0.1**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Autorità centrale)*

1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 7 della decisione quadro l'Italia designa come autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti il Ministro della giustizia.

2. Spettano al Ministro della giustizia la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.

3. Il Ministro della giustizia, se riceve un mandato d'arresto europeo da uno Stato membro di emissione, lo trasmette senza indugio all'autorità giudiziaria territorialmente competente. Se riceve un mandato d'arresto europeo dall'autorità giudiziaria italiana, lo trasmette senza indugio allo Stato membro di esecuzione.

4. Nei limiti e con le modalità previste da accordi internazionali può essere consentita in condizioni di reciprocità la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie. In tale caso l'autorità giudiziaria competente informa immediatamente il Ministro della giustizia della ricezione o dell'emissione di un mandato d'arresto europeo. Resta comunque ferma la competenza del Ministro della giustizia ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 22.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1278**Art. 1.****1.4**

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire le parole da: «ad uno dei genitori» fino a: «alla sola madre», con le seguenti: «congiuntamente ai genitori o, in caso di inesistenza, di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio del diritto di cui alla presente disposizione, all'altro genitore.».

1.5

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole da: «nel comune» fino a: «della sola madre del bambino» con le seguenti: «nel comune italiano di residenza dei genitori o, secondo quanto previsto al comma 1, di residenza del genitore che può esercitare il diritto di cui alla presente legge.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3336**Art. 1.****1.2**

BOBBIO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «a sua richiesta» inserire le seguenti: «motivata con riferimento a circostanze risultanti dagli atti o estranee ad essi».

1.3

IL RELATORE

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «se risulta che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha volontariamente rinunciato a comparire» con le altre: «salvo che risulti che lo stesso ha avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento».

1.5

BOBBIO

Al comma 1, lettera b), aggiungere alle parole: «del procedimento» le parole: «del processo o del provvedimento».

1.6

BOBBIO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «rinunciato a comparire» inserire le seguenti: «o a proporre impugnazione od opposizione».

1.7

IL RELATORE

Al comma 1, alla lettera b), al capoverso 2 ivi richiamato, al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, e sempre che l'impugnazione non sia stata già proposta dal difensore ai sensi del comma 3 dell'articolo 571» e conseguentemente, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis. - 1. All'articolo 571 del codice di procedura penale, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tuttavia, contro una sentenza contumaciale, il difensore può proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste"».

1.8

BOBBIO

Al comma 1, alla lettera b), al capoverso 2, ivi richiamato al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, sempre che l'impugnazione non sia stata già proposta dal difensore ai sensi del comma 3 dell'articolo 571» e conseguentemente, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis. - 1. All'articolo 571 del codice di procedura penale, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "tuttavia contro una sentenza contumaciale, il difensore può proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato rilasciato con la nomina o anche successivamente nella forma per questo prevista"».

1.9

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera d-bis).

1.10

BOBBIO

Al comma 1, sopprimere la lettera d-bis).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 16 MARZO 2005

230^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Bettamio.

La seduta inizia alle ore 15.

MATERIE DI COMPETENZA**Sulle prospettive di riforma dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alla luce del rapporto del High Level Panel: proposta di relazione**

(Seguito e conclusione dell'esame. Approvazione di una relazione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 gennaio 2005.

Ha la parola il relatore PIANETTA (*FI*) il quale illustra sinteticamente la proposta di relazione allegata al presente resoconto precisando che essa è frutto di un lungo dibattito in Commissione che ha tenuto conto del graduale evolvere delle prospettive di riforma delle Nazioni Unite prima e dopo la pubblicazione del rapporto del *High Level Panel*.

Interviene quindi il senatore CASTAGNETTI (*FI*) il quale si congratula per l'eccellente e approfondito lavoro svolto dal relatore.

Osserva come due siano le direttrici su cui analizzare l'attuale capacità problematica della riforma delle Nazioni Unite. In primo luogo si pone a suo giudizio l'esigenza di conferire efficacia all'azione dell'ONU, dal momento che esso rappresenta il consesso in cui dispiegare la lotta aperta alle conflittualità statali ed interstatuali, alle persecuzioni di qualunque segno e alle violazioni dei diritti umani.

Certamente le stesse Nazioni Unite rappresentano – prosegue l'oratore – il luogo più adatto per riequilibrare le enormi differenze di ricchezza e benessere che caratterizzano il globo. Tuttavia egli precisa che intendere le Nazioni Unite come futuribile Governo del Mondo non può degenerare nell'ingenua rincorsa ad utopie o sogni. Esemplificativo gli ap-

pare il proposito irrealizzabile di chi sostiene che le decisioni dell'ONU debbano essere cogenti (in un senso giuridico pieno) per tutti i Paesi e tutte le aree. D'altra parte, sarebbe anche irrealistico ogni tentativo di consegnare le leve del potere decisionale in sede ONU a Paesi minori quelli, cioè, che non incidono sulle relazioni internazionali in modo paritetico ai grandi. Ribadisce che queste, come altre ipotesi, ancor prima che essere giuste o sbagliate da una prospettiva etica, mancano di realismo. In questa luce, alla domanda di come svolgere concreti passi in avanti nel processo di riforma, ritiene si debba rispondere, non con la dilatazione del Consiglio di Sicurezza, nè con eccessi di assemblearismo.

Concorda, dunque, con chi sostiene la necessità di miglioramenti gradualisti e settoriali consistenti nel potenziamento delle agenzie, nell'effettività dell'azione in campo economico e sociale e nel consolidamento e nello sviluppo delle politiche settoriali. D'altra parte, l'ONU rappresenta i Governi e non tutti i cittadini del mondo; tale constatazione, a suo giudizio, implica anche attenzione sul riferimento al tema dei diritti umani. Gli appare innegabile, infatti, che l'eccesso di ideologia nella tutela dei diritti umani medesimi sfoci in una compressione della sovranità nazionale ed è per tale ragione che egli invoca l'opportunità di un approccio pragmatico al rapporto tra i due principi della protezione dei diritti umani e della non ingerenza.

Conclude ricordando come la posizione italiana abbia incontrato l'apprezzamento anche di alcuni membri dell'opposizione, proprio perché essa rifugge la logica di un mero ampliamento del Consiglio di Sicurezza inteso come luogo di decisione dei potenti. Tali ipotesi di allargamento dei membri permanenti peraltro trascurano di fronteggiare i rischi di paralisi dell'organo. Viceversa la cosiddetta opzione «B» appare bene orientata nella prospettiva di un seggio europeo il quale rappresenta il legittimo sbocco per la politica mondiale di un'Europa portatrice di valori, di tradizioni giuridiche e di civiltà che meritano di essere amplificate. Anche per questo egli ritiene che la linea sviluppata dal Governo sulle prospettive di riforma debba essere pienamente sostenuta, così come totale è il suo assenso alla proposta di relazione avanzata dal senatore Pianetta.

Il senatore MORSELLI (AN) si unisce al sostegno espresso alla proposta di relazione del senatore Pianetta e chiarisce come il problema della rappresentatività in seno all'ONU appaia decisivo. In proposito ritiene che la questione controversa della composizione del Consiglio di Sicurezza non sia destinata ad essere risolta in un tempo breve. Osserva, invece, come grande attenzione si debba rivolgere al tema del terrorismo, rispetto al quale, al di là di alcune puntuali raccomandazioni, il rapporto del *High Level Panel* non sembra dettare chiari indirizzi. Rileva, invece, come sul punto si debba fare grande chiarezza essendo tale problematica in continua mutazione sia a livello di definizioni che di dibattito politico.

Ricorda in proposito come il prossimo maggio si dovrebbe tenere un incontro fra le autorità brasiliane ed esponenti della Lega araba, il quale potrebbe risolversi in una sorta di autentico ponte politico tra la più

grande potenza geopolitica del Sud America e la stessa Lega araba, con ricadute significative sia sul piano della riforma del Consiglio di Sicurezza sia sulla questione della lotta globale al terrorismo. Tra l'altro, alla base di tali ipotetiche intese potrebbe collocarsi, stando ad alcune notizie anticipatorie, la condivisione di una concezione del terrorismo ben distinto dalla lotta violenta per l'indipendenza di un Paese. Una sorta di codice definitorio, questo, che per opportunità politica o convenienza tattica, potrebbe essere informalmente condiviso proprio in occasione di questo prossimo vertice. Ricorda come, invece, si debba ribadire con chiarezza ed univocità che ogni atto violento finalizzato a motivi politici contro inermi deve essere condannato e combattuto, senza indulgere in sfumature od esitazioni. Auspica, dunque, che su questo punto la posizione italiana e l'eventuale accordo sulla base delle proposte del Panel siano entrambi forti e recisi. Conclude osservando come la riforma dell'ONU debba anche essere letta tenendo conto dei complessi rivolgimenti politici che, solo per citare un esempio, stanno conducendo India, Brasile e Sud Africa a comporre una sorta di G3 alternativo al G8.

Ribadendo dunque la piena adesione alle proposte avanzate dal Relatore e, più in generale, agli atteggiamenti tenuti dal Governo rispetto alle proposte di riforma, precisa che sui temi fondamentali della convivenza tra Stati quale è quello del terrorismo e su un'ottica di attenzione per le mutazioni geopolitiche delle relazioni internazionali non si debba abbassare mai la soglia d'attenzione.

Il sottosegretario BETTAMIO interviene per svolgere qualche considerazione aggiuntiva sulla posizione del Governo rispetto alle prospettive di riforma delle Nazioni Unite. Ritiene innanzitutto che si debba tener conto di una crisi di rappresentatività in seno al Consiglio di Sicurezza ribadita, peraltro, anche a livello di aree regionali. Inoltre non mancano Paesi che per diverse ragioni guardano all'ONU con una sorta di implicita riserva mentale o tacita disaffezione. In questo scenario, il tentativo da parte dei quattro candidati di ottenere seggi permanenti in Consiglio di Sicurezza sembra orientato a portare dalla propria parte i Paesi appartenenti alle singole aree geografiche rispetto alle quali essi si pongono come potenze egemoniche. Non mancano, tuttavia, ipotesi che mirano a non amplificare l'effetto di divisione sotteso alle differenti visioni sulle proposte di riforma del Consiglio di Sicurezza. Infatti, da parte di alcune fasce della *membership*, pare diffondersi l'ipotesi di concentrarsi sugli altri contenuti della proposta di riforma del *Panel* sui quali vi è un ampio consenso e sottoporre ad un'ulteriore riflessione le prospettive di riforma del Consiglio di Sicurezza. È in questa prospettiva che l'Italia valuterà i passi da compiersi, anche nei prossimi giorni, in cui a New York si svolgeranno riunioni informali volte a fare il punto sulla situazione.

Il senatore FORLANI (*UDC*) rileva preliminarmente come l'ONU si ponga al centro di un costante dibattito che, di recente, ne ha investito la capacità a farsi carico del ruolo di foro dominante del multilateralismo.

Agli inizi di questo ventunesimo secolo vi è stata una netta impennata unilateralista che ora appare in parte regredire. D'altro canto non solo a livello ideologico ma anche a livello politico alle difficoltà del multilateralismo non pare si possa rispondere prescindendo da un'ottica di coinvolgimento di più volontà statali nelle grandi decisioni politiche che incidono sulla sorte di sempre più vaste aree del globo. Ricorda, in proposito, da un lato la complessità delle sfide costituite dall'AIDS, dal proliferare del terrorismo, dall'arretramento nello sviluppo economico e sociale di intere zone del Mondo; dall'altro la complessità delle risposte che l'ONU ha saputo dare o, viceversa, ha mancato di fornire a fronte delle grandi crisi umanitarie, militari e politiche dell'Iraq, dei Balcani, del Ruanda e, nel passato, di molti altri Paesi dell'Africa e dello stesso medio Oriente. A suo giudizio, le prospettive di riforma sono cruciali non appena si riconosca che le Nazioni Unite hanno sì svolto un ruolo cruciale durante il processo di decolonizzazione nel corso della guerra fredda, ma la loro azione appare in crisi dopo il 1989.

Ribadisce come, alla luce di questi rilievi, la riforma di organi e politiche delle Nazioni Unite debba perseguire l'obiettivo di rilanciare un forte soggetto politico multilaterale che sia un foro di composizione degli interessi e dei conflitti. In particolare, gli appare condivisibile il complesso dalle raccomandazioni svolte dal *Panel* sul ricorso alla forza come, del resto, fondata è la consapevolezza di dover limitare i rischi di paralisi del Consiglio di Sicurezza direttamente connessi con l'effettività dell'azione delle Nazioni Unite. È proprio per questo – conclude l'oratore – che in punto di riforma del Consiglio di Sicurezza l'ipotesi «B» sembra oggettivamente più adatta a risolvere i problemi di azione e legittimazione dell'ONU. In particolare essa sembra capace di instaurare un nesso con gli interessi di cui si fanno portatori non solo l'Unione Europea ma tutte le organizzazioni regionali di area.

Il senatore PELLICINI (AN) nel dichiarare il proprio convinto sostegno alla proposta di relazione avanzata dal senatore Pianeta, si dice convinto che l'attenzione al fenomeno del terrorismo sulla quale si è già soffermato il collega Morselli, appare quanto mai rilevante. Ricorda, infatti, come vi sia il rischio di indebite ed illegittime confusioni tra atti di terrorismo e fenomeni impropriamente ricondotti sotto il *nomen* di resistenza. Osserva, infatti, come il concetto giuridicamente rilevante, sia da un punto di vista di diritto internazionale che di diritto interno, di resistenza è sorto con chiari confini durante il periodo dell'occupazione nazista in varie parti dell'Europa. In particolare, precisa come la Francia guidata dal Generale De Gaulle fosse riconosciuta quale forza belligerante da parte degli stessi nazisti, a dimostrazione che la lotta per l'indipendenza di un Paese ha confini del tutto diversi da quelli del terrorismo che, invece, va condannato in modo fermo e combattuto come una delle grandi minacce del secolo con tutti gli organi e gli strumenti di cui le Nazioni Unite possono valersi.

Il senatore ANDREOTTI (*Aut*) precisa che, pur avendo egli in passato più volte osservato come fosse irrealistica la prospettiva di una riforma del Consiglio di Sicurezza secondo schemi di aree regionali e continentali, alcuni recenti colloqui informali gli hanno fatto comprendere come la sensibilità verso queste logiche vada relativamente accrescendosi, almeno nell'ambito del continente africano. Ribadisce, tuttavia, come ancora molti dubbi si profilino sul diffondersi di una tale ottica tra i Paesi asiatici. Ritiene poi condivisibile analizzare a fondo il problema definitorio del fenomeno terroristico, anche in relazione allo stesso modo in cui si conducono le operazioni militari rispetto alle quali le regole della Convenzione di Ginevra hanno sofferto perdite di effettività già dai tempi dei bombardamenti di massa su Coventry e Dresda.

In terzo luogo, ricorda come un grosso problema sia quello del seguito politico e giuridico alle risoluzioni adottate dalle Nazioni Unite che spesso, come nel caso del medio Oriente e dell'occupazione del Golan, sono rimaste disapplicate. Da un punto di vista pragmatico continua a ritenere che la posizione italiana debba tendere a precludere modifiche nella formazione degli organi delle Nazioni Unite politicamente inadeguate e che non contribuiscano alla governabilità dell'ONU. Tra l'altro egli ritiene che l'attenzione debba essere costantemente rivolta anche alla posizione statunitense che, da sempre, appare tiepida nei confronti dell'azione e delle decisioni ONU sin dai tempi immediatamente successivi alla fondazione, per mano del Presidente Wilson, della Società delle Nazioni.

Anche il presidente PROVERA rivolge il proprio apprezzamento sui contenuti della proposta di relazione illustrata dal relatore Pianetta, e osserva come si debba prestare attenzione a cambiare la natura di un soggetto, come le Nazioni Unite, che pur avendo nel passato fallito nella risoluzione di gravi crisi, ha dimostrato anche di saper svolgere un ruolo importante in frangenti ugualmente drammatici e controversi. D'altra parte, gli appare evidente da un lato una sorta di obsolescenza dell'ONU e, dall'altro, un forte bisogno di multilateralismo anche da parte degli stessi Stati Uniti. Circa l'uso della forza come problema fortemente connesso al ricorso all'autodifesa preventiva, ritiene che ci si debba soffermare su tre distinti problemi. In primo luogo, si pone la questione della rapidità di decisione delle Nazioni Unite di fronte all'urgenza delle crisi e all'improvviso prospettarsi di gravi rischi di catastrofi umanitarie o di pericoli per Stati sovrani. In secondo luogo va esaminato il problema della credibilità nella dissuasione, il che implica di scongiurare la mancata applicazione delle risoluzioni ONU. In terzo luogo, si colloca il grande tema dell'efficacia nell'azione sotto egida ONU. A suo avviso quest'ultima problematica rinvia alla mancanza di una forza militare propria delle Nazioni Unite.

Conclusivamente, si sofferma anch'egli sull'opportunità di ponderare attentamente il problema della tutela dei diritti umani considerando che, dietro il programma di una assoluta necessità di intervenire a difenderli

si cela il rischio di distorsioni che conducano ad intervenire anche quando gli interessi in campo utilizzano la violazione dei diritti umani come un mero pretesto.

Replica agli intervenuti il relatore PIANETTA (*FI*) ringraziando innanzitutto i colleghi e il Rappresentante del Governo per il contributo fornito al dibattito. Ricorda quindi il prezioso confronto che si è svolto il 1° marzo nella sede dell'Ufficio di Presidenza con il Presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il Ministro Ping.

L'obsolescenza delle regole che reggono il funzionamento delle Nazioni Unite è sotto gli occhi di tutti. A fronte delle disfunzioni e delle manchevolezze appaiono coraggiose e sostanzialmente condivisibili le proposte avanzate nel rapporto degli esperti. Tra queste richiama in particolare l'introduzione di una precisa definizione del terrorismo e la specificazione delle condizioni che autorizzano l'uso della forza. Per parte sua richiama nuovamente l'attenzione sull'importanza della tutela dei diritti umani; una questione non solo morale o filosofica, ma che costituisce il riferimento essenziale che deve illuminare sempre, e in modo stringente, il comportamento delle Nazioni Unite.

Alla luce di queste considerazioni dichiara di condividere le valutazioni fornite dal Rappresentante del Governo circa la necessità di evitare che la questione della riforma della composizione del Consiglio di sicurezza – questione sulla quale permangono divergenze profonde nella comunità internazionale – finisca per pregiudicare la soluzione della più complessiva riforma dello statuto e delle istituzioni delle Nazioni Unite oggetto invece di un'ampia condivisione.

Il presidente PROVERA, verificata la sussistenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di relazione in titolo, conferendo mandato al relatore a riferire all'Assemblea.

La Commissione accoglie tale proposta all'unanimità.

La seduta termina alle ore 16,30.

RELAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO SULLA MATERIA DI COMPETENZA: «PROSPETTIVE DI RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE ALLA LUCE DEL RAPPORTO DEL *HIGH LEVEL PANEL*, PREDISPOSTA DAL RELATORE E ACCOLTA DALLA COMMISSIONE

Premessa

Alla riforma delle Nazioni Unite la Commissione affari esteri ha dedicato un particolare interesse, volgendo innanzitutto la sua attenzione sulla risoluzione approvata dal Parlamento europeo nelle relazioni con l'UE e ONU (16 e 17 marzo 2004), anche attraverso un confronto con il Presidente della Commissione esteri del Parlamento europeo e altri componenti di quella Commissione (18 gennaio 2005). Una delegazione della Commissione ha partecipato, nel settembre 2004, alla 59^a sessione dell'Assemblea generale dell'ONU. Ciò ha permesso di maturare una compiuta visione dello stato del dibattito in materia, esposta nella seduta del 28 settembre e oggetto di un confronto con il Ministro degli esteri Frattini il giorno seguente (29 settembre). La Commissione ha quindi concentrato la sua attenzione sul rapporto elaborato dal Panel di esperti nominati dal Segretario generale dell'ONU, all'esame del quale ha dedicato le sedute del 18, 19 gennaio e quella del 26 gennaio 2005 nel corso della quale il Ministro Fini ha svolto sue comunicazioni. Nella sede dell'Ufficio di Presidenza si è svolto poi, il 1^o marzo, un prezioso confronto con il Presidente dell'Assemblea Generale dell'ONU, Ping. A conclusione di questo dibattito la Commissione, il 26 marzo, ha approvato la presente relazione che si sottopone all'esame dell'Assemblea.

1. Il rapporto dell'High level Panel

«Spero che questo rapporto sia letto da tutti, sia discusso perché è urgente che i governi decidano sulle raccomandazioni in esso contenute»: sono le parole di accompagnamento del Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan che ribadisce la necessità per le nazioni, di raggiungere nuovi consensi nel cammino comune dell'umanità.

Il rapporto è il risultato del lavoro svolto dall'*High level Panel*, costituito da 16 personalità e che ha operato sotto la presidenza dell'ex Primo Ministro thailandese Anand Panyarachun.

Il *Panel*, la cui formazione fu preannunciata da Kofi Annan durante la settimana ministeriale delle Nazioni Unite del settembre 2003, ha lavorato per circa un anno, consultando nel mondo fondazioni, governi, parlamenti, università e accademie, centri di politica internazionale e di economia – è stato anche a Roma nel maggio 2004 – e ha consegnato il rapporto sul finire del 2004.

Il mandato non era di formulare politiche o di definire il ruolo delle Nazioni Unite per casi specifici, ma di sviluppare raccomandazioni e di proporre misure pratiche per assicurare azioni collettive basate su una analisi rigorosa delle minacce alla pace e alla sicurezza. Ha dovuto altresì identificare chiaramente il contributo dell'azione collettiva e raccomandare i cambiamenti necessari per assicurare una efficace azione a livello multilaterale; ha inoltre esaminato gli aspetti istituzionali e le questioni economiche e sociali che hanno influenza diretta sulle minacce alla pace e alla sicurezza.

Il Segretario Generale, entro il marzo 2005, sulla base di questo rapporto, presenterà una propria relazione che offrirà un contributo alla definizione dell'agenda e delle relative decisioni che potranno essere prese in occasione dello speciale *summit* delle Nazioni Unite che si svolgerà a New York nel settembre 2005 in occasione del 60° anno della loro fondazione.

Il rapporto individua innanzitutto le minacce che si oppongono alla pace e alla sicurezza dei popoli, propone modalità per prevenire e combattere queste minacce, e presenta altresì proposte per il rinnovamento organizzativo delle Nazioni Unite – di cui denuncia anche inefficienze che si sono verificate negli anni. Tuttavia le stesse Nazioni Unite rappresentano la «indispensabile casa comune della intera famiglia umana» come sono state definite dai *leader* mondiali nella dichiarazione del millennio.

Il rapporto parte dalla constatazione che sessanta anni or sono l'ONU è stato fondato in uno spirito di speranza, successivamente alla fine della seconda guerra mondiale, con il fine di evitare il ripetersi di quegli orrori (il Giappone, la Germania e l'Italia si sono facilmente integrate nella famiglia delle nazioni e oggi offrono il secondo, il terzo e il sesto contributo finanziario dell'ONU).

La decolonizzazione ha successivamente trasformato le Nazioni Unite e si è passati da 51 agli attuali 191 membri. Tra l'altro, dalla metà degli anni '60 i paesi in via di sviluppo costituiscono la maggioranza dell'Assemblea Generale.

Molti parametri su cui impostare l'azione ed il funzionamento delle istituzioni delle Nazioni Unite sono altresì mutati; ad esempio l'aspettativa di vita mediamente nei paesi in via di sviluppo in questi ultimi 40 anni è cresciuta di 20 anni.

Ma a dispetto del progresso in tutte le sue forme, larga parte del mondo è rimasta in condizioni di povertà, dilaniata da guerre interne e non.

Il rapporto conferma che sviluppo e sicurezza rappresentano un legame inscindibile. Oltre un miliardo di persone ancora oggi non ha accesso all'acqua potabile; 3 milioni muoiono ogni anno per malattie correlate ad acqua non potabile; 14 milioni – tra cui 6 milioni di bambini – ogni anno muoiono per fame; 842 milioni sono denutriti; 30 milioni, in Africa, sono affetti da HIV/AIDS.

Se non si inverte la tendenza, povertà e HIV/AIDS porteranno al collasso alcuni paesi africani.

Insieme alla decolonizzazione, la contrapposizione tra blocchi nella logica bipolare ed il controllo della capacità distruttiva della tecnologia nucleare ha caratterizzato il ruolo delle Nazioni Unite per 45 anni attraverso la cosiddetta guerra fredda.

La fine di quest'ultima sembrò aprire aspettative positive confortate operativamente dalle convergenze cui si giunse nel 1990 per le operazioni di liberazione del Kuwait.

Ma presto i fallimenti delle NU di fronte ai genocidi del Ruanda e della Bosnia e la mancata soluzione dei conflitti regionali israelo-palestinese e del Kashmir hanno eroso la fiducia e la capacità di operare.

Gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 hanno determinato tra l'altro una rinnovata volontà e tensione collettiva alla ricerca del bene primario della sicurezza.

La risoluzione di paternità francese del 12 settembre 2001, approvata all'unanimità dal Consiglio di Sicurezza, condannava gli attacchi e schiudeva le porte all'azione militare degli Stati Uniti contro il regime dei talebani.

L'Assemblea Generale lo stesso giorno condannava il terrorismo e gli attacchi terroristici.

Il 28 settembre il Consiglio di Sicurezza adottava la risoluzione 1373 che impegna gli stati membri a svolgere specifiche azioni per combattere il terrorismo.

Dopo gli accordi di Bonn le NU hanno anche promosso il governo *ad interim* in Afghanistan per la pace e la ricostruzione di quel paese. Tuttavia, lo spirito e i propositi di coesione, solo alcuni mesi dopo, si sono erosi con le divisioni circa l'intervento militare USA in Iraq.

Peraltro gli attacchi dell'11 settembre 2001 hanno rivelato che gli Stati e le istituzioni preposte alla sicurezza collettiva e al mantenimento della pace hanno fallito anche in relazione agli avvenuti cambiamenti e alla natura delle minacce.

Nuove minacce, crimine organizzato transnazionale, tecnologie che possono diventare strumenti di aggressione hanno determinato un diffuso clima di insicurezza.

MINACCE SENZA FRONTIERE

Il rapporto afferma che le minacce oggi valicano i confini territoriali e sono tra loro strettamente correlate: la minaccia ad uno diviene minaccia per tutti.

Ad esempio la Banca Mondiale stima che gli attacchi terroristici dell'11 settembre hanno incrementato di 10 milioni il numero di persone che vivono in povertà ed il costo economico mondiale supera gli 80 miliardi di dollari.

Come pure l'incapacità degli Stati più poveri di contenere le epidemie può farle propagare rapidamente in ragione della rapidità e quantità dei passeggeri che utilizzano i voli aerei.

E ancora, la proliferazione nucleare offre la possibilità a terroristi di ottenere materiali e tecnologie nucleari.

Le malattie, la degradazione dell'ambiente e le guerre si alimentano l'un l'altra e incrementano la povertà e la violenza civile. La povertà di un paese è strettamente collegata con la probabilità di una guerra civile. Il crimine transnazionale è elemento che facilita molte fra le più serie minacce alla pace e alla sicurezza internazionale.

La corruzione, i traffici illeciti e il riciclaggio di denaro sporco contribuiscono a rendere debole uno Stato, impedendo la crescita economica e minando il suo sviluppo democratico.

La conclusione di queste considerazioni è che nessuno Stato può, con le sole proprie forze, rendersi invulnerabile alle minacce di oggi; ogni Stato necessita della cooperazione degli altri Stati.

Pertanto, gli Stati oggi hanno l'interesse a realizzare un sistema di sicurezza collettiva e a cooperare in ragione delle minacce sopra ricordate.

Perché un sistema collettivo di sicurezza sia credibile e sostenibile esso deve essere effettivo, efficiente e giusto.

L'obiettivo del rapporto è quello di offrire raccomandazioni che una volta applicate possano consentire il miglioramento dell'attuale sistema multilaterale.

Spesso le NU ed i suoi Stati membri hanno risposto in maniera discriminata alle minacce alla sicurezza internazionale, contribuendo così a rendere più debole e meno credibile lo stesso sistema.

A questo riguardo il genocidio dell'aprile/luglio del '94 in Ruanda rappresenta un esempio. Infatti solamente sei settimane dopo l'inizio dei fatti è stata autorizzata una missione ONU, quando però ormai tutto era finito; solo il 31 maggio il Segretario Generale ha presentato un rapporto al Consiglio di Sicurezza sui massacri e le uccisioni esprimendo dubbi circa il fatto che costituissero un genocidio.

Il rapporto evidenzia un comportamento analogo nel caso delle massicce violazioni del diritto nella regione del Darfur nel Sudan.

Il rapporto ribadisce pertanto che le istituzioni che presiedono alla sicurezza collettiva, quando affermano che le minacce ad uno costituiscono una minaccia per tutti, devono operare di conseguenza, senza alcuna discriminazione.

POVERTÀ, MALATTIE INFETTIVE, DEGRADO AMBIENTALE

In questo capitolo il rapporto ribadisce che la prima sfida per la sicurezza è la sconfitta della povertà, delle malattie infettive, del degrado ambientale.

Ogni anno almeno 11 milioni di bambini muoiono per malattie curabili e mezzo milione di donne muoiono durante il parto.

L'incremento della povertà accompagna e genera un aumento della iniquità e quando la povertà è accompagnata da disuguaglianze etniche o regionali, origina a sua volta la possibilità di dar luogo a violenza civile.

Nell'Africa sub-sahariana contrariamente a quello che è accaduto in termini generali, l'aspettativa di vita dal 1990 ad oggi si è ridotta da 50 a 46 anni.

In Africa ci sono undici milioni di orfani a causa dell'HIV/AIDS;

8,5 milioni di nuovi casi di tubercolosi comportano due milioni di morti all'anno;

l'OMS stima che nei prossimi 15 anni ci siano 150 milioni di nuovi casi di tubercolosi e 36 milioni di morti;

per il degrado ambientale di più di due milioni di persone sono state coinvolte in disastri ambientali nell'ultima decade;

il rapporto denuncia che non sussistano modalità coerenti ed integrate per affrontare le minacce della povertà, delle malattie e del degrado ambientale.

Recentemente i *summit* mondiali di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile e di Montreal relativi ai finanziamenti per lo sviluppo hanno proposto ambiziosi programmi per ridurre la povertà, per incrementare la sicurezza alimentare, per la crescita economica e la salvaguardia ambientale.

Ma il rapporto sottolinea che né gli Stati né le istituzioni internazionali sono ad oggi organizzati per fronteggiare i problemi dello sviluppo in modo coerente ed integrato, non frammentario. Le strutture della *governance* globale economica e sociale risultano drammaticamente inadeguate.

Di qui alcune raccomandazioni mosse dal rapporto del *Panel*, nel ribadimento degli obiettivi e degli impegni assunti da 147 capi di Stato o di governo e da 189 Stati membri con l'adozione della *Dichiarazione del Millennio* l'8 settembre 2000, circa lo sradicamento della povertà, la crescita economica, la promozione di uno sviluppo sostenibile. Obiettivi verso cui tutti gli Stati dovrebbero impegnarsi strenuamente.

Pertanto:

– i Paesi donatori il cui aiuto allo sviluppo si collochi al di sotto dello 0,7 per cento del prodotto interno lordo, dovrebbero stabilire i tempi per raggiungere tale obiettivo;

– l'Organizzazione Mondiale per il Commercio dovrebbe concludere entro il 2006 i profili negoziali conseguenti a Doha relativi allo sviluppo;

– i Paesi creditori e le istituzioni finanziarie internazionali dovrebbero sorreggere i Paesi maggiormente indebitati con un maggiore alleggerimento del debito, l'allungamento dei tempi di restituzione e miglior accesso al mercato globale;

– sebbene le risorse internazionali devolute alla lotta contro l'AIDS siano aumentate da 250 milioni di dollari nel 1996 a 2,8 miliardi nel 2002, l'ammontare necessario per contrastare la pandemia supera i 10 miliardi di dollari l'anno. Presso i Paesi colpiti, la politica ha il dovere di mobilitare risorse e sensibilizzare la società civile e il settore privato per l'arginamento della malattia;

– il Consiglio di Sicurezza dovrebbe tenere una speciale sessione sull'AIDS quale minaccia per la pace e la sicurezza internazionali, approfondendo gli effetti della sua diffusione sugli Stati e le società e definendo una strategia di lungo periodo;

– i donatori internazionali, in collaborazione stretta con le autorità nazionali e le organizzazioni della società civile locale, dovrebbero assumere una rinnovata, più ampia iniziativa globale per ricostruire i sistemi sanitari pubblici, nazionali e locali, nei Paesi in via di sviluppo;

– per migliorare prevenzione e monitoraggio, lo specifico *network* di allerta e risposta globale presso l'Organizzazione Mondiale della Sanità dovrebbe disporre di maggiori risorse;

– in materia ambientale, gli Stati dovrebbero incentivare lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile e porre gradualmente fine a forme nocive per l'ambiente;

– gli Stati dovrebbero valutare attentamente il divario tra le previsioni del Protocollo di Kyoto della Convenzione sui cambiamenti climatici e la sua effettiva *performance*, impegnandosi a riconsiderare in modo complessivo il tema dell'effetto serra e del riscaldamento globale del pianeta nonché avviando un negoziato per definire una nuova strategia a lungo termine per ridurre tali fenomeni, tale da proiettarsi oltre il termine (2012) contemplato dal Protocollo di Kyoto;

– le NU e le istituzioni finanziarie dovrebbero offrire più assistenza agli stati che sono particolarmente predisposti e vulnerabili ai disastri naturali e che sono particolarmente destabilizzanti come quelli che sono accaduti ad Haiti nel 2004. L'Associazione meteorologica mondiale ha stimato che adeguati investimenti ridurrebbero drasticamente il numero dei morti dovuto ai disastri naturali. Queste affermazioni, è da notare, sono drammaticamente vere alla luce di quello che è accaduto il 26 dicembre 2004 nel sud-est asiatico per il fenomeno dello tsunami.

CONFLITTI TRA STATI ED INTERNI AGLI STATI

Sebbene si siano ridotti rispetto al passato, le minacce di guerre tra Stati non sono scomparse.

Le irrisolte dispute regionali nel sud e nel nord-est dell'Asia e nel Medio Oriente continuano ad essere una minaccia per la pace e la sicurezza internazionale.

L'instabilità in Iraq e in Palestina ha acceso gli estremismi in parti del mondo musulmano e dell'occidente.

Dopo la fine della guerra fredda le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza sono passate mediamente da 15 a 60 all'anno.

Prima del 1989 il numero di sanzioni applicate dal Consiglio di Sicurezza era mediamente di due all'anno.

Sono successivamente passate a 14 ed hanno fatto riferimento ad argomenti quali la protezione dei diritti umani, il ritorno a governi democratici, la fine dell'ostilità e delle aggressioni, il rispetto degli accordi di pace, il contrasto al terrorismo.

Il Consiglio di Sicurezza ha adottato cioè sanzioni in misura più frequente.

Esse hanno talora fallito, quando non adeguatamente 'mirate' o chiare negli scopi, non sorrette dall'interesse strategico degli Stati potenza, intersecanti profili umanitari emergenziali, o infine non attuate per incapacità degli Stati. Da ultimo, la questione irachena nel 2003 ha evidenziato da un lato una non scontata 'centralità' del Consiglio di Sicurezza quale fonte di legittimazione dell'uso della forza, dall'altro elementi di difficoltà nello svolgimento di tale ruolo.

Quanto ai conflitti interni agli Stati, essi hanno punteggiato gli anni Novanta, e pur oggi diminuiti di numero, hanno lasciato ben viva l'immagine del fallimento delle Nazioni Unite nel far cessare pulizie etniche e genocidi.

Da una parte infatti l'incremento dell'attività delle NU nelle guerre civili è coinciso con la riduzione del numero di questi conflitti che a partire dal 1992, è stata pari al 40% (vedasi grafico a pag. 33 del rapporto).

Negli ultimi 15 anni, l'azione delle NU ed il supporto economico ha consentito di porre termine a guerre civili più che nei due precedenti secoli. Ma è sempre pur vera l'immagine del fallimento delle NU: basti ricordare il fallimento e le disastrose conseguenze in Angola e in Ruanda: in quest'ultimo paese si sono stimate ottocentomila vittime e l'instabilità del paese ha contribuito a determinare le successive guerre nella Repubblica democratica del Congo, dove sono stati stimati 3,3 milioni di morti.

In un'altra area, quella dei Balcani, la paralisi del Consiglio di Sicurezza in Kosovo ha invece portato la Nato a *baipassare* le stesse NU.

Anche per questi riguardi, il rapporto del *Panel* muove talune raccomandazioni:

– il Consiglio di Sicurezza dovrebbe esser pronto a far uso della sua autorità richiamandosi allo Statuto di Roma ed investire dei casi di crimini contro l'umanità o di violazione del diritto di guerra la Corte penale;

– le Nazioni Unite dovrebbero lavorare con autorità nazionali, istituzioni finanziarie internazionali, organizzazioni della società civile, set-

tore privato, per predisporre norme circa il controllo delle risorse naturali di Paesi a rischio di conflitto o che ne emergano (si pensi, ad esempio, ad Angola, Sierra Leone, Repubblica Democratica del Congo);

– le Nazioni Unite dovrebbero accrescere la collaborazione ed avvalersi dell'esperienza delle organizzazioni regionali (quali l'Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa, l'Unione Africana, l'Organizzazione degli Stati Americani) per la determinazione di *standards* normativi guida per l'azione preventiva, in materia di diritti delle minoranze o protezione di governi democraticamente eletti avverso colpi di Stato;

– gli Stati dovrebbero concludere negoziati su accordi cogenti per debellare il traffico illecito di armi leggere nonché, per le armi convenzionali, ottemperare agli obblighi di dichiarazione previsti per il Registro delle Nazioni Unite sulle armi convenzionali (e sulle inadempienze, il Segretario Generale dovrebbe riferire annualmente in Assemblea Generale ed in Consiglio di Sicurezza);

– le Nazioni Unite dovrebbero sviluppare ed affinare i propri strumenti di «*early warning*» e di capacità di mediazione, anche sviluppando un proprio *team* specializzato di mediatori (con una più serrata integrazione inoltre con i mediatori nazionali e le organizzazioni regionali o non governative coinvolte nella risoluzione del conflitto);

– sono da incoraggiare più ampie consultazioni e un maggiore coinvolgimento nei processi di pace, le voci della società civile, e in particolare delle donne che frequentemente sono state disattese durante i negoziati;

– sono da incoraggiare le parti di un conflitto alla richiesta di dispiegamento preventivo di forze internazionali di *peace-keeping*.

ARMI NUCLEARI RADIOLOGICHE CHIMICHE E BIOLOGICHE

La proliferazione di armamenti nucleari costituisce una minaccia alla sicurezza. Se solo otto Stati sono oggi, secondo quanto si conosce, detentori di arsenali nucleari, pure almeno sessanta Stati detengono o stanno realizzando energia nucleare e reattori, e di questi quaranta almeno hanno l'infrastruttura scientifica ed industriale atta a produrre armi nucleari in un lasso di tempo relativamente breve.

In tale contesto è l'intero regime giuridico della non proliferazione a mostrare segni di fragilità, per inottemperanza ad obblighi in esso previsti, per ritiro o minaccia di ritiro di Stati dal Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (del 1968), per i mutamenti nel generale scenario della sicurezza e per la diffusione della tecnologia. Occorre agire affinché non si registri una erosione irreversibile di quel regime, affrontando inoltre il problema delle scorte di materiale nucleare e radioattivo (suscettibili di trafugamento a fini illeciti).

Anche le armi radiologiche costituiscono una minaccia, ancorché più di destabilizzazione (per il pubblico allarme, per la necessità di evacuare e decontaminare aree) che di distruzione. Distruttive sono invece le armi

chimiche – relativamente alle quali una specifica Convenzione ha avuto sinora flebile attuazione, se del materiale da distruggere (entro il 2012) solo una esigua parte è stato soppresso – e biologiche (si pensi alla ricina, rinvenuta in alcune trame terroristiche, che non ha antidoto e letale per gli uomini in quantità irrisorie). L'ubiquità dei materiali per ottenere tali tipi di armi e la relativamente agevole loro trasformazione rende particolarmente inquietante siffatta minaccia (si consideri, ad esempio, che un attacco con solo un grammo di vaiolo impiegato quale arma potrebbe causare alcune decine di migliaia di morti violente).

Per fronteggiare tale situazione, si richiede – rileva il rapporto del *Panel* – un'azione in più direzioni. In particolare:

– gli Stati debbono onorare il loro impegno sotto l'articolo 6 del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari («ciascuna parte si impegna a concludere in buona fede trattative su misure efficaci per una prossima cessazione della corsa agli armamenti nucleari e per il disarmo nucleare, come pure un trattato sul disarmo generale e completo sotto stretto ed efficace controllo internazionale»), assumendo concrete misure di specifica attuazione;

– gli Stati dovrebbero ribadire il loro impegno a non usare armi nucleari contro Stati che ne sono sprovvisti, sì da diminuire la percezione di un rischio di aggressione nucleare;

– Stati Uniti e Federazione di Russia, così come gli Stati dotati di armamenti nucleari e gli Stati che non sono parte del Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari, dovrebbero impegnarsi a ridurre in modo concreto il rischio di incidenti ed occasioni di scontro accidentali;

– i negoziati per risolvere i conflitti regionali dovrebbero includere misure di *confidence-building* anche per i profili qui considerati. In Medio Oriente e Sud Asia dovrebbero essere avviati negoziati per giungere all'instaurazione di zone franche da armi nucleari;

– gli Stati che non sono parte del Trattato sulla non proliferazione dovrebbero comunque impegnarsi in tale direzione, in modo concreto con la ratifica del Trattato per il bando degli esperimenti nucleari (*Comprehensive Nuclear Ban Treaty*) e con negoziati per giungere a un trattato di eliminazione del materiale fissile (sì da giungere alla cessazione della produzione di materiale altamente arricchito). Tutti gli Stati detentori di armi chimiche dovrebbero accelerare la distruzione di tali armamenti sì da ultimarla entro il termine concordato del 2012;

– gli Stati parti della Convenzione sulle armi biologiche dovrebbero senza indugio negoziare un protocollo per una verifica credibile, coinvolgendo l'industria della biotecnologia;

– i controlli della IAEA (*International Atomic Energy Agency*) dovrebbero sempre attenersi ai più stringenti criteri definiti nel *Model additional Protocol* (ratificato sinora solo da un terzo degli Stati parte del Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari) e il Consiglio di sicurezza dovrebbe essere pronto ad agire, in caso si prospetti un non adempimento di tali *standards*;

– la IAEA dovrebbe essere posta nella condizione di agire come garante, per quanto riguarda la provvista di materiale fissile a fini nucleari civili. Nel frattempo, gli Stati dovrebbero istituire volontariamente una moratoria per un tempo determinato, circa la costruzione di ogni ulteriore strumento volto all'arricchimento o al riprocessamento del materiale fissile;

– nonostante il Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari preveda il diritto al ritiro dal trattato, gli Stati dovrebbero essere indotti a non agire in tal modo, e la notizia del ritiro dal trattato dovrebbe innescare una immediata verifica della sua conformità al regime del trattato stesso, se necessario dietro mandato del Consiglio di sicurezza;

– la «Iniziativa sulla riduzione della minaccia globale» (che facilita la riduzione delle riserve di uranio arricchito e lo sviluppo di reattori compatibili con l'esigenza della non proliferazione) dovrebbe essere attuata in cinque anni anziché i dieci previsti;

– gli Stati parti della Convenzione sulle armi biologiche dovrebbero negoziare un nuovo Protocollo sulla bio-sicurezza al fine di classificare gli agenti biologici pericolosi e stabilire *standards* internazionali vincolanti per l'esportazione di quegli elementi;

– forme di raccordo e coordinamento dovrebbero essere intraprese onde migliorare le difese della salute pubblica innanzi a malattie infettive.

TERRORISMO

Il terrorismo mina i valori che rappresentano il cuore della Carta delle NU: rispetto dei diritti umani, rispetto delle regole delle leggi, rispetto del ruolo della forza per proteggere la popolazione civile, la tolleranza tra popoli e nazioni, la pacifica risoluzione dei conflitti.

Il terrorismo prospera dove vige la disparità, l'umiliazione, la povertà, l'oppressione politica, l'estremismo e l'abuso sui diritti umani; inoltre prospera nel contesto dei conflitti regionali, dell'occupazione straniera, e approfitta della debolezza dello Stato a mantenere l'ordine e a far rispettare le leggi.

Due nuove dinamiche caratterizzano la minaccia del terrorismo.

Al-Quaida è la prima come rete armata globale che ha una capacità estremamente sofisticata.

Al-Quaida ha attaccato più di dieci Stati in quattro continenti negli ultimi cinque anni, dimostrando che pone una minaccia universale agli Stati membri dell'ONU e alla stessa organizzazione delle NU che, secondo la stessa Al-Quaida, rappresenta un nemico e il maggior ostacolo per il raggiungimento dei propri fini.

La seconda dinamica è costituita dal fatto che i terroristi perseguono eccidi di massa. Il tema delle armi nucleari, radiologiche, chimiche e biologiche non può essere disgiunto da quello del terrorismo, che chiede pertanto di essere fronteggiato con una strategia comprensiva, che investa le cause o gli elementi agevolanti (dall'oppressione dei diritti alla povertà e

disoccupazione; dal crimine organizzato al collasso dell'entità Stato), fermo restando peraltro il rispetto delle libertà civili.

La strategia operativa deve essere in grado di poter capovolgere le cause e le facilitazioni che determinano il terrorismo e pertanto si deve dar luogo alla promozione sociale e dei diritti politici, anche di forme democratiche, allo sviluppo del lavoro e dell'occupazione, a contrastare il crimine organizzato, a ridurre la povertà e a prevenire il collasso dell'entità Stato.

Inoltre è necessario contrastare l'estremismo e l'intolleranza attraverso l'educazione e lo svolgimento di pubblici dibattiti.

Lo sviluppo rappresenta lo strumento principale per combattere il terrorismo; il tutto, ribadisce il rapporto, nel quadro del rispetto delle libertà e dei diritti umani, del consolidamento delle strutture dello Stato, del controllo dei materiali pericolosi e del rafforzamento della sanità pubblica.

In questa prospettiva, è da rafforzare la capacità degli Stati di prevenire il reclutamento su base terroristica e le azioni terroriste.

Le raccomandazioni formulate dal rapporto del *Panel* sono:

- gli Stati che non l'abbiano fatto, dovrebbero sottoscrivere tutte le dodici Convenzioni internazionali contro il terrorismo e assumere le misure raccomandate in sede internazionale, relative ai canali finanziari del terrorismo;

- il Comitato per il controterrorismo, istituito dalla risoluzione del Consiglio di Sicurezza 1373 del 2001, dovrebbe attivarsi per la revisione delle liste dei soggetti e istituzioni sospetti, laddove essi affermino di esservi erroneamente inseriti;

- il Comitato per il controterrorismo dovrebbe essere investito dal Consiglio di Sicurezza della funzione di ausilio per l'instaurazione di un'assistenza bilaterale tra Stati al fine di lotta contro il terrorismo;

- il Consiglio di Sicurezza dovrebbe definire un programma di sanzioni predeterminate innanzi all'inadempimento da parte degli Stati degli obblighi previsti dalle Convenzioni contro il terrorismo;

- dovrebbe giungersi presso le Nazioni Unite ad una unitaria convenzione contro il terrorismo. Sinora tale Convenzione non è stata conseguita per le difficoltà di definire il fenomeno del terrorismo stesso, che per taluni dovrebbe includere altresì l'uso da parte degli Stati di forze armate contro civili o escludere l'azione di popoli sotto occupazione straniera, facenti ricorso al diritto di resistenza. Secondo il rapporto, peraltro nulla può giustificare l'assunzione quale bersaglio e l'uccisione di civili. Su questa base, la definizione di terrorismo dovrebbe includere alcuni elementi quali: *a)* il riconoscimento, nel preambolo, che l'uso della forza da parte di uno Stato contro civili è regolato dalle Convenzioni di Ginevra e da altri strumenti e, se su rilevante scala, costituisce un crimine di guerra per le persone coinvolte o un crimine contro l'umanità; *b)* ribadimento che gli atti ricadenti sotto le dodici Convenzioni antiterrorismo sono atti di terrorismo, da dichiarare criminali ai sensi della legge internazionale, e che il terrorismo in tempi di conflitto armato è proibito dalle conven-

zioni e protocolli di Ginevra; *c*) far riferimento alle definizioni della Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo e alla risoluzione 1566/04 del Consiglio di Sicurezza; *d*) descrizione del terrorismo come «ogni azione – oltre alle azioni già contemplate dalle convenzioni esistenti sui diversi aspetti del terrorismo o dalle convenzioni di Ginevra o dalla risoluzione n. 1566 del 2004 del Consiglio di Sicurezza – che miri a causare morte o lesioni corporali di civili o non combattenti, quando il fine di tale atto, per la sua natura o il contesto in cui è compiuto, è di intimidire una popolazione o di costringere un governo o una organizzazione internazionale ad agire in un determinato modo».

CRIMINE ORGANIZZATO TRANSNAZIONALE

Il crimine organizzato transnazionale è una minaccia per gli Stati e la società, sgretola la sicurezza dell'umana convivenza e gli impegni fondamentali degli Stati al rispetto della legge e dell'ordine.

Combattere il Crimine organizzato transnazionale permette di conseguire un duplice scopo:

ridurre la minaccia all'indebolimento dello Stato e della sicurezza delle convivenza civile ed inoltre costituisce la base necessaria per prevenire e risolvere i conflitti interni, combattere la diffusione delle armi e prevenire il terrorismo.

Il tema della sicurezza, della prevenzione dei conflitti interni, della lotta alla diffusione delle armi, della prevenzione del terrorismo, della lotta contro l'AIDS, interseca quello altresì del crimine organizzato transnazionale.

Si stima che organizzazioni criminali siffatte guadagnino dalla loro principale fonte di guadagno, il traffico di droga, un ammontare tra 300 e 500 miliardi di dollari ogni anno.

Gli Stati e le organizzazioni internazionali hanno reagito troppo lentamente alla minaccia del crimine organizzato e alla corruzione. La cooperazione tra Stati e il coordinamento tra agenzie internazionali sono stati insufficienti, così come inadeguati gli sforzi condotti da molti Stati.

Il crimine organizzato sempre più opera attraverso *networks* flessibili piuttosto che rigide e formali gerarchie, sino a giungere a connessioni reticolari tra gruppi.

Il rapporto raccomanda:

– gli Stati dovrebbero sottoscrivere e ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale del 2000 e i suoi tre protocolli nonché la Convenzione contro la corruzione del 2003 (sinora più della metà degli Stati membri delle Nazioni Unite non le hanno ancora sottoscritte o ratificate);

– gli Stati dovrebbero stabilire un'autorità centrale per facilitare lo scambio di informazioni e prove tra le autorità giudiziarie nazionali, la

mutua assistenza tra le autorità di pubblica accusa e l'attuazione delle estradizioni;

– dovrebbe essere negoziata una convenzione internazionale complessiva contro il riciclaggio del denaro sporco;

– gli Stati membri dovrebbero sottoscrivere e ratificare il protocollo per prevenire, sopprimere e punire il traffico di esseri umani che rappresenta il più nefando dei crimini. Le Nazioni Unite devono promuovere azioni di protezione e supporto alle vittime del *trafficking* nel paese di origine, transito e destinazione.

2. *Strumenti e politiche*

IL RUOLO DELLE SANZIONI

Quando il Consiglio di sicurezza impone sanzioni (incluso il bando delle armi), dovrebbe stabilire meccanismi di monitoraggio e assicurare una capacità di investigazione di alta qualità (anche con adeguate risorse finanziarie);

– i comitati per le sanzioni istituiti dal Consiglio di Sicurezza dovrebbero ricevere mandato a sviluppare procedure e parametri per assistere gli Stati nell'attuazione delle sanzioni nonché per aggiornare gli elenchi dei soggetti alle sanzioni;

– il Segretariato generale dovrebbe disporre di strumenti adeguati per trasmettere al Consiglio di Sicurezza analisi accurate circa la miglior formula sanzionatoria e la relativa attuazione;

– i donatori dovrebbero destinare più risorse al rafforzamento della capacità legale, amministrativa, di polizia e di controllo delle frontiere ai fini dell'attuazione delle sanzioni (incluso il miglioramento dell'interdizione del traffico aereo in zone di conflitto);

– il Consiglio di Sicurezza dovrebbe imporre sanzioni ulteriori contro coloro che commerciano con i Paesi oggetto di embargo, in caso di accertate e continuative violazioni;

– il Segretariato generale, in collaborazione con il Consiglio di Sicurezza, dovrebbe assicurare che un appropriato meccanismo di verifica operi sulle sanzioni di carattere amministrativo;

– i comitati per le sanzioni dovrebbero migliorare le procedure per assicurare esenzioni di carattere umanitario e ad ogni modo calibrare l'impatto delle sanzioni sotto il profilo umanitario.

L'USO DELLA FORZA

1. *Esterna*

La Carta delle Nazioni Unite afferma che l'uso della forza può essere necessario per «prevenire e rimuovere la minaccia alla pace e per sopprimere atti o aggressioni che mettano in pericolo la pace».

Inoltre la Carta delle Nazioni Unite proibisce agli Stati membri l'uso o la minaccia della forza contro chiunque, con due sole eccezioni:

l'autodifesa in applicazione dell'Articolo 51 e la messa in atto di misure militari autorizzate dal Consiglio di Sicurezza in base al Capitolo 7 in risposta ad una minaccia per la pace.

Nei primi 44 anni di esistenza delle Nazioni Unite, Stati membri hanno spesso violato queste regole e hanno usato la forza militare centinaia di volte, con il Consiglio di Sicurezza paralizzato.

Con la fine della guerra fredda, vi è stata una crescita a favore di un sistema internazionale governato da regole e leggi.

Le questioni più difficili da affrontare nell'applicazione della Carta sorgono quando uno Stato reclami il diritto di colpire preventivamente per autodifesa, come reazione a una minaccia non immediata e imminente ma ritenuta reale (ad esempio, l'acquisizione con intenti ostili della capacità di fabbricare armamenti nucleari), o quando uno Stato paia rappresentare una minaccia reale o potenziale per altri Paesi suoi confinanti, o quando la minaccia sia interna, rivolta ai cittadini di un Paese.

Nel caso in cui il Consiglio ritenga necessario mantenere o riportare la pace e la sicurezza internazionali agendo sotto il Capitolo VII, esso può legittimamente approvare, anche preventivamente, qualunque azione coercitiva, incluso il ricorso alla forza militare. Ammessa la legittimità dell'azione, possono tuttavia sorgere controversie riguardo all'opportunità o meno di compierla.

La questione è: può uno Stato, senza andare davanti al Consiglio di Sicurezza, avere il diritto di agire anticipando una autodifesa, non di fronte ad una imminente e prossima minaccia, ma preventivamente di fronte ad una minaccia non imminente e non prossima?

Chi risponde affermativamente argomenta che la potenzialità della minaccia (esempio terroristi armati con armi nucleari) è così grande che non ci deve essere il rischio di aspettare che diventi imminente.

La risposta del rapporto è che se ci sono buoni argomenti per una azione militare preventiva, essi devono essere sottoposti al Consiglio di Sicurezza che può autorizzare l'azione.

Se ciò non avviene, per definizione, ci sarà tempo per mettere in atto altre strategie quali azioni di persuasione, negoziati, azioni di contenimento e per poter considerare anche una possibili azione militare.

Il *Panel* non è pertanto favorevole a una riscrittura dell'Articolo 51 o ad una sua reinterpretazione.

Le ragioni per le quali gli Stati baipassano il Consiglio di Sicurezza è la mancanza di fiducia nella qualità e obiettività delle decisioni prese; spesso sono state inconsistenti, poco persuasive e poco rispondenti alle necessità reali dello Stato e della sicurezza delle persone.

Ma la soluzione non è quella di ridurre l'importanza e la rilevanza del Consiglio di sicurezza, ma piuttosto di riformarlo in modo che possa svolgere l'attività meglio che in passato.

Il rapporto del *Panel* propone per questo riguardo, circa le decisioni da prendere sull'autorizzazione all'impiego della forza militare, cinque linee guida:

1 – la gravità della minaccia (il danno minacciato nei confronti di uno Stato o della sicurezza è sufficientemente chiaro e serio da giustificare ragionevolmente l'uso della forza militare? Nel caso di minacce interne, si tratta di genocidi o altre uccisioni su larga scala, pulizie etniche o serie violazioni delle leggi umanitarie internazionali che siano in corso o imminenti?);

2 – giusto obiettivo (posto che lo scopo primario dell'azione militare è la prevenzione della minaccia, quali altri motivi potrebbero sussistere?);

3 – ultima risorsa (sono state esaminate e considerate inattuabili tutte le opzioni non militari?);

4 – mezzi proporzionati (l'intervento militare proposto si può considerare proporzionato come forza, durata e intensità alla minaccia in questione?);

5 – valutazione delle conseguenze (è ragionevole supporre che le conseguenze dell'uso delle armi non sarebbero peggiori di quelle derivanti dall'inazione?).

2. Interna

La Carta non è chiara come dovrebbe essere per situazioni interne di un paese dove avvengono atrocità di massa. Per questo riguardo le Nazioni Unite hanno riportato gravi insuccessi in un passato recente, in Somalia, Bosnia ed Erzegovina, Ruanda, Kosovo, Darfur. Se la Carta, pur «riaffermando la fiducia nei diritti umani fondamentali», vieta di intervenire in questioni che riguardino la giurisdizione interna di un Paese, la Convenzione sul genocidio ha stabilito ch'esso costituisce sempre una minaccia alla sicurezza internazionale, tale da comportare, quindi, un intervento del Consiglio di Sicurezza. L'accento si sposta così dall'immunità degli Stati sovrani e dal non intervento, alla responsabilità degli Stati circa la protezione delle loro popolazioni.

Innanzitutto a tale complessivo scenario, il rapporto del *Panel* rileva:

– l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite non deve essere modificato né diversamente interpretato, né in senso estensivo (sì da consentire misure preventive verso minacce non imminenti) né in senso restrittivo (sì da limitare la reazione solo ad attacchi in corso);

– il Consiglio di Sicurezza ha piena autorità, sotto il capitolo VII della Carta, per far fronte all'intero spettro di minacce alla sicurezza che oggi si pongono. Il punto centrale non è trovare alternative al Consiglio di Sicurezza bensì migliorarne il funzionamento;

– è da guardare con favore all'emersione di una norma internazionale secondo cui vi sia una responsabilità internazionale collettiva a fini di

protezione – esercitabile dal Consiglio di Sicurezza, in caso estremo con l'autorizzazione di misure militari – innanzi a genocidi o uccisioni su larga scala, pulizie etniche ed altri gravi violazioni del diritto umanitario, che i governi abbiano mostrato di non potere o volere prevenire;

– in caso di discussione in Consiglio di Sicurezza circa l'adozione di misure che prevedano l'uso della forza, esso dovrebbe condurre la sua valutazione secondo le cinque linee guida innanzi ricordate, le quali dovrebbero essere inserite nelle risoluzioni dichiarative del Consiglio di Sicurezza e dell'Assemblea Generale e dovrebbero essere sottoscritte anche dagli Stati che non fanno parte del Consiglio di Sicurezza.

Il sistema collettivo di sicurezza dipende non solo dalla legalità delle decisioni, ma anche dalla comune percezione della loro legittimità basata su giuste ragioni sia morali che legali.

Le decisioni del Consiglio di Sicurezza di autorizzare l'uso della forza devono essere adottate sulla base delle linee guida concordate, considerando non solo se la forza possa essere usata legalmente, ma se in coscienza e buon senso è utile che possa essere utilizzata, in modo da massimizzare su queste decisioni il consenso internazionale e rendere minima la possibilità di baipassare il Consiglio di Sicurezza da parte degli Stati membri.

MANTENIMENTO E INSTAURAZIONE DELLA PACE

Quando il Consiglio di Sicurezza assume la decisione di autorizzare l'uso della forza rimane la questione circa le capacità che sono a sua disposizione di dare seguito operativo alle suddette decisioni.

Tendenzialmente le discussioni, non senza una qualche confusione, relative alle necessarie capacità, fanno riferimento rispettivamente al Capitolo 6 per le operazioni di *peace-keeping* basate sul consenso, e al Capitolo 7 per le missioni di *peace-enforcement*, basate sulla coercizione.

Esiste una distinzione tra le operazioni per le quali l'uso della forza è parte integrante delle missioni rispetto a quelle operazioni per le quali esiste una ragionevole aspettativa a non usare la forza.

Perlopiù il Consiglio di Sicurezza quando autorizza, dà il mandato in base al Capitolo 7, in modo da avere la completa certezza che la missione possa risponderne anche con la forza, se necessario.

Le operazioni di mantenimento o instaurazione della pace (*peace-keeping* o *peace-enforcement*) – le une e le altre, nella recente prassi, autorizzate dal Consiglio di Sicurezza *sub* Capitolo VII – costituiscono un ulteriore profilo, fondamentale ma talora critico, dell'azione collettiva a tutela della sicurezza (sul finire del 2004, vi sono più di 60.000 *peace-keepers*, dispiegati in sedici missioni di pace nel mondo).

Essenziali sono per la missione di pace (che può trovarsi ad operare in un ambiente ostile o segnato da atrocità di massa) un mandato chiaro,

appropriato e ben compreso nonché la disponibilità di risorse. Adeguata (e spesso pretermessa) attenzione debbono ricevere i problemi (dalla smobilitazione dei combattenti al loro reinserimento nella vita civile) della transizione post-conflitto. Né le Nazioni Unite né la comunità internazionale intesa in senso più ampio sembrano oggi attrezzate per coadiuvare al massimo un Paese che cerchi di ricostruire la pace.

Il rapporto sottolinea l'importanza di incrementare il *peace-keeping* e il *peace-enforcement* quali strumenti di sicurezza collettiva.

Una tendenza a compiere missioni di mantenimento della pace basate su scala regionale o subregionale si è andata sviluppando dalla metà degli anni Novanta. Questa prospettiva può essere di ausilio alle Nazioni Unite e stimolare il Consiglio di Sicurezza e le organizzazioni regionali a lavorare in collaborazione l'uno con le altre.

Per tali complessivi profili, il rapporto del *Panel* muove i seguenti auspici:

- gli Stati dovrebbero sforzarsi di rendere le loro capacità compatibili con il dispiegamento di forze in operazioni di pace;
- gli Stati dovrebbero sostenere appieno gli sforzi del Dipartimento per il *peace-keeping* istituito presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite, volti a migliorare l'efficienza ed efficacia del dispiegamento effettivo di forze;
- gli Stati con capacità militari avanzate dovrebbero approntare (come intrapreso, in modo apprezzabile, dall'Unione europea) creare battaglioni a rapida impiegabilità ed autosufficienti come rinforzo alle missioni delle Nazioni Unite, a disposizione di queste;
- le missioni dovrebbero disporre di truppe adeguate per agire da strumento di deterrenza e di difesa verso forze ostili;
- le Nazioni Unite dovrebbero avere un corpo (di 50-100 persone) di ufficiali di polizia anziani e *managers* per l'organizzazione delle componenti di polizia delle operazioni di pace.

RICOSTRUZIONE DELLA PACE DOPO I CONFLITTI

Le risorse spese per completare il processo e gli accordi di pace e la ricostruzione della pace è uno dei migliori investimenti per prevenire i conflitti, anche perché gli Stati che hanno avuto una guerra civile offrono un alto rischio di ripeterla.

Le operazioni di *peace-keeping* falliscono quando le risorse e le strategie non sono commisurate agli obiettivi, come si è verificato ad esempio in Ruanda e in Sierra Leone. Bisogna imparare la lezione.

In questo senso il Segretario Generale deve raccomandare al Consiglio di Sicurezza di autorizzare l'invio di truppe sufficienti.

Le Nazioni Unite devono avere a disposizione un corpo di polizia con ufficiali senior e *managers* (50/100 persone) che possano organizzare e sviluppare le operazioni.

È necessario un organismo intergovernativo dedicato al *peace-building* tale da monitorare il paese a rischio e assicurare azioni concrete, nonché i necessari finanziamenti per sostenere la pace.

Come pure è necessaria la presenza di rappresentanti speciali che abbiano l'autorità di guidare e coordinare le modalità operative con la disposizione delle necessarie risorse.

La smobilitazione dei combattenti è il fattore che determina il successo delle operazioni di pace e pertanto il Consiglio di Sicurezza e l'Assemblea Generale devono assegnare i fondi necessari.

Questi programmi non raggiungono l'obiettivo se non si mettono a disposizione le risorse per l'integrazione e la riabilitazione.

Come pure è fondamentale la ricostituzione delle istituzioni attraverso negoziati con la società civile atti a stabilire un quadro di riferimento consensuale al fine di governare nell'ambito di regole e leggi.

PROTEZIONE DEI CIVILI

Gli accordi umanitari internazionali definiscono gli standard minimi da applicare nei conflitti armati per la protezione dei civili, soprattutto quelli più vulnerabili e in particolare donne, bambini e rifugiati.

Gli Stati membri devono firmare, ratificare e applicare i trattati relativi alla protezione dei civili quali la Convenzione sul genocidio, la Convenzione di Ginevra, lo Statuto di Roma e la Convenzione per i rifugiati.

È necessaria la piena applicazione della risoluzione 1265/99 per la protezione dei civili e i componenti la commissione dei diritti umani devono ricevere esplicito mandato e le necessarie risorse per investigare e estendere rapporti sulla violazione dei diritti umani, in particolare contro le donne e i bambini.

È necessario rafforzare lo staff delle Nazioni Unite con una direzione per la sicurezza ed un servizio che si rapporti direttamente al Segretario generale.

3. *Le Nazioni Unite per il XXI secolo: gli organi e le istituzioni*

L'Assemblea Generale ha perso di vitalità e sovente non è in grado di focalizzare i problemi. Il Consiglio di Sicurezza necessita di più credibilità, legittimazione e rappresentatività e non ha messo a frutto le possibilità di collaborazione con le organizzazioni regionali.

La Commissione dei diritti umani soffre di deficit di legittimazione. Sono necessarie nuove impostazioni istituzionali, economiche e sociali.

È necessaria una maggiore professionalità e una migliore organizzazione per segretariato in grado di svolgere azioni più coordinate.

Queste le necessità più urgenti individuate dal *Panel*.

ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea generale è l'unico forum nel quale si può costruire e rinvigorire il consenso.

Gli Stati membri hanno l'opportunità per promuovere e costruire un nuovo consenso per una più effettiva sicurezza collettiva.

L'Assemblea è affetta da dibattiti ripetitive e dalla produzione di molte risoluzioni che sono anch'esse ripetitive, oscure e inapplicabili e che conseguentemente sminuiscono la credibilità delle Nazioni Unite.

A questo scopo dovrebbero essere rinnovati gli sforzi per porre l'Assemblea Generale in grado di adempiere alle sue funzioni di principale organo deliberante delle Nazioni Unite. Per questo, sono necessari una migliore concettualizzazione e uno snellimento dell'agenda dei temi da trattare, tale da riflettere i problemi attuali che la comunità internazionale si trova ad affrontare. La creazione di comitati più ristretti e più rigidamente dedicati ai singoli problemi potrebbe rendere più incisive le risoluzioni da proporre all'intera Assemblea. E poiché la società civile e le organizzazioni non governative possono offrire prospettive e conoscenze nuove sulle istanze globali e di conseguenza, è importante stabilire con esse un migliore meccanismo di confronto.

CONSIGLIO DI SICUREZZA

Una responsabilità primaria riguardo al mantenimento della pace e della sicurezza spetta peraltro al Consiglio di Sicurezza. Esso fu creato non come organo rappresentativo ma come organo responsabile e dotato della capacità di agire per prevenire ed eliminare le minacce.

Ai cinque membri permanenti fu attribuito il diritto di veto, ma anche la particolare responsabilità di promuovere la sicurezza globale.

Con il tempo le minacce e le sfide alla sicurezza collettiva sono mutate, al pari della distribuzione di poteri fra i Paesi membri, ma il Consiglio non è cambiato altrettanto velocemente.

Le risoluzioni adottate non sono state sempre accompagnate dal realismo, dalle risorse e dalla determinazione politica, essenziali per ottenere risultati. E se con la fine della guerra fredda, l'efficienza del Consiglio è migliorata, pure in molti casi esso non ha agito con equità né con la do-

vuta efficacia di fronte a genocidi o altre atrocità, con nocumento grave della propria credibilità.

Qualunque riforma, dunque, deve tendere a un accrescimento in efficacia e credibilità del Consiglio di Sicurezza e soprattutto della sua capacità di reagire di fronte alle minacce.

Rimane fermo che di là delle mende registrate nella sua attività, è il Consiglio di Sicurezza l'organo delle Nazioni Unite più capace di organizzare un'azione e rispondere rapidamente alle nuove minacce.

Nel rapporto del Panel si ritiene che la riforma della composizione del Consiglio di Sicurezza dovrebbe basarsi sui seguenti principi:

- il Consiglio dovrebbe (in accordo con l'articolo 23 della Carta) accrescere il coinvolgimento nel *decision-making* dei Paesi maggiori contributori alle Nazioni Unite dal punto di vista finanziario, militare e diplomatico - specie in termini di contribuzione finanziaria, di partecipazione alle operazioni di pace, di contribuzione alle attività volontarie delle Nazioni Unite nelle aree della sicurezza e dello sviluppo e nelle attività diplomatiche di supporto. Per i Paesi più sviluppati, la destinazione all'aiuto pubblico per lo sviluppo di risorse pari allo 0,7 per cento del prodotto nazionale lordo dovrebbe esser considerato un importante criterio di contribuzione;

- sono da coinvolgere nel processo decisionale i Paesi più rappresentativi di una più ampia *membership*, in particolare del mondo in via di sviluppo;

- la riforma dovrebbe non ostacolare l'efficacia del Consiglio, piuttosto accrescerne la natura democratica e la responsabilità.

Una decisione sull'allargamento del Consiglio che soddisfi questi criteri è oggi una necessità, secondo il rapporto del *Panel*, che prospetta due possibili opzioni o modelli

Sia il modello A che il modello B prevedono una distribuzione dei seggi tra quattro principali aree identificate come Africa, Asia e Pacifico, Europa e Americhe.

Il modello A è il seguente:

Aree regionali	Numero di Stati	Seggi permanenti (assegnati attualmente)	Nuovi seggi permanenti proposti	Seggi biennali (non rinnovabili)	Totale
Africa	53	0	2	4	6
Asia and Pacifico	56	1	2	3	6
Europa	47	3	1	2	6
Americhe	35	1	1	4	6
Totali modello A	191	5	6	13	24

Secondo tale prima proposta, pertanto, si avrebbero - divisi tra le aree regionali - sei nuovi seggi permanenti (senza diritto di veto) e tredici nuovi seggi non permanenti per un periodo di due anni (non rinnovabili).

Il modello B proposto è invece il seguente:

Aree regionali	Numero di Stati	Seggi permanenti (assegnati attualmente)	Nuovi seggi permanenti proposti	Seggi biennali (non rinnovabili)	Totale
Africa	53	0	2	4	6
Asia and Pacifico	56	1	2	3	6
Europa	47	3	2	1	6
Americhe	35	1	2	3	6
Totali modello B	191	5	8	11	24

Secondo tale seconda proposta, non si avrebbero nuovi seggi permanenti. Vi sarebbero bensì: una nuova categoria di otto seggi, con un mandato di quattro anni, rinnovabile; undici nuovi seggi con un mandato di due anni, non rinnovabile.

In entrambi i modelli, non è prevista l'abolizione del diritto di veto. È però evitata una estensione di esso a nuovi titolari. Il diritto di veto risulta oggi anacronistico e non adatto per una istituzione in epoca democratica e dovrebbe essere limitato a casi di vitale importanza. Il rapporto raccomanda di non fare uso del diritto di veto in caso di genocidio e di violazione dei diritti umani.

Il rapporto propone altresì l'introduzione di un sistema di «voto indicativo» per mezzo del quale i membri del Consiglio possano richiedere una indicazione pubblica delle posizioni assunte sulle decisioni del Consiglio.

L'Assemblea Generale, per incoraggiare gli Stati membri a contribuire in maggior misura alla pace e alla sicurezza, dovrebbe effettuare delle consultazioni regionali ed eleggere per i seggi permanenti o di più lunga durata in Consiglio di Sicurezza, i tre Stati che per ogni area regionale contribuiscano maggiormente in termini finanziari o di partecipazione alle missioni di pace.

Quale sia la riforma della composizione del Consiglio prescelta, una revisione dovrebbe esser condotta nel 2020, accompagnata da una valutazione in termini di efficacia dei contributi offerti dai membri permanenti e non.

Da ultimo è auspicato che il processo per migliorare la trasparenza e la responsabilità del Consiglio sia debitamente formalizzato.

Il rapporto del *Panel* investe ulteriori profili organizzativi ed istituzionali, in particolare per:

COMMISSIONE PER IL PEACE-BUILDING

Il Consiglio di sicurezza dovrebbe nominare una *Commissione per il peace-building*, con il compito di identificare i Paesi a rischio di collasso e di organizzare, in accordo con i governi nazionali, un'attiva forma di pre-

venzione e di assistenza nonché di coadiuvare la comunità internazionale nella gestione dei periodi di transizione che fanno seguito ai conflitti.

Il rapporto evidenzia delle linee guida sulla configurazione e sulle modalità operative raccomandando in particolare la presenza di rappresentanti del Consiglio di Sicurezza dell'ECOSOC, del Fondo Monetario, della Banca Mondiale, dei principali paesi donatori, al fine di rendere efficace l'assistenza ai paesi in transizione verso la pace.

Il supporto alla Commissione dovrà essere garantito da un apposito ufficio presso il Segretariato generale.

ORGANIZZAZIONI REGIONALI

La recente esperienza ha dimostrato che le Organizzazioni regionali possono essere parte vitale del sistema multilaterale.

Riguardo alle *organizzazioni regionali*, è auspicabile la loro cooperazione con le Nazioni Unite, formalizzata in accordi (che coprono profili quali lo scambio di informazioni, l'addestramento del personale, ecc.) ed entro le coordinate dello *Standby Arrangements System* delle Nazioni Unite. In ogni caso, per operazioni di pace su scala regionale, dovrebbe essere richiesta un'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza. Dovrebbe essere profuso uno sforzo finanziario per sostenere un processo (per un decennio) in Africa di formazione di capacità regionali e subregionali di *peace-building*.

Negli anni recenti la NATO ha svolto operazioni di peace-keeping nella propria area. Ciò viene considerata positivamente come pure il fatto che dette attività dovranno essere autorizzata dal Consiglio di Sicurezza.

Deve essere pure incoraggiata la funzione di addestramento da parte della NATO.

È da notare come esempio concreto di questa politica di rapporti tra Nazioni Unite e Organizzazioni regionali, la dichiarazione congiunta tra ONU E UE sulla gestione delle crisi firmata a New York il 21 settembre 2003.

CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIALE

La pace e la sicurezza non possono essere disgiunte dallo sviluppo economico e sociale.

Molte organizzazioni economiche e sociali operano e decidono fuori dalla organizzazione delle NU; inoltre la Carta delle NU permette la creazioni di agenzie specializzate:

questo fa sì che il ruolo di coordinamento del Consiglio economico e sociale dell'ONU sia ridotto.

ECOSOC deve ritornare ad essere il centro decisionale internazionale in materia di commercio e finanza.

A questo fine si rende necessario che ECOSOC occupi una posizione di leadership in termini analitici e normativi; è inoltre necessario chiarire le modalità con le quali gli stati definiscono in modo aperto e trasparente gli obiettivi di sviluppo.

ECOSOC deve diventare un forum per coordinare lo sviluppo.

COMMISSIONE SUI DIRITTI UMANI

Benché uno degli scopi principali delle Nazioni Unite riaffermata solennemente nelle Dichiarazioni del Millennio sia la protezione dei diritti umani, negli ultimi tempi la capacità della *Commissione sui Diritti Umani* di portare avanti questo compito ha perso di credibilità e professionalità (e taluni Stati, per nulla fautori dei diritti umani, ne hanno voluto far parte più che altro per ripararsi dalle critiche). Una riforma è quindi necessaria: tutti i Paesi dovrebbero entrare a far parte della Commissione; essi dovrebbero designare a capo delle proprie delegazioni figure di spicco e con provata esperienza nel campo; la Commissione dovrebbe avere il supporto di un consiglio consultivo o di un comitato di esperti. Ancora, l'*Alto Commissario per i diritti umani* dovrebbe redigere un rapporto annuale sulla situazione dei diritti umani ovunque nel mondo e sull'attuazione delle disposizioni delle relative risoluzioni del Consiglio di Sicurezza.

Il Consiglio di Sicurezza dovrebbe coinvolgere più attivamente l'Alto Commissariato nelle proprie deliberazioni compresi i mandati per le operazioni di pace.

CREAZIONE DI UN POSTO DI VICESEGRETARIO PER LA PACE E LA SICUREZZA

Riguardo al Segretariato Generale, è auspicata la creazione di un ulteriore posto di vicesegretario generale, con attribuzione di responsabilità per la pace e la sicurezza. Un ufficio di questo tipo dovrebbe essere altamente operativo e rispondere al compito di razionalizzare e rendere più efficaci le funzioni burocratiche esistenti. Il Segretariato Generale dovrebbe inoltre disporre di risorse adeguate alle funzioni e per gestire uno staff altamente professionale con flessibilità.

4. Alcune conclusioni della Commissione

a) Le politiche e gli strumenti

Appare opportuno preliminarmente soffermarsi su tre aspetti che il rapporto del *Panel* esamina con grande efficacia e che si rilevano di stringente attualità: gli strumenti e le strutture di lotta al terrorismo in una dimensione multinazionale e globale; i presupposti per il ricorso all'uso

della forza; il problema dell'ingerenza umanitaria in relazione al processo decisionale in seno allo stesso Consiglio di sicurezza.

La minaccia del terrorismo che assume dimensione transnazionale è esemplificata dall'organizzazione di Al-Quaeda, capace di agire sul territorio di dieci nazioni in quattro continenti. La stessa configurazione di *network* terroristico che sfugge alla definizione di soggetto internazionale o nazionale come inteso in precedenza, trova poi radici nelle altre grandi minacce planetarie del millennio: la povertà, le malattie infettive, lo sviluppo diseguale delle aree del pianeta, l'oppressione delle libertà civili e la violazione dei diritti umani.

Il *Panel* dunque propone una risposta integrata alla sfida terroristica e la misura più complessa che merita una rielaborazione consiste nella raccomandazione di un programma di sanzioni predeterminato nei confronti degli Stati che non adempiano agli obblighi previsti dalle Convenzioni antiterrorismo (Par. 156). Tale raccomandazione reca in sé la forza per affrontare in modo coeso il fenomeno delle reti terroristiche, ma al contempo ripropone il rischio di esplicitare a livello di soggettività statale la responsabilità della difesa delle comunità dalla stessa minaccia terroristica. Non si può poi mancare di riflettere su un problema che si colloca a monte di questi: quello della definizione del fenomeno terrorismo. La questione definitoria (Parr. 157-164) conduce a tenere in conto l'altra raccomandazione del *Panel*: quella di giungere alla sottoscrizione di una Convenzione unitaria contro il terrorismo.

Queste puntuali misure che l'*High level Panel* elenca come prioritarie, paiono da sostenersi nella consapevolezza delle delicate problematiche che esse suscitano. Tra l'altro, va fortemente supportata l'ottica della prevenzione al reclutamento dei *network* come elemento guida di una politica globale antiterrorismo che sposti il fuoco della sfida appunto dalla reazione alla prevenzione.

Vi è poi la questione spinosa dell'uso della forza (Parr. 183 e ss). Le direttive guida del *Panel* per ipotizzare ulteriori casi di utilizzo della forza si riferisce a tre casi: verso una minaccia non ancora risoltasi in un'offesa diretta ad uno Stato da parte di un altro; a tutela dei cittadini di un paese i cui diritti sono minacciati dal loro stesso Stato; e, infine, al paradigmatico problema della autodifesa preventiva.

Si tratta delle tre spinose evenienze in cui il sistema di ricorso alla forza previsto dalla Carta delle Nazioni Unite spesso non si è dimostrato capace di agire alla luce dei principi contenuti nell'art. 51 della Carta e nell'intero Capo VII relativo all'azione militare deliberata dal Consiglio di sicurezza. È evidente che su questo punto nodale delle relazioni internazionali, si scontano spesso differenti punti di vista e logiche diverse. È opportuno ricordare che la storia delle Nazioni Unite ha insegnato che la loro paralisi dà luogo al riemergere di poteri suppletivi spesso accolti con ancor maggiore scetticismo da chi rifiuta un uso della forza più diffuso ed esteso. In altri casi, come quello ruandese, il rifiuto *tout court* dell'ingerenza umanitaria può generare uno stallo dalle conseguenze catastrofiche.

La soluzione del *Panel* appare assai ragionevole quando insiste nel tentativo di razionalizzare i criteri con cui dirigere il processo decisionale da parte del Consiglio di sicurezza: proporzionalità, residualità dell'intervento militare; analisi delle sue prevedibili conseguenze, gravità delle minacce; principio del giusto obiettivo. Ulteriori riflessioni devono però investire anche la speranza che una tale linea guida di intervento riformatore non sia solo giusta eticamente, ma che sia realisticamente condivisibile dei Paesi membri rappresentati in Assemblea Generale e, soprattutto, dai *Permanent-five*.

Anche su questo secondo punto, dunque, è opportuno prendere atto della giusta soluzione di incanalare i criteri guida del processo decisionale senza tentare l'improbabile via della riforma dell'art. 51 della Carta (Par. 192).

La più puntuale tipizzazione dei casi i cui ricorrere all'uso della forza ancor prima che ardua da mettere a punto, appare difficilmente concretizzabile. Inoltre, il rapporto del *Panel* non nega, sul punto specifico, la centralità della riforma della composizione del Consiglio di sicurezza; essa rappresenta una questione quantomai interdipendente a quella dell'uso della forza.

Sul piano della tutela effettiva dei diritti umani, infine, si colloca la terza sfida su cui il *Panel* fornisce risposte cui la Commissione attribuisce particolare rilievo.

Recenti contributi teorici anche provenienti dalla dottrina statunitense, si sono ampiamente diffusi sul problema della tutela dei diritti umani, dei mezzi per renderla effettiva e della diretta interdipendenza con il processo decisionale per l'adozione dei poteri sanzionatori delle Nazioni Unite e la costruzione di una responsabilità statale e soprannazionale per la sicurezza dei cittadini.

Il punto è se le Nazioni Unite possano intendersi come «la nostra agenzia per l'applicazione dei diritti», chiamata, tra l'altro, a organizzare i soccorsi e gli aiuti in presenza di crisi umanitarie.

Quando uno Stato fallisce nei confronti dei suoi cittadini si pone il quesito se debba esistere una qualche entità soprannazionale il cui obiettivo fondamentale sia di prestare loro soccorso. Come lo Stato ha il dovere di proteggere i consociati dall'essere uccisi da qualunque persona, o gruppo di persone, così si deve considerare se e in quali circostanze sia lecito un «intervento umanitario» e se le Nazioni Unite siano legittimate a conferirgli copertura giuridica e politica.

Sotto questo profilo, il rapporto del *Panel* si pone in un giusto e condivisibile contesto. L'ottica è quella del superamento della dicotomia tra principio di non ingerenza e generale responsabilità internazionale per l'inerzia contro le *gross violations* dei diritti umani (Parr. 199 e ss. relativi alla *mission* di protezione degli individui).

Il rapporto auspica l'emersione di una norma internazionale di tipo consuetudinario che postuli una responsabilità internazionale collettiva alla protezione dell'individuo da genocidi, pulizie etniche, eccidi di massa ed altre fattispecie tipiche (Par. 203, significativamente previsto nella

parte relativa all'uso della forza in reazione alle violazioni dei diritti umani).

Garante dell'effettività di quella norma dovrebbe rimanere pur sempre il Consiglio di Sicurezza in via sussidiaria qualora i Governi non siano intervenuti. La dottrina internazionalistica ha sottolineato sin dall'inizio degli anni '90 che una più effettiva tutela dei diritti umani in sede ONU si può perseguire con il duplice strumento di una nuova interpretazione degli strumenti giuridici già esistenti e, in altre occasioni, semplicemente con una corretta applicazione di regole spesso eluse o disapplicate.

Il *Panel* riserva la reazione contro le violazioni dei diritti umani in sede ONU alla decisione del Consiglio di sicurezza e pone l'accento, ancora una volta, sulla problematica trasversale del suo funzionamento. D'altra parte ipotizza che il processo decisionale sia sempre fondato su quella griglia di criteri affrontati in generale per il ricorso all'uso della forza in base alle disposizioni del Capo VII della Carta delle Nazioni Unite. Ciò riapre il dibattito, tra l'altro, sulle proposte da più parti avanzate di potenziare i poteri degli organi di controllo (Sul punto della Commissione sui diritti umani cfr. par. 282-291).

Nel rapporto i diritti umani occupano un posto di rilievo, non solo in relazione agli aspetti istituzionali veri e propri – concernenti cioè la riforma della Commissione Diritti Umani delle Nazioni Unite (CDU) – ma soprattutto nella loro qualità di «tematiche orizzontali», comuni all'intero spettro della riforma. I diritti umani e le connesse questioni umanitarie sono disseminati in importanti punti nodali del rapporto. In primo luogo l'attuale sistema delle Nazioni Unite è giudicato inadeguato proprio per non aver saputo evitare numerosi disastri umanitari (par.36): «*Collective security institutions have proved particularly poor at meeting the challenge posed by large-scale, gross human rights abuses and genocide*».

Costituisce quindi un esplicito riconoscimento della posizione privilegiata dei diritti umani l'assunzione, da parte dello H.L.P., del noto concetto della responsabilità di proteggere («*responsibility to protect*»), fino a sancire. Come già detto, il diritto di ingerenza anche con l'uso della forza (par.203).

Altrettanto rilevante appare poi l'invito a limitare l'uso del diritto di veto da parte dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza (CdS) per non bloccare le indispensabili decisioni che quest'ultimo è chiamato ad adottare – prospettato nel rapporto – riguarda soltanto due casi, ed entrambi si riferiscono ai diritti umani (par.256): «*Permanent members, [should] refrain from the use of the veto in cases of genocide and large-scale human rights abuse*».

Inoltre, l'affermazione, dopo aver condannato nel modo più assoluto il terrorismo, che tutti gli strumenti per combatterlo debbano rimanere nell'alveo del rispetto delle libertà politiche e dei diritti umani (par.148c): «*Development of better instruments for global counter-terrorism cooperation, all within a legal framework that is respectful of civil liberties and human rights*»), fa parte di una impostazione più generale che colloca

la salvaguardia dei diritti umani come un evidente limite all'esercizio della stessa sovranità statale.

Di particolare pregnanza appare poi la nozione di «sicurezza umana» («*human security*»), che è presente in molte parti del testo dello H.L.P., rivoluziona il concetto di sicurezza come sancito dall'attuale Carta delle Nazioni Unite, nel senso che la nozione di sicurezza non è più riferita allo Stato in quanto tale, ma al cittadino con i suoi diritti inviolabili, al cui servizio lo Stato si deve invece porre (par.30).

Infine, a questa lista di proposte si aggiunge la nota proposta di Kofi Annan concernente l'integrazione («*mainstreaming*») dei diritti umani in tutta l'attività delle Nazioni Unite e dei suoi organi.

In conclusione, i saggi dello H.L.P. sembrano aver voluto configurare i diritti umani come importanti principi regolatori o, se si vuole, come fonti di legittimità di quel mondo più sicuro («*more secure world*») che costituisce l'obiettivo di fondo delle loro proposte. L'obiettivo della tutela dei diritti fondamentali, quindi, determina e legittima l'azione internazionale e in alcune circostanze lo stesso uso della forza; inoltre, la loro salvaguardia costituisce un dovere e nello stesso tempo un «limite» invalicabile all'attività sia interna che esterna degli Stati. Seguendo tale impostazione, l'insieme delle proposte dello H.L.P. colloca finalmente la tutela dei diritti fondamentali al posto che le spetta tra i compiti assegnati alle Nazioni Unite dall'articolo 1 della Carta (commi 1, 2 e 3).

In tale contesto si colloca il tema della Riforma della Commissione dei Diritti Umani.

In proposito, il rapporto (par. 282-291), mentre apre nuove prospettive, non sempre prospetta con chiarezza le necessarie soluzioni. Ciò vale per l'idea di un «Consiglio» per i diritti umani, come pure per la proposta di far assistere la CDU da un «Advisory Panel» di 15 esperti, senza averne specificato tuttavia ruolo e funzioni.

Partendo dalla premessa che in molta parte della comunità internazionale, dell'opinione pubblica e delle ONG, la necessità di una ristrutturazione volta a rafforzare la CDU serpeggia in termini più o meno chiari ormai da anni, sulle proposte di riforma si possono avanzare le seguenti considerazioni:

Sembra condivisibile l'idea di rendere più autorevole ed efficace l'azione di tutela dei diritti umani e quella connessa di innalzare il livello istituzionale della CDU.

Circa la composizione della CDU, se debba essere a *membership universale* (come propone il Panel) o ristretta (com'è attualmente), vantaggi e svantaggi di entrambe le soluzioni sono stati messi bene in risalto in varie occasioni. In realtà, i principali requisiti che un simile organo dovrebbe soddisfare (autorevolezza, rappresentatività, legittimità) sembrerebbero meglio corrispondere ad un organo a composizione universale.

Nell'esprimere la necessità di approfondire tutte le implicazioni di questa proposta anche in relazione ai rapporti funzionali con gli altri organi delle Nazioni Unite, si è consapevoli che la universalizzazione della membership non costituisce di per sé un rimedio a tutti i problemi di fun-

zionamento della CDU; tuttavia, tale soluzione sarebbe di gran lunga preferibile rispetto a quella di individuare eventuali «criteri di eleggibilità», esalterebbe il principio secondo cui tutti i Paesi devono contribuire alla promozione e difesa dei diritti umani e consentirebbe, infine, alla CDU ed ai Governi di concentrarsi sulle questioni di sostanza relative ai diritti umani piuttosto che sulle «politiche elettorali».

Tuttavia, nell'intento di mettere d'accordo i sostenitori dell'universalità e quelli di un organo a composizione ristretta ed ottenere i vantaggi dell'uno e dell'altro modello, sembra auspicabile:

a) istituire un organo a membership universale (Commissione o Consiglio dei diritti umani) che si riunirebbe una o due volte all'anno;

b) prevedere, in aggiunta, un organo politico a composizione più ristretta (per esempio l'attuale Ufficio di Presidenza della CDU Allargato (*Enlarged Bureau*) debitamente riformato, composto dal Presidente della CDU e da cinque o sei rappresentanti designati (quindi non eletti) da ciascun Gruppo regionale, con la funzione di garantire la continuità dell'azione in materia di diritti umani tra una sessione e l'altra della «nuova» Commissione o Consiglio. Tale proposta non è mai stata discussa, in quanto essa rappresenta in qualche modo una integrazione alle raccomandazioni dello H.L.P. e si inserirebbe in quella fase di approfondimento delle loro implicazioni della cui necessità l'Italia e l'UE hanno sempre fatto stato e sulla quale si registra al momento unanimità di consensi fra i partners europei.

Inoltre, le difficoltà derivanti da una *membership* universale (vale a dire «l'assemblearismo» o comunque la «dittatura della maggioranza» numerica) potrebbero trovare un altro correttivo nella proposta dello H.L.P. (par. 288) di affidare all'Alto Commissario la preparazione di un rapporto annuale sulla situazione dei diritti umani nel mondo. Tale soluzione avrebbe tra l'altro il notevole vantaggio di offrire una piattaforma molto più solida e oggettiva, rispetto alle procedure attuali, su cui basare le discussioni e le deliberazioni della CDU (comprese le controverse risoluzioni di condanna dei Paesi violatori). Per evitare tuttavia il rischio di «esporre» troppo l'Alto Commissario in un esercizio di valutazione così delicato, il rapporto potrebbe essere preparato in collaborazione con i Comitati delle Nazioni Unite incaricati di monitorare l'osservanza delle sei principali convenzioni internazionali sui diritti umani («Treaty Bodies») e con i Relatori Speciali della CDU, e sulla base delle risultanze acquisite nella loro attività da questi ultimi.

In tale prospettiva, si possono avanzare le seguenti ipotesi, meritevoli di approfondimenti da parte del Governo e del Parlamento:

a) conformemente a quanto prospettato dallo H.L.P., la «nuova» Commissione o Consiglio dei Diritti Umani a composizione universale dovrebbe essere indipendente dal Consiglio Economico e Sociale (ECO-SOC); approverebbe inoltre in via definitiva i propri testi, compresi quelli di nuove convenzioni internazionali;

b) insieme all'Alto Commissario, alla «nuova» Commissione o Consiglio dei Diritti Umani a composizione universale dovrebbe essere riconosciuta la facoltà di investire il Consiglio di Sicurezza in merito a casi di gravi disastri umanitari, nonché di fare, se del caso, raccomandazioni allo stesso CdS;

c) nell'approfondire, in particolare, la problematica relativa ai rapporti fra la «nuova» Commissione o Consiglio dei Diritti Umani a composizione universale e la III Commissione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA) sarebbe opportuno valutare anche l'eventualità di una soppressione di quest'ultima, tenendo presente anche i notevoli risparmi di risorse che ne deriverebbero per le Nazioni Unite e per gli Stati membri;

d) non appare invece auspicabile, come ipotizzato da alcuni, una piena separazione della nuova CDU dall'UNGA. Al contrario, la CDU dovrebbe avere con l'Assemblea Generale un rapporto ;come da organo a competenza più ristretta rispetto all'organo, qual è l'UNGA, a valenza universale: vale a dire, una volta all'anno la CDU presenterebbe un rapporto all'Assemblea Generale sull'attività svolta e sulle prospettive future; l'UNGA a sua volta dovrebbe esercitare un potere di indirizzo politico generale, tenendo conto della situazione generale delle relazioni internazionali.

Come in tutti i casi di modifiche di strutture esistenti, bisogna infine domandarsi se l'Italia e l'UE possano trovare vantaggi dal tipo di multilateralismo delineato dallo H.L.P.: un multilateralismo caratterizzato dalla notevole enfasi posta sul valore dei diritti umani e della «*human security*».

Premesso che la valorizzazione dei diritti umani, come giustamente rilevato dallo H.L.P., non significa sottovalutazione delle realtà di potere sottostanti («*underlying power realities*»), va sottolineato che tale valorizzazione non giunge inattesa, né è destinata a cadere nel vuoto, ma costituisce piuttosto una presa d'atto di un comune sentire, che si è fatto sempre più strada negli ultimi anni nell'opinione pubblica internazionale, e ciò – va sottolineato – soprattutto per iniziativa dell'UE.

Non sembra, quindi, azzardato ipotizzare che il multilateralismo proposto dallo H.L.P. potrebbe aprire ulteriori spazi sulla scena internazionale proprio ad attori, come l'UE e nel suo ambito l'Italia, che lavorano già da tempo con tale tipo di strumenti (i «dialoghi» sui diritti umani con i Paesi terzi, le clausole sui diritti umani presenti ormai in quasi tutti gli accordi UE, ecc.) e che, pertanto, sono più abituati e più portati, rispetto ad altri attori, a muoversi in un contesto in cui va consolidandosi la prassi di combinare il potere con i principi («*to combine power with principle*») – è sempre lo H.L.P. a dichiararlo – coniugando nella maniera più armonica possibile il legittimo perseguimento degli interessi con la difesa dei principi.

In conclusione, si intravede un filo rosso che attraversa il rapporto del Panel; esso caratterizza le linee guida ed i presupposti per la tutela della sicurezza internazionale e per la reazione alle violazioni dei diritti umani,

per giungere poi a delineare il quadro di riforme strutturali, organizzative e di funzionamento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e, soprattutto, del Consiglio di Sicurezza.

b) Gli organi e le istituzioni

Nel rapporto del Panel il nodo del funzionamento del Consiglio di sicurezza si ripropone in tutta la sua importanza. Soprattutto vi è consapevolezza che la sua paralisi vada evitata al massimo grado. È da questi rilievi che si è andata delineando la posizione italiana.

Essa muove dall'assunto che l'aumento dei membri permanenti condurrebbe ad una ancora più marcata difficoltà nell'adozione di decisioni sui terreni delicati di cui si è detto. Le risposte alle complesse sfide che si profilano all'orizzonte del nuovo millennio vanno invece cercate fornendo una positiva soluzione alle esigenze di rappresentatività e di rilevanza degli interessi e delle responsabilità di area.

Dunque, nell'ipotesi di seggi elettivi su base regionale e nella prospettiva di lungo periodo di una rappresentanza europea in Consiglio di sicurezza, sembrano rinvenirsi gli anticorpi ai problemi di governabilità e paralisi decisionale che hanno afflitto il Consiglio di sicurezza nella storia recente.

Più in generale appare necessario perseguire un approccio inclusivo e la ricerca del più ampio consenso possibile sulle proposte di riforma del Consiglio di Sicurezza, evitando ogni genere di scorciatoia nel processo di riforma che rischierebbe di spezzare la membership dell'Assemblea Generale ponendo in pericolo efficacia e legittimazione dell'attività delle Nazioni Unite.

Nel merito delle proposte vi è un chiaro consenso della Commissione sul favore per ipotesi di riforma del Consiglio di sicurezza incentrate sull'opzione b). In primo luogo la Commissione apprezza, di tale proposta, il principio della rotazione e dell'elezione periodica di tutti gruppi regionali.

Tuttavia, i lavori della Commissione hanno evidenziato il convincimento che, di fronte all'occasione storica rappresentata dalla dibattito sulla riforma delle Nazioni Unite anche in sede di Assemblea generale, il problema della modifica della composizione del Consiglio di Sicurezza non debba porre in ombra né pregiudicare altre e più generali questioni, con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo della stessa Assemblea Generale, del Consiglio Economico e Sociale e delle Agenzie.

È infatti in una attenzione globale alla credibilità ed al rapporto tra i singoli organi delle Nazioni Unite che le sfide elencate dal Panel potranno essere affrontate e vinte negli anni a venire.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 16 MARZO 2005

161^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CONTESTABILE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.**La seduta inizia alle ore 15.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario BERSELLI risponde all'interrogazione n. 3-01907 del senatore Guerzoni, rilevando preliminarmente che con la legge 15 maggio 2003, n. 107 era stata istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi ai crimini nazifascisti. Il rispetto che il Governo porta all'attività di sindacato ispettivo del Parlamento è tale da imporre di riconoscere anzitutto il dovuto rispetto alle determinazioni e alle conclusioni della Commissione medesima. Queste sono infatti rappresentative, per il principio di proporzionalità nella composizione, dell'intero arco parlamentare e, in quanto corredate della disponibilità degli strumenti dell'autorità giudiziaria, raggiungono il massimo e il più immediato livello conoscitivo.

Peraltro, il Ministro della difesa ha sempre manifestato piena disponibilità a soddisfare le richieste di atti e documenti da parte della Commissione. Tuttavia, egli non può conoscere pienamente e direttamente i contenuti concreti di tale peculiare attività di indagine, essendo state parzialmente segretate alcune sedute tenute dalla Commissione suddetta.

Per le ragioni esposte è intendimento dell'esecutivo rispettare le prerogative del Parlamento. Rende noto che la Commissione ha deciso all'unanimità, il 15 dicembre 2004, di trasmettere all'autorità giudiziaria di Roma gli atti rinvenuti nel giugno 1994 a palazzo Cesi, sede della procura generale militare. Tale documentazione era stata trasmessa alla Commis-

sione della procura generale militare presso la Corte d'Appello e dalla procura generale militare presso la Corte di Cassazione.

Per quanto poi attiene ad un'ipotetica inchiesta amministrativa, osserva che questa potrebbe sovrapporsi alla inchiesta parlamentare, con effetti non solo di duplicazione di mezzi, ma anche e soprattutto di risultati e di valutazioni. Il che non corrisponde certo all'intendimento del Governo, che non desidera introdurre fattori di turbativa o di sottrazione alle prerogative parlamentari.

Generali considerazioni inducono poi a ritenere che il quadro complessivo delle risultanze e la portata esatta della vicenda, potranno essere meglio compresi e definiti solo all'esito della conclusione dei lavori della Commissione.

Mancano quindi, allo stato dei fatti, i presupposti per l'assunzione, da parte del vertice politico del dicastero, di iniziative come quelle auspiccate dal senatore interrogante.

Replica il senatore GUERZONI (*DS-U*), osservando che la risposta fornita dal rappresentante del Governo è tale da suscitare più di una perplessità. Infatti, la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause dell'occultamento dei fascicoli relativi a crimini nazifascisti compiuti in Italia dal 1943 al 1945 aveva già deliberato all'unanimità di trasmettere duecentosettantatre fascicoli, mai inviati alle procure militari anche dopo il 1994, alla procura generale della Repubblica di Roma al fine di dar seguito ad eventuali azioni giudiziarie del caso. Conseguentemente, appare contraddittorio da parte dell'esecutivo affermare di dover attendere la conclusione di un *iter* procedurale già esaurito.

Con riferimento, quindi, alla paventata sovrapposizione di un'eventuale inchiesta di natura amministrativa con quella parlamentare, osserva che essa non potrebbe in ogni caso aver luogo, in quanto si propone finalità ed obiettivi sostanzialmente diversi rispetto ad un'indagine giudiziaria. Peraltro appare a suo avviso inammissibile che il Ministero della difesa rimanga indifferente di fronte alle gravi omissioni commesse dai suoi funzionari, quali, per l'appunto, il mancato invio all'autorità giudiziaria dei duecentosettantatre fascicoli di cui sopra.

Conclude dichiarandosi insoddisfatto delle delucidazioni ricevute.

Il sottosegretario BERSELLI risponde quindi all'interrogazione n. 3-01972 del senatore Nieddu, rilevando che le attività della *Vitrociset* attengono a più settori quali il civile, la difesa, lo spazio, l'ambiente e il territorio con la progettazione e la realizzazione di sistemi informatici nei campi della logistica, del controllo del traffico aereo, delle comunicazioni, della condotta di missili spaziali e del monitoraggio ambientale. L'attività dell'azienda, tuttavia, consiste principalmente nella gestione, assistenza e manutenzione delle apparecchiature aeroportuali.

Per quanto a conoscenza della difesa, la società in argomento è poi fortemente impegnata in un piano di ristrutturazione industriale mirante a rafforzare la sua posizione in vista di possibili acquisizioni di nicchia

e di alleanze azionarie con altre società – nazionali e internazionali – operanti nei settori dell'elettronica per la difesa e l'informatica.

Quanto alla problematica sollevata dall'interrogante è verosimile che la citata ristrutturazione aziendale (unitamente alla decisione dell'Ente nazionale di assistenza al volo di affidare la gestione delle apparecchiature aeroportuali tramite gare pubbliche e non più a trattativa privata alla Vitrociset), stia determinando l'attuazione di adattamenti organizzativi e, in particolare, nello stabilimento indicato nell'atto di sindacato ispettivo.

A tal riguardo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso noto che lo scorso 7 marzo, presso l'assessorato regionale dell'Industria, si è tenuto un incontro con i rappresentanti dell'azienda e delle organizzazioni sindacali al fine di esaminare la situazione. In ogni caso, l'azienda ad oggi non ha operato alcun licenziamento.

Il sottosegretario conclude assicurando che non appena saranno note le risultanze della riunione, pur con i limiti derivanti dal rispetto delle competenze, responsabilità e scelte organizzative proprie delle aziende, la difesa fornirà ogni fattiva collaborazione, unitamente a tutti gli atleti soggetti, pubblici e privati, interessati alla vicenda, affinché possa essere trovato un percorso utile al raggiungimento di una soluzione positiva alla problematica.

Replica il senatore NIEDDU (*DS-U*), osservando che i dati forniti dal rappresentante del Governo non sono più attuali: infatti, recentemente, la società *Vitrociset* ha proceduto ad effettuare una serie di licenziamenti (con conseguente collocazione in mobilità di quarantaquattro lavoratori) a seguito della chiusura dello stabilimento di Macchiareddu. Su tali eventi, prosegue l'oratore, pesano indubbiamente i sostanziosi tagli alle risorse per la difesa operati dal Governo, che hanno avuto una decisa ripercussione sugli investimenti nei grandi sistemi missilistici, in cui l'azienda in questione svolgeva un ruolo determinante.

Sarebbe quindi, a suo avviso, assai opportuno riconsiderare la politica sino ad ora seguita, al fine di indurre la *Vitrociset* a seguire una strategia diversa da quella del taglio di personale e della chiusura degli stabilimenti. Peraltro, la struttura di Macchiareddu si colloca in un'area assai delicata, e la sua chiusura avrebbe come conseguenza la perdita di un importante fattore economico ed occupazionale per le zone limitrofe. Conseguentemente, insiste affinché si convochi un incontro presso il dicastero di tutti i soggetti interessati (rappresentanti della *Vitrociset*, delle organizzazioni sindacali, della regione Sardegna e delle Forze armate), al fine di trovare un'adeguata soluzione alla problematica evocata.

Conclude dichiarandosi insoddisfatto dei chiarimenti forniti.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CONTESTABILE osserva che, a causa di concomitanti e sopraggiunti impegni dell'Assemblea, si rende necessario differire la

missione presso il 4° Stormo dell'Aeronautica militare di Grosseto, deliberata il 14 gennaio 2004 e prevista per il prossimo 22 marzo. La missione presso lo Stabilimento armamenti leggeri di Terni, deliberata lo scorso anno, potrebbe invece effettuarsi il prossimo 14 aprile. Osserva da ultimo che la missione presso il 37° stormo di Trapani, deliberata il 16 luglio 2003, potrebbe aver luogo il 9 maggio.

Dopo un breve dibattito, la Commissione conviene con le proposte del Presidente e delibera quindi di effettuare la missione presso il 4° Stormo dell'Aeronautica militare di Grosseto il 19 aprile.

Interviene brevemente il senatore PALOMBO (AN), ponendo l'accento sull'opportunità di effettuare una visita presso centro strategico delle operazioni militari del sud-est asiatico che ha sede in Tampa (Florida); opportunità da lui peraltro già sottolineata nella seduta del 23 febbraio scorso.

Dopo un breve dibattito, la Commissione conviene di rinviare ulteriormente la deliberazione della missione proposta dal senatore Palombo, al fine di compiere valutazioni più approfondite.

IN SEDE DELIBERANTE

(342-B) BONATESTA ed altri. – Equiparazione ai cimiteri di guerra di monumenti sacrali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 9 marzo.

Il presidente CONTESTABILE, dopo aver ricordato che il senatore Moro ha manifestato la volontà di aggiungere la propria firma a tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati dal relatore Peruzzotti, dà conto del parere non ostativo espresso dalla Commissione affari costituzionali sul provvedimento in titolo.

Il senatore MELELEO (UDC) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.1 del senatore Zanoletti.

Il presidente CONTESTABILE dà quindi conto del parere favorevole espresso dalla Commissione bilancio sul disegno di legge, mentre ha espresso parere contrario sui tre emendamenti presentati.

Il relatore PERUZZOTTI (LP) dichiara quindi di ritirare gli emendamenti a sua firma, auspicando tuttavia l'approvazione dell'ordine del giorno 0/342-B/2/4^a, che ne recepisce sostanzialmente il contenuto.

Il senatore MELELEO ritira l'emendamento 1.1.

Il relatore PERUZZOTTI (*LP*), d'intesa con il senatore BRIGNONE (*LP*), presenta quindi l'ordine del giorno 0/342-B/3/4^a (che recepisce i contenuti sostanziali dell'emendamento 1.1 poc'anzi ritirato), al quale aggiungono la firma i senatori MANFREDI (*FI*), BEDIN (*Mar-DL-U*) e MELELEO (*UDC*).

Il sottosegretario BERSELLI sollecita i presentatori a valutare l'opportunità di una riformulazione degli ordini del giorno 0/342-B/1/4^a e 0/342-B/2/4^a: in particolare, il primo potrebbe essere configurato come un semplice invito al Governo, stante la particolarità della materia trattata, mentre, per quanto attiene al secondo, la parte contenente l'impegno al Governo potrebbe essere riformulata nel modo seguente: «impegna il Governo ad intraprendere con sollecitudine ulteriori contatti con il Comune di Pozzuolo del Friuli, al fine di pervenire ad una definitiva soluzione dell'annosa vicenda».

Il senatore MANFREDI (*FI*) ed il relatore PERUZZOTTI (*LP*) riformulano quindi gli ordini del giorno nel senso indicato dal rappresentante del Governo (0/342-B/1/4^a (nuovo testo) e 0/342-B/2/4^a (nuovo testo)).

Agli ordini del giorno 0/342-B/1/4^a (nuovo testo) e 0/342-B/2/4^a (nuovo testo) aggiungono quindi la propria firma i senatori BEDIN (*Mar-DL-U*), NIEDDU (*DS-U*), ARCHIUTTI (*FI*), PALOMBO (*AN*), ZORZOLI (*FI*), MELELEO (*UDC*) e BRIGNONE (*LP*).

Con distinte votazioni, la Commissione approva infine, previa verifica del numero legale, gli ordini del giorno 0/342-B/1/4^a (nuovo testo), 0/342-B/2/4^a (nuovo testo) e 0/342-B/3/4^a.

Essendo stati ritirati tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, e risultando esso composto da un unico articolo si procede direttamente all'esame del provvedimento nel suo complesso.

Per dichiarazione di voto favorevole intervengono, a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari, i senatori BEDIN (*Mar-DL-U*), MANFREDI (*FI*), MELELEO (*UDC*), NIEDDU (*DS-U*) e PALOMBO (*AN*).

Il presidente CONTESTABILE, previa verifica del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti il disegno di legge nel suo complesso, quale trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Esso risulta approvato all'unanimità.

(3234) Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell'Esercito
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 9 marzo.

Il presidente CONTESTABILE dà conto del parere non ostativo con osservazioni espresso dalla Commissione Affari costituzionali nella giornata di ieri. Osserva quindi che, considerati anche i rilievi di cui al parere della Commissione Istruzione del 15 febbraio (del quale si era dato conto nella seduta del 23 febbraio), sarebbe opportuna una riapertura del termine per la presentazione di eventuali proposte emendative onde poter valutare attentamente la possibilità di recepire le osservazioni suddette. Propone quindi come nuovo termine per la presentazione di emendamenti la giornata di venerdì 18 marzo, alle ore 11.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente ed il seguito della discussione è pertanto rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(3210) Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni militari a sostegno della pace

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il presidente CONTESTABILE osserva che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri da parte delle Commissioni affari costituzionali e bilancio. Si procederà pertanto esclusivamente all'illustrazione delle proposte emendative presentate.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) illustra brevemente gli emendamenti a sua firma, osservando che essi si propongono di estendere il riconoscimento di cui al disegno di legge in titolo a tutto il personale della pubblica amministrazione e ai cittadini italiani che prestano servizio presso organizzazioni internazionali. Coerentemente, la denominazione dell'onorificenza sarebbe quella di Croce d'onore della pace, che verrebbe attribuita con decreto del ministro dell'Interno su proposta dell'amministrazione da cui dipende il personale da insignire.

Nell'illustrare gli emendamenti a sua firma, il senatore MANFREDI (*FI*) osserva che la proposta 1.2 mira a non offendere i principi gerarchici presenti nelle Forze armate in merito al potere di proposta al Ministro della difesa delle persone meritevoli della decorazione. Infatti, in base al secondo comma dell'articolo 1, esso spetta al Capo di Stato maggiore della difesa d'intesa con il Capo di Stato maggiore della Forza armata di appartenenza del decorando, laddove sarebbe più opportuno sostituire con «sentito» le parole «d'intesa con», posto che al Capo di Stato maggiore della difesa spetterebbe un potere decisionale maggiore rispetto a quello della singola forza armata, essendone un diretto superiore.

L'emendamento 1.3, prosegue l'oratore, attribuisce quindi un ruolo al Capo di Stato maggiore della difesa anche per quanto attiene alla decora-

zione del personale pubblico funzionalmente dipendente dall'Amministrazione della difesa.

Il relatore PALOMBO (AN) illustra brevemente l'emendamento a sua firma, ponendo l'accento sul fatto che, qualora approvato, garantirebbe l'effettiva consegna dell'onorificenza anche agli eredi superstiti della persona decorata.

Il sottosegretario BERSELLI illustra infine l'emendamento All.1, osservando che esso viene incontro a specifiche e giuste necessità evocate dal relatore e dai commissari nel corso del dibattito sul provvedimento in titolo.

Esaurita la fase dell'illustrazione, si procede quindi alla formulazione dei prescritti pareri da parte del relatore e del Governo.

Il relatore PALOMBO (AN) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 e Tit.1, a firma del senatore Bedin, osservando che, qualora approvati, stravolgerebbero l'impianto originario del disegno di legge all'esame della Commissione. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 1.2 e 1.3, a firma del senatore Manfredi, nonché sull'emendamento All.1, presentato dal Governo.

Il sottosegretario BERSELLI sia associa alle considerazioni poc'anzi svolte dal relatore esprimendo anch'egli parere contrario sugli emendamenti 1.1 e Tit.1, ed esprimendo contestualmente parere favorevole sulle proposte presentate dal senatore Manfredi e dal relatore Palombo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

**ORDINI DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 342-B**

0/342B/1/4^a

MANFREDI

Il Senato della Repubblica,
nel quadro dell'esame del disegno di legge 342-B,
impegna il Governo

a promuovere l'assegnazione in forma simbolica, peraltro senza oneri di gestione e di manutenzione che permangono sotto la responsabilità degli enti istituzionalmente a ciò preposti, dei Cimiteri di guerra e dei Sacrari militari esistenti sul territorio nazionale a istituti scolastici dislocati nelle vicinanze.

Gli istituti designati assumeranno il compito di mantenere viva nei giovani allievi la memoria dei Caduti per la Patria attraverso cerimonie e ogni altra attività culturale idonea allo scopo indicato.

0/342B/1/4^a (nuovo testo)

MANFREDI

Il Senato della Repubblica,
nel quadro dell'esame del disegno di legge 342-B,
invita il Governo

a promuovere l'assegnazione in forma simbolica, peraltro senza oneri di gestione e di manutenzione che permangono sotto la responsabilità degli enti istituzionalmente a ciò preposti, dei Cimiteri di guerra e dei Sacrari militari esistenti sul territorio nazionale a istituti scolastici dislocati nelle vicinanze.

Gli istituti designati assumeranno il compito di mantenere viva nei giovani allievi la memoria dei Caduti per la Patria attraverso cerimonie e ogni altra attività culturale idonea allo scopo indicato.

0/342B/2/4^a

IL RELATORE, MORO

Il Senato della Repubblica,

considerato che:

il Tempio di Cargnacco, appartenente alla Parrocchia «Madonna del Conforto», custodisce i resti dei caduti esumati dai cimiteri militari in Russia per i quali le famiglie non abbiano richiesto la restituzione;

in data 9 luglio 1991 era stata stipulata una convenzione con il Commissariato generale onoranze caduti in guerra per la custodia dei resti, che impegnava il Ministero della difesa a provvedere alla custodia e alla manutenzione straordinaria del Tempio relativamente alla conservazione e alla sistemazione delle salme dei caduti,

per la custodia e la manutenzione ordinaria del complesso del Tempio, il Comitato generale onoranze caduti in guerra si impegnava alla stipula di una convenzione con il Comune di Pozzuolo del Friuli, ai sensi della legge 9 gennaio 1951, per la corresponsione di una somma annua al Comune;

il Comune ha individuato in 31 mila euro la somma necessaria per assumere a proprio carico la custodia, esibendo in tali termini la richiesta in seguito non accolta dal Ministero, per cui fino ad oggi i lavori di manutenzione sono stati eseguiti grazie all'impegno dei volontari della Comunità di Cargnacco e dei membri dell'Unione Nazionale Italiana reduci di Russia Friulana;

il Ministero ha proposto quindi che sia il Comune ad affidare i compiti girando alla Parrocchia il contributo assegnatoli annualmente dal Comitato, proposta che il Comune ritiene rischiosa per i costi e i rischi assicurativi e le normative di sicurezza, ritenendo preferibile la stipula di una convenzione diretta tra Ministero e Parrocchia;

il Ministro della difesa sta valutando la possibilità di coinvolgere le autorità:

impegna il Governo

al fine di addivenire alla sottoscrizione della convenzione tra il Ministero della Difesa e la Parrocchia «Madonna del Conforto».

0/342B/2/4^a (nuovo testo)

IL RELATORE, MORO, BEDIN, ARCHIUTTI, NIEDDU, PALOMBO, ZORZOLI, MELELEO, BRIGNONE

Il Senato della Repubblica,

considerato che:

il Tempio di Carnacco, appartenente alla Parrocchia «Madonna del Conforto», custodisce i resti dei caduti esumati dai cimiteri militari in Russia per i quali le famiglie non abbiano richiesto la restituzione;

in data 9 luglio 1991 era stata stipulata una convenzione con il Commissariato generale onoranze caduti in guerra per la custodia dei resti, che impegnava il Ministero della difesa a provvedere alla custodia e alla manutenzione straordinaria del Tempio relativamente alla conservazione e alla sistemazione delle salme dei caduti,

per la custodia e la manutenzione ordinaria del complesso del Tempio, il Comitato generale onoranze caduti in guerra si impegnava alla stipula di una convenzione con il Comune di Pozzuolo del Friuli, ai sensi della legge 9 gennaio 1951, per la corresponsione di una somma annua al Comune;

il Comune ha individuato in 31 mila euro la somma necessaria per assumere a proprio carico la custodia, esibendo in tali termini la richiesta in seguito non accolta dal Ministero, per cui fino ad oggi i lavori di manutenzione sono stati eseguiti grazie all'impegno dei volontari della Comunità di Carnacco e dei membri dell'Unione Nazionale Italiana reduci di Russia Friulana;

il Ministero ha proposto quindi che sia il Comune ad affidare i compiti girando alla Parrocchia il contributo assegnatoli annualmente dal Comitato, proposta che il Comune ritiene rischiosa per i costi e i rischi assicurativi e le normative di sicurezza, ritenendo preferibile la stipula di una convenzione diretta tra Ministero e Parrocchia;

il Ministro della difesa sta valutando la possibilità di coinvolgere le autorità:

impegna il Governo

ad intraprendere con sollecitudine ulteriori contatti con il Comune di Pozzuolo del Friuli, al fine di pervenire ad una definitiva soluzione dell'annosa vicenda.

0/342B/3/4^a

IL RELATORE, BRIGNONE, MELELEO, BEDIN, MANFREDI

Il Senato della Repubblica,

apprezzata la rilevanza storica della chiesa edificata nel 1725 sul colle di San Maurizio nel Comune di Cervasca (Cuneo);

rilevato che dopo la seconda guerra mondiale essa era stata dedicata alla Madonna degli alpini per ricordare il sacrificio della divisione alpina Cuneense, che, già impegnata sul fronte occidentale e in Albania, nell'estate del 1943 fu inviata sul fronte russo, dove dei 15.000 uomini (nella quasi totalità della provincia di Cuneo) sopravvissero poco più di 2000 reduci, i quali vollero consacrare la chiesa al ricordo dei compagni periti nella campagna di Russia

invita il Governo

a predisporre le opportune misure per equiparare il Sacrario della divisione alpina Cuneense di San Maurizio di Cervasca ai cimiteri di guerra come disciplinato dalla vigente normativa.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 312-B

Art. 1.

1.1

ZANOLETTI, MELELEO

Al comma 1, dopo le parole «Medea (Gorizia)» inserire le seguenti: «, il Sacrario della Divisione Alpina Cuneense di San Maurizio di Cervasca».

1.2

IL RELATORE, MORO

Al comma 1, dopo le parole «Tempio nazionale dell'internato ignoto (Padova)» inserire le seguenti: «, Tempio nazionale caduti in Russia di Cargnacco (Udine)».

1.3

IL RELATORE, MORO

Al comma 2 sostituire le parole «euro 247.196» con le seguenti: «euro 278.196».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3210**Art. 1.****1.1**

BEDIN

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. È istituita la Croce d'onore della pace per il personale dipendente della pubblica amministrazione e per i cittadini italiani dipendenti da organismi internazionali vittime di atti di terrorismo o comunque ostili commessi in loro danno all'estero in occasione di operazioni a sostegno della pace.

2. La Croce d'onore è attribuita con decreto del Ministro dell'Interno, su proposta dell'Amministrazione da cui dipende il personale da insignire».

1.2

MANFREDI

Al comma 2, dopo le parole «Capo di stato maggiore della difesa» sostituire le parole «d'intesa con» con le seguenti: «sentito» e dopo le parole «per il personale militare» sostituire le parole «e con il» con le seguenti «ed il».

1.3

MANFREDI

Al comma 2, sostituire le parole «su proposta dell'autorità che lo dirige» con le seguenti: «su proposta dell'autorità di vertice che lo dirige, d'intesa con il Capo di Stato maggiore della difesa».

Art. 3.**3.1**

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole «il nastrino e il diploma della Croce d'onore attribuiti alla memoria sono consegnati» con le seguenti: «La Croce d'onore attribuita alla memoria è consegnata».

Allegato**All.1**

IL GOVERNO

All'allegato all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole «in metallo color oro» con le seguenti: «in oro».

Titolo**Tit.1**

BEDIN

Sostituire il titolo con il seguente: «Conferimento della Croce d'onore della pace alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni a sostegno della pace».

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 16 MARZO 2005

643^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI*La seduta inizia alle ore 9,10.**IN SEDE CONSULTIVA*

(3307) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania
(Parere all'Assemblea. Esame e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI ricorda che l'esame del provvedimento è stato già avviato nella scorsa seduta per il parere da rendere alla 13a Commissione. Essendo stato concluso l'esame in Commissione di merito, la Commissione bilancio è chiamata a rendere il parere all'Assemblea. Richiama infine il dibattito svolto, proponendo alla Commissione di darlo per acquisito, e ricorda, altresì, che il Governo deve ancora fornire ulteriori chiarimenti sulla necessità di prevedere espressamente nell'articolo del decreto-legge il meccanismo della delegazione di pagamento o se invece esso possa essere introdotto anche sulla base di un provvedimento amministrativo, nonché ulteriori delucidazioni sulla sostenibilità del meccanismo di recupero delle somme, anticipate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., a valere sui trasferimenti erariali ai comuni.

Il relatore IZZO (FI), stante l'assenza del rappresentante del Governo, rileva l'impossibilità di procedere alla stesura di una proposta di parere, data l'assoluta necessità di acquisire gli elementi di chiarimento richiesti. Propone, a tal fine, di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il presidente AZZOLLINI conviene con le considerazioni del relatore e assicura che si farà interprete nelle sedi più opportune dell'esigenza di assicurare una più costante presenza dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze alle sedute della Commissione.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente e del relatore ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione» (n. 446)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 9 novembre 2004, n. 265. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta di ieri il sottosegretario Maria Teresa Armosino ha offerto alcuni chiarimenti sulla base di una documentazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Restano ancora da acquisire ulteriori elementi di informazione e valutazione in merito agli articoli 5, 9 e 12, nonché l'asseverazione da parte della Ragioneria generale dello Stato sulla documentazione testé citata. Stante l'impossibilità di procedere nei lavori senza aver previamente acquisito i suddetti chiarimenti e l'assenza del rappresentante del Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, auspicando di poter giungere in tempi solleciti all'espressione del prescritto parere.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

644^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

Interviene, altresì, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il vice ministro dell'economia e delle finanze Miccichè.

La seduta inizia alle ore 15,10.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante: «Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione» (n. 446)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 9 novembre 2004, n. 265. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi e condizioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il sottosegretario VEGAS, in merito alle richieste di chiarimenti relative all'articolo 12, fa presente che l'abrogazione del regime concessorio previsto dall'articolo 814 del codice della navigazione è stato già sostituito dalle disposizioni di cui al capo VI del decreto legislativo n. 59 del 2003 ed, in particolare, dalla licenza di esercizio, per la quale è dovuto il pagamento di contributi. Pertanto, rileva che l'abrogazione dell'articolo 814 citato non comporta minor gettito per l'erario.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) ritiene che i chiarimenti offerti dal Governo non sono sufficientemente argomentati sia per quanto attiene alle osservazioni relative all'articolo 5 (concernenti l'esclusione dal novero degli aeromobili degli apparecchi ultraleggeri), in quanto sembrano determinare un allargamento della platea dei beneficiari della suddetta esclusione, sia in relazione all'esonero dal pagamento delle tariffe dovute all'ENAV. Ritiene altresì carenti le deduzioni addotte in risposta alle osservazioni del relatore sull'articolo 18.

Il relatore FERRARA (*FI*), dopo aver richiamato il senso dei chiarimenti offerti dal Governo sulle questioni sollevate dal senatore Caddeo, sulla scorta dei chiarimenti emersi dal dibattito sul provvedimento in titolo, illustra una proposta di parere (allegata al presente resoconto).

Dopo che il senatore CADDEO (*DS-U*) ha preannunciato il proprio voto contrario, previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

*IN SEDE CONSULTIVA***(3307) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania**

(Parere all'Assemblea. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il sottosegretario VEGAS, in merito ai chiarimenti richiesti relativamente alla sostenibilità del meccanismo di deduzione dei trasferimenti erariali per la restituzione delle somme dovute alla Cassa depositi e prestiti,

fa presente che, secondo quanto indicato dal Ministero dell'interno i trasferimenti attualmente attribuiti agli enti locali interessati sono sufficienti a garantire l'ipotetico recupero in quattro esercizi delle somme anticipate. Non è allo stato tuttavia possibile fornire ulteriori elementi di dettaglio.

Dopo un intervento del senatore CADDEO (*DS-U*), volto a rilevare che il Governo, oltre a non disporre di elementi di dettaglio in merito alle questioni testé trattate, non ha nemmeno chiarito se sia o meno necessario specificare nel testo il meccanismo della delegazione di pagamento discusso nel corso delle precedenti sedute dedicate all'esame del provvedimento in titolo, prende la parola il senatore MICHELINI (*Aut*) per sottolineare che l'articolo 4 prevede la possibilità che la Regione si indebiti per finanziare il Commissario ivi previsto, determinando maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Al senatore Michellini replica il sottosegretario VEGAS facendo presente che la norma configura soltanto una partita di giro all'interno del bilancio regionale senza determinare violazione delle norme contabili ed in particolare del dettato dell'articolo 27 della legge n. 468 del 1978.

Il relatore IZZO (*FI*) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto che, in caso di eventuale mancata attuazione del piano di rientro di cui all'articolo 1 i trasferimenti attualmente attribuiti agli enti locali interessati presentino sufficiente capienza ai fini delle ipotesi di recupero attraverso corrispondenti riduzioni dei trasferimenti stessi, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, nonché nel presupposto che i profili attinenti alla delegazione di pagamento, ai sensi dell'articolo 1268 e seguenti del codice civile, richiesta dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. a garanzia del procedimento di rimborso del capitale e degli oneri finanziari relativi alle somme erogate in anticipazione, siano disciplinati con atto amministrativo.».

Dopo gli interventi dei senatori CADDEO (*DS-U*) e MICHELINI (*Aut*), volti a preannunciare il proprio voto contrario, previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

(404-B) COZZOLINO e SERVELLO. – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 12^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FASOLINO (*FI*) illustra il disegno di legge in titolo, per i profili di competenza, osservando, in relazione all'articolo 3, comma 3, il quale prevede che il rapporto di lavoro dell'informatore scientifico sia di-

sciplinato attraverso contratti collettivi e possa essere costituito sia nella forma di lavoro dipendente che di lavoro autonomo che, come segnalato anche dal Servizio del bilancio, appare necessario verificare se non sia suscettibile di determinare l'eventuale trasformazione di una quota dei rapporti di lavoro degli informatori scientifici da lavoro dipendente a lavoro autonomo, nel qual caso è possibile il verificarsi di effetti finanziari in termini di minori entrate contributive per l'INPS, in conseguenza delle aliquote contributive inferiori che gravano sul lavoro autonomo rispetto a quello dipendente. Al contrario, ove venisse confermato che ai suddetti lavoratori si applica comunque a legislazione vigente il regime previdenziale dei lavoratori parasubordinati, non sembrerebbero manifestarsi i suddetti effetti, considerata la sostanziale coincidenza delle aliquote dei lavoratori parasubordinati e di quelli autonomi.

Rileva poi che il Servizio del bilancio, posto che l'articolo 24 prevede che tutte le spese derivanti dall'attuazione della legge (ovvero quelle connesse alla prevista costituzione dei collegi degli informatori scientifici e dei relativi consigli, alla gestione dell'istituendo albo degli informatori scientifici e all'organizzazione di corsi di formazione professionale in collaborazione con le università) gravino sulle risorse derivanti dai contributi dovuti dagli iscritti all'albo degli informatori scientifici, con conseguente esclusione di ogni onere a carico del bilancio statale, riscontra inoltre l'esigenza di valutare l'opportunità di trasformarne le disposizioni di copertura finanziaria in una formale clausola di salvaguardia, inserendovi apposite disposizioni sul monitoraggio dei relativi oneri, posto che la relazione tecnica presentata alla Camera dei deputati sul provvedimento in esame non reca una dettagliata quantificazione dei singoli oneri e del correlato fabbisogno in termini di entrate che devono essere garantite dal gettito dei citati contributi. Ritiene, peraltro, che trattandosi di una gestione di tipo privatistico, si potrebbe ovviare all'esigenza di prevedere una clausola di salvaguardia.

Occorre poi acquisire conferma che l'articolo 25, comma 2, che affida alle regioni la disciplina dello svolgimento delle attività di informazione medico-scientifica da parte delle aziende farmaceutiche rivolte al personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, non sia suscettibile di determinare effetti finanziari in termini di pagamento del monte ore riconosciuto al suddetto personale sanitario per l'espletamento delle suddette attività formative e di aggiornamento.

Conclude, infine, rilevando che le questioni segnalate non sembrano precludere la strada ad un parere non ostativo.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) interviene per valutare l'opportunità di richiedere una relazione tecnica sul provvedimento in titolo, stante il fatto che il provvedimento muta il regime di alcuni rapporti di lavoro e peraltro non sembra conforme alle direttive europee.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-Un*) rileva che, preliminarmente alla richiesta di una relazione tecnica, appare pregiudiziale acquisire risposte

puntuali sull'inquadramento delle figure professionali interessate dal provvedimento in esame. Soltanto dopo aver acquisito tali chiarimenti si porrà l'esigenza di valutare se richiedere o meno la suddetta relazione tecnica.

Il senatore FERRARA (*FI*) rileva l'opportunità di rinviare l'esame del provvedimento in titolo.

La Commissione conviene con la proposta testé avanzata ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 16,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità dell'audizione ivi prevista ed avverte che, ove concordi la Commissione, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori è assicurata anche attraverso il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Vice Ministro dell'economia e delle finanze Miccichè sulla Relazione sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate per l'anno 2004 (Doc. XIII, n. 4-sexies)

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente AZZOLLINI, svolge un'ampia relazione il vice ministro MICCICHÈ.

Ai quesiti posti dai senatori MARINO (*Misto-Com*), CICCANTI (*UDC*) e CADDEO (*DS-U*) replica il vice ministro MICCICHÈ.

Il PRESIDENTE, rilevando che la concomitanza dei lavori dell'Assemblea non consente di completare gli interventi dei componenti della Commissione sull'esposizione del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, propone di rinviare il seguito dell'audizione ad altra seduta, che potrebbe aver luogo nel mese di aprile, e comunque prima della riunione del Consiglio dell'Unione europea che avrà luogo il giorno 29 maggio per discutere le prospettive di revisione dei fondi strutturali, ed invita il vice ministro Miccichè, che ringrazia per l'intervento odierno, a far pervenire nel frattempo alla Commissione ogni elemento di documentazione utile ad integrare le considerazioni testé illustrate.

Dopo che il vice ministro MICCICHÈ ha confermato la propria disponibilità ad intervenire per il prosieguo dell'audizione in una successiva seduta, la Commissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'audizione.

La seduta termina alle ore 16,50.

**PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE E
APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO
DEL GOVERNO N. 446**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole,

– nel presupposto che, preso atto dei chiarimenti del Governo secondo i quali non derivano minori introiti per l'ENAV S.p.A. dalle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 4, le norme in questione non determineranno maggiori spese rispetto a quelle attualmente sostenute per garantire i servizi di trasporto aereo per servizio di Stato di carattere non commerciale,

– ed a condizione che venga soppresso il comma 1, capoverso 791, dell'articolo 9.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 16 MARZO 2005

371^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Carlo Fontana, ex sovrintendente della Fondazione Teatro alla Scala di Milano.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista per l'audizione del dottor Fontana, *ex* sovrintendente della Fondazione Teatro alla Scala di Milano; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi dello spettacolo: audizione del dottor Carlo Fontana, *ex* sovrintendente della Fondazione Teatro alla Scala di Milano

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il presidente ASCIUTTI – era intervenuto in audizione il maestro Meli. In proposito, tiene a precisare che lo stesso ha messo a disposizione della Commissione una copia del proprio *curriculum*, nonché una documentazione recante le linee generali per lo sviluppo dell'istituzione scaligera. Non ha invece depositato – come invece è emerso nella stampa quotidiana – alcuna documentazione riguardante

ventilati benefici concessi dall'*ex* sovrintendente ad alcuni dipendenti del Teatro alla Scala. Egli ha pertanto chiesto una rettifica delle informazioni erroneamente riportate dalla stampa, che sarà pubblicata domani.

Comunica inoltre che il sindaco Albertini non ha ritenuto ancora di partecipare ai lavori della Commissione, in considerazione della continua evoluzione della vicenda. Dichiara peraltro di essere in attesa di una risposta con riferimento ai lavori della settimana prossima.

Dopo aver riepilogato i temi all'audizione odierna, rivolge infine un indirizzo di saluto al dottor Fontana, *ex* sovrintendente della Fondazione Teatro alla Scala, che ringrazia per aver assicurato la propria presenza nonostante le difficoltà di trasporto incontrate a causa dello sciopero in atto da parte del personale dell'Alitalia.

In un breve intervento, la senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) chiede che, nell'ambito della procedura informativa in titolo, sia audito anche il dottor Ermolli, vice presidente della Fondazione Teatro alla Scala.

Il senatore PASSIGLI (*DS-U*) sollecita, a sua volta, l'audizione del dottor Confalonieri, in qualità di presidente della Filarmonica, anche in considerazione del contributo che potrebbe fornire rivestendo al contempo anche la carica di consigliere di amministrazione della Fondazione.

Il PRESIDENTE fornisce assicurazioni.

Ha indi la parola il dottor FONTANA, il quale dà in primo luogo conto del giudizio lusinghiero contenuto nella relazione della Corte dei conti sull'attività della Scala riferita agli esercizi sino al 2002. In proposito, ricorda che al momento della chiusura della Sala Piermarini per il successivo restauro, avvenuta il 31 dicembre 2001, si era registrato un incremento del patrimonio pari a circa 5 milioni di euro. La Scala, egli prosegue, aveva del resto vissuto una stagione importantissima, caratterizzata dalle celebrazioni verdiane e dall'ospitalità nei confronti di artisti stranieri.

In considerazione degli interventi di ristrutturazione, la Scala si trasferì indi per due anni al Teatro degli Arcimboldi, che – anche per la sua ubicazione in una zona periferica di Milano – riuscì a coinvolgere un pubblico diverso rispetto a quello abituale. In tale periodo, nel quale si rese necessario adottare una programmazione caratterizzata da maggiore indulgenza per il grande repertorio, pure includendo importanti rappresentazioni dirette dal maestro Muti non propriamente popolari, il Teatro registrò un bilancio, a suo avviso, positivo dal punto di vista culturale ed artistico. In quel biennio, vi furono infatti 628.000 spettatori, il 20 per cento dei quali non aveva mai assistito a spettacoli scaligeri. Nonostante le difficoltà economiche ed i disagi connessi, egli tiene altresì a precisare che non si perse neanche un giorno di spettacolo.

Nel giugno 2003 scoppiò tuttavia improvvisamente la crisi, con un incontro fra il maestro Muti, direttore musicale, ed il sindaco Albertini, presidente della Fondazione, nel corso del quale il primo espresse critiche

nei confronti dell'operato del sovrintendente (di cui peraltro il dottor Fontana dichiara di essere venuto a conoscenza soltanto lo scorso 14 marzo, in occasione dell'intervento del sindaco in consiglio comunale). Veniva così per la prima volta posta in discussione la sua permanenza in qualità di sovrintendente, dopo aver ricoperto la carica per tredici anni ed aver, ancor prima, svolto l'incarico di consigliere d'amministrazione.

Di fronte alle censure del maestro Muti, il dottor Fontana stigmatizza la scelta del consiglio di amministrazione di non convocare il sovrintendente ed il direttore musicale per un confronto.

Unitamente alla successiva scelta di revocargli il mandato senza contestargli alcun addebito, ciò testimonia a suo giudizio la scarsa sensibilità degli organi di gestione della Fondazione che, lungi dall'essere un'azienda, ha invece un'evidente natura pubblica.

Nonostante le pressioni esercitate dal mese di luglio al mese di ottobre 2003 per convincerlo a rinunciare al proprio incarico (con l'offerta peraltro di altri incarichi), egli decise comunque di resistere per una questione anzitutto di principio. È infatti, ricorda, la stessa legge a riconoscere al sovrintendente un ruolo di vertice della Fondazione, attribuendogli – fra l'altro – il compito di nominare e revocare il direttore musicale e il direttore artistico, ai quali è invece demandata la responsabilità in ordine alla programmazione artistica.

È pertanto incomprensibile, prosegue il dottor Fontana, che egli sia stato criticato non per l'attività gestionale svolta, di cui si assume la responsabilità, bensì per scelte artistiche che non afferiscono alle competenze del sovrintendente. Oltretutto, egli non avrebbe comunque potuto curare tali aspetti in considerazione della priorità da accordare alle questioni organizzative. In quel periodo, ribadisce infatti che il Teatro si trovava in una situazione di estrema difficoltà, con il rischio che la commissione provinciale di vigilanza giungesse persino a prevederne la chiusura.

Nell'ottobre 2003, egli prosegue, si giunse ad una soluzione di mediazione che prevedeva la nomina del maestro Meli a direttore artistico, nonché a direttore della Divisione Scala.

Al riguardo egli afferma di aver subito tale nomina, anzitutto perché non aveva cognizione di alcune circostanze di cui venne a conoscenza solo successivamente.

Inoltre, egli ha inteso difendere la propria permanenza alla Scala finché non fosse concluso il processo di ristrutturazione, che costituisce il segno distintivo della sua sovrintendenza.

Dopo un primo periodo che, definisce complessivamente decoroso, nel quale egli delegò importanti funzioni al maestro Meli (fra cui tutte quelle relative alla programmazione artistica), sottolinea che dai mesi di giugno-luglio 2004 si accrebbero le pressioni da parte di alcuni membri del consiglio di amministrazione per indurlo ad attribuire ulteriori deleghe. Ciò con la giustificazione che il maestro Meli era il sovrintendente designato a succedergli, senza pertanto considerare, da un lato, che sovrintendente e consiglio di amministrazione sono organi per i quali vige il prin-

cipio *simul stabunt simul cadent* e, dall'altro, che la nomina del sovrintendente sarebbe spettata al nuovo sindaco.

Pur cedendo ulteriori deleghe, in materia di personale e di comunicazione finalizzata alla campagna abbonamenti, il dottor Fontana tiene a precisare di aver comunque voluto fermamente mantenere la responsabilità della riapertura della Scala. In proposito, coglie l'occasione per lamentare che, pur trattandosi di una realizzazione brillantemente eseguita, egli non riscosse alcun riconoscimento da parte degli organi della Fondazione.

Quando il 14 febbraio scorso gli venne comunicato che il suo incarico di sovrintendente era incompatibile con quelli del maestro Muti e del maestro Meli, ricorda di aver negato ogni ipotesi di compromesso, rifiutando gli incarichi offerti (di assessore alla cultura del comune di Milano, di amministratore delegato degli Arcimboldi, nonché – ancora una volta – di vice presidente della Fondazione).

Quanto alla decisione di non impugnare la delibera con la quale era stato revocato il suo mandato, afferma di aver tenuto conto, in primo luogo, che rimanevano ormai solo otto mesi prima della scadenza del mandato, insufficienti persino per la conclusione di un eventuale procedimento giudiziario.

Inoltre, era ben cosciente che la propria presenza costituiva ormai un ostacolo per l'ottenimento da parte del Teatro di alcuni finanziamenti, senz'altro indispensabili, come conferma la circostanza che subito dopo il suo allontanamento talune società municipalizzate hanno proceduto a confermare precedenti contributi, fino a quel momento bloccati.

Conclude comunicando che oggi, alle ore 14, i lavoratori della Scala hanno votato in modo unanime un atto di sfiducia nei confronti del maestro Muti e del maestro Meli.

Seguono quesiti e richieste di chiarimento da parte dei senatori.

Il presidente ASCIUTTI chiede quali siano i motivi del venir meno dell'ottimo rapporto che per molti anni era intercorso fra il dottor Fontana ed il maestro Muti.

Il dottor FONTANA ritiene che la ragione principale che ha compromesso tale rapporto è stata l'insofferenza del maestro Muti nei confronti di un sovrintendente «forte», impegnato ad affrontare le difficoltà nelle quali versava l'istituzione scaligera.

Tale figura non poteva non essere sgradita al maestro Muti, il quale – invece – tendeva ad identificare la propria figura con quella del Teatro, in contrasto con quanto peraltro previsto dalla legge.

Tiene tuttavia a precisare di non aver ricevuto specifiche contestazioni da parte del Maestro in ordine alla propria attività gestionale, ad eccezione di una lettera in data 16 giugno 2003, nella quale gli veniva addebitata una generica mancanza di ardimento progettuale, alla quale egli replicò puntualmente.

Successivamente, in un incontro tenutosi l'11 agosto 2004, il maestro Muti si limitò del resto a rimproverarlo per essersi allontanato eccessivamente dalle sue posizioni; al di là dei termini usati, ad avviso del dottor Fontana, il principale addebito consisteva nella minore attenzione al palcoscenico e al primato degli artisti. Tutto ciò, egli rimarca, non teneva tuttavia conto dell'assoluta priorità che il sovrintendente era tenuto ad accordare agli aspetti gestionali. Al riguardo, ricorda infatti che era indispensabile rispettare i tempi di completamento della ristrutturazione del Teatro, nonché affrontare le difficoltà finanziarie, conseguenti alla sensibile riduzione dei contributi pubblici registrata dal 1998 al 2004 (pari all'11 per cento).

Nel manifestare vivo dispiacere per le vicissitudini e l'*impasse* nelle quali si trova l'istituzione scaligera, fa infine presente che esse – lungi dal rappresentare una strumentalizzazione politica – dipendono esclusivamente dal rifiuto da parte del popolo della Scala nei confronti di una gestione autoritaria che è giunta persino a pretendere la revoca del sovrintendente.

Il senatore PASSIGLI (*DS-U*), riallacciandosi alle tematiche di carattere più generale sottese all'indagine conoscitiva in corso, chiede all'*ex* sovrintendente Fontana se, in considerazione della scarsità delle risorse a disposizione e del mancato conseguimento da parte del decreto legislativo n. 367 del 1997 degli obiettivi prefissi, egli ritiene che la situazione possa essere governata con meri aggiustamenti ovvero si imponga una modifica strutturale. In altre parole, chiede se a suo giudizio sia ragionevole mantenere 14 teatri dell'Opera di livello nazionale, non correlati nella programmazione, ovvero debba prevalere il modello secondo cui la produzione è concentrata in alcuni grandi teatri e poi circuitata negli altri. Ciò, tanto più a fronte della soluzione prospettata nel decreto-legge n. 7 del 2005, a seguito dell'approvazione in un emendamento a firma del presidente Asciutti.

Chiede inoltre se, per il personale, il dottor Fontana condivide il modello contrattuale a tempo indeterminato piuttosto che di tipo professionale. In particolare, chiede quale sia il rapporto giuridico e contrattuale fra la Filarmonica e la Fondazione, se i proventi della Filarmonica siano devoluti al bilancio della Fondazione e quale tipo di conflitto potenziale di interessi vi possa essere fra i due soggetti.

Quanto alla rottura dei rapporti fra il dottor Fontana e il maestro Muti, egli rileva che la situazione è analoga a quella di altri teatri in cui vi sia un direttore musicale dominante. Costata tuttavia che, nel caso del Teatro alla Scala, gli organi gestionali non hanno svolto quel ruolo di mediazione che competeva loro, con particolare riferimento al sindaco Albertini, nella sua qualità di presidente della Fondazione.

Chiede infine di acquisire tutti i contratti di scritture stipulati dalla Fondazione negli ultimi anni, onde verificare in particolare i rapporti di lavoro intrattenuti con un intermediario che ha lavorato moltissimo in alcuni teatri (fra cui quello di Cagliari), ma pochissimo in altri. Non va in-

fatti dimenticato che il Teatro lirico di Cagliari è stato sì oggetto di un forte rilancio, ma a costi assolutamente sproporzionati rispetto agli *standard* europei.

Risponde il dottor FONTANA, il quale premette anzitutto di non condividere il giudizio negativo del senatore Passigli sulla trasformazione degli enti lirici in fondazioni. A suo giudizio, queste ultime non sono state infatti messe in grado di poter esprimere in pieno le loro potenzialità.

Quanto alla Filarmonica, chiarisce che si tratta di un'associazione privata di strumentisti, che presta la propria attività al di fuori dell'orario di lavoro, conseguendo una retribuzione aggiuntiva rispetto al salario della Fondazione. Si tratta di una fattispecie pienamente conforme alla legge, che trova applicazione sulla base di una convenzione peraltro oggi scaduta e che quindi spetterà al maestro Meli rinegoziare. Ai sensi della vecchia convenzione, la stagione sinfonica del Teatro alla Scala era assicurata dalla Filarmonica, a fronte della possibilità per gli orchestrali di svolgere un'attività autonoma. Giova peraltro ricordare che la Filarmonica non vive certo delle proprie sponsorizzazioni, ma degli stipendi assicurati dalla Scala. La Filarmonica paga altresì l'utilizzo del Teatro e l'uso del personale come ogni altra orchestra.

Con riferimento ai contratti di scritture, egli ribadisce che dall'ottobre 2003 non ha più firmato alcun contratto avendo ceduto tutte le deleghe in materia. Da allora, si è peraltro registrato un incremento dei costi per scritture in valore assoluto, presumibilmente conseguente ad un aumento della programmazione in taluni casi a suo avviso improvvido. Inoltre, si è riscontrato un aumento dell'8,8 per cento del costo medio delle recite, che rappresenta un segnale preoccupante per il Teatro alla Scala, che si era finora sempre contraddistinto per costi di scrittura assai contenuti.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta un'agenzia di stampa secondo cui il maestro Muti si sarebbe dimesso dall'incarico di direttore musicale.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*), richiamandosi a quanto affermato ieri dal maestro Meli sull'esigenza di un'organizzazione del Teatro più agile e moderna, chiede se a giudizio del dottor Fontana nei costi gestionali eccessivi pesi tale aspetto organizzativo.

Chiede inoltre i motivi del ridotto numero di abbonamenti che caratterizza il Teatro alla Scala, pur nella consapevolezza che la bigliettazione non potrà mai coprire i costi di produzione.

Quanto infine ai lavori di ristrutturazione, chiede quali oneri debbano essere ancora sostenuti affinché il nuovo «sistema Scala» sia pienamente in funzione.

Il dottor FONTANA replica che l'organizzazione del lavoro è tarata su un Teatro storico, quale era la Scala nel 2001, e quindi tecnicamente inadeguato. Non esclude pertanto che, alla luce dell'imponente opera di

modernizzazione svolta, tale organizzazione debba essere riconsiderata in vista di una ottimizzazione dei costi. Non va del resto dimenticato che la Fondazione aveva promosso una ricerca proprio a questo fine, che potrebbe rappresentare un'ottima base di partenza per la riorganizzazione.

Del resto, ritiene che occorra strutturare l'organizzazione del lavoro in termini funzionali al modello culturale che si intende assumere.

Quanto agli abbonamenti, egli ne ricorda il costo assai elevato ed il valore di *status symbol* nella società milanese. Egli si è tuttavia sempre rifiutato di «blindare» il Teatro ai soli abbonati, impegnandosi per garantire il pieno accesso del pubblico.

Passa indi ad illustrare i dati dell'ultimo conto consuntivo disponibile della Fondazione, relativo al 2003, secondo cui i ricavi propri sono stati pari al 34 per cento, i contributi pubblici sono stati pari al 46,9 per cento e i contributi privati sono stati pari al 16 per cento. Tali dati dimostrano la grande capacità del Teatro alla Scala di produrre un reddito proprio. Né è corretto includere gli ultimi due anni in una valutazione di carattere complessivo, in quanto evidentemente di transizione. Invita dunque a sviluppare ogni considerazione a partire dal 2001, anno di chiusura della sede storica del Teatro, in cui la somma dei ricavi propri e dei contributi privati ha raggiunto il 55 per cento, a fronte di un 45 per cento di contributo pubblico, che tuttavia, a suo giudizio, resta insostituibile.

Soffermandosi infine sulla ristrutturazione del Teatro, egli sottolinea che essa non solo è stata condotta a tempo di *record*, ma ha avuto anche risultati eccellenti sia sulla parte monumentale che sulla macchina scenica, che è oggi una delle più avanzate del mondo. Certamente, si tratta di meccanismi che hanno bisogno di rodaggio e per questo il progetto originale prevedeva un incremento graduale del numero delle recite, che conducesse al raddoppio in tre anni.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) invita ad inquadrare la vicenda scaligera nell'ottica più generale delle politiche per lo spettacolo e dei rapporti fra indirizzi culturali e *governance*.

Il Teatro alla Scala è infatti senz'altro, come giustamente richiamato dal dottor Fontana, una istituzione pubblica, ma le recenti vicende sembrano caratterizzate da insufficiente trasparenza. Resta pertanto cruciale comprendere come si sia potuti giungere all'esplosione della crisi, per quali motivi il dottor Fontana abbia accettato le mediazioni cui ha fatto riferimento nella sua esposizione introduttiva e quanto nell'intera vicenda abbiano influito le persone, l'inadeguatezza delle norme, l'incapacità della *governance* e l'intreccio di interessi vari.

Prendendo infine atto delle visioni contrapposte di cui sono espressione, rispettivamente, il dottor Fontana e il maestro Meli, si chiede se l'ipotesi di commissariamento da più parti ventilata sia l'esito di un processo che non è stato governato ovvero la premessa di un progetto culturale diverso, i cui contorni restano ancora oscuri.

Il dottor FONTANA replica che, a suo giudizio, le norme sono chiarissime e dettano responsabilità inequivoche, individuando nel sovrintendente il *dominus* delle Fondazioni. Non vi è stato pertanto a suo avviso alcun problema di *governance*, avendo invece le persone fisiche influito in maniera decisiva.

Ricorda altresì che il rigore gestionale di cui egli è stato espressione rappresentava la linea direttrice stabilita dal consiglio di amministrazione, che egli si è limitato a tradurre in azioni concrete.

Ad esempio, era stata una sollecitazione del consiglio di amministrazione che gli Arcimboldi si aprissero a forme di musica diverse ed in questo senso aveva approvato l'allestimento di *Cats*. Solo dopo il dissenso manifestato dal maestro Muti, il consiglio di amministrazione ha annullato la propria delibera precedente, non osando contrapporsi alla volontà del direttore musicale. Ne emerge a suo avviso con chiarezza l'incapacità del consiglio di amministrazione di gestire organismi complessi quali il Teatro alla Scala.

La senatrice Vittoria FRANCO (*DS-U*) prende atto delle dimissioni annunciate dal maestro Muti, che testimoniano il livello della crisi. Il Teatro alla Scala perde così un direttore musicale importante, di indiscutibile caratura internazionale.

Nel convenire indi sulle osservazioni già emerse in ordine al mancato ruolo di mediazione da parte del sindaco Albertini, nella sua veste di presidente della Fondazione, si domanda perché il sindaco non abbia reso partecipi prima gli altri soggetti della vicenda, che doveva essergli nota già dal 2003.

Non potendo infine accedere all'ipotesi che si tratti esclusivamente di un contrasto fra personalità, chiede al dottor Fontana se la crisi non sia legata al futuro degli Arcimboldi, su cui le opinioni restano contrastanti.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) ricorda che nel consiglio comunale dello scorso 14 marzo il sindaco Albertini ha offerto una spiegazione dell'intera vicenda, che invita il dottor Fontana a commentare, al di là della querela annunciata.

Chiede inoltre al dottor Fontana di esprimersi sull'opportunità di introdurre al Teatro alla Scala una figura, finora inedita, di intermediario artistico e culturale.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*), soffermandosi come di consueto sulle questioni di carattere strutturale, osserva che la vicenda scaligera ha messo in luce problematiche di carattere più generale, comuni a tutte le Fondazioni lirico-sinfoniche.

Soffermandosi tuttavia in particolare sulla crisi della Scala, chiede che cosa abbia disarticolato nel 2003, sul piano sostanziale e non personale, il rapporto fra sovrintendente e direttore musicale, che pure aveva funzionato per tredici anni.

Chiede inoltre di conoscere quale sia il numero degli addetti della Fondazione, con particolare riferimento alla copertura degli organici. Al riguardo, rammenta infatti che la legge prevede una copertura massima del 15 per cento.

Ritiene altresì importante un approfondimento sul *deficit* accumulato dal Teatro alla Scala, pari attualmente a 16 milioni di euro, ma già di importo pressoché analogo negli ultimi anni. Chiede infine se vi sia stato scollamento fra la progettazione approvata e quella effettivamente realizzata.

Il senatore PESSINA (FI) osserva che, in qualità di presidente della Fondazione museo della Scala, ha avuto modo di apprezzare le qualità imprenditoriali del dottor Fontana, cui dà atto di un'ottima conduzione aziendale, oltre che la sua preparazione culturale e artistica. Lo invita pertanto a chiarire se la vicenda sia a suo giudizio da ricondurre esclusivamente a difficoltà di carattere personale oppure vi siano altre motivazioni di attrito con il consiglio di amministrazione.

Il senatore DELOGU (AN) ricorda di essere stato presidente della Fondazione Teatro lirico di Cagliari fino al 2001 e che fino ad allora la gestione del Teatro non è stata oggetto di alcuna osservazione critica da parte del sindaco, della Corte dei Conti e della procura della Repubblica.

Richiamandosi al quesito già posto dal senatore Dalla Chiesa, invita indi il dottor Fontana ad esprimersi sui ben 272 provvedimenti di promozione del personale da lui firmati nel periodo dal 1° dicembre 2004 al 23 febbraio 2005, per un costo complessivo di oltre 2 milioni di euro. Al di là della loro legittimità, ne ritiene infatti discutibile l'opportunità, soprattutto alla vigilia della conclusione del mandato.

Il dottor FONTANA replica anzitutto ai quesiti dei senatori Delogu e Dalla Chiesa, precisando di non aver mai firmato alcun provvedimento sul personale che non fosse stato predisposto dal responsabile del servizio e dal suo vice. Quanto al merito, dichiara che si tratta di normale amministrazione e in particolare di immissioni in ruolo di vincitori di concorso, di inquadramenti a livelli superiori conseguenti allo svolgimento di mansioni diverse, di anticipi del trattamento di fine rapporto, perfettamente conformi alle disposizioni di legge. Conferma pertanto azioni di querela nei confronti di chi abbia usato queste delibere a fini strumentali.

Né, del resto, egli era a conoscenza nel mese di dicembre che a febbraio gli sarebbe stato revocato il mandato.

Quanto alla mancanza di un ruolo di mediazione da parte del sindaco, evidenziata fra l'altro dalla senatrice Vittoria Franco, egli conferma di non essere mai stato convocato insieme al maestro Muti per chiarire la situazione, nonostante l'avesse sollecitato più volte.

Passando al futuro del Teatro degli Arcimboldi, egli richiama un autorevole studio secondo il quale la Fondazione Teatro alla Scala non può da sola sostenere anche i costi di gestione del secondo teatro. Ritiene quindi che debba essere costituita una diversa Fondazione, con la parteci-

pazione significativa della Regione e degli enti locali, a cui la Scala partecipi con la sua programmazione ma non con riferimento alla gestione. Questa linea sembrava del resto essere stata accolta dal consiglio di amministrazione.

Con riguardo alla figura dell'intermediario artistico, egli ritiene che il Teatro alla Scala non ne abbia bisogno, soprattutto se è quello a cui ha fatto riferimento il senatore Passigli. Si astiene tuttavia dall'intervenire in materia, limitandosi a ricordare che durante i suoi lunghi anni di gestione il Teatro non ha mai accolto operazioni «a pacchetto», nutrendo l'orgoglio di costruire autonomamente gli spettacoli.

Al senatore Tessitore risponde indi negando qualunque scollamento tra programmazione approvata e realizzata.

Quanto al disavanzo, precisa che nel 2002 e nel 2003 le variazioni negative al patrimonio netto non sono state di grande rilievo. Diverso è il caso degli anni 2004 e 2005, in considerazione dei costi aggiuntivi sostenuti per i trasferimenti di sede. Va tuttavia ricordato che nessun teatro può sopportare senza conseguenze tagli così significativi sul FUS quali quelli imposti al Teatro alla Scala (5 milioni di euro nel 2004 e 5,5 milioni di euro nel 2005), cui si aggiunge una riduzione del 68 per cento del contributo regionale.

L'andamento dei contributi privati segna del resto una tendenza opposta: dal 1998 al 2004 essi sono infatti aumentati del 6 per cento e i ricavi propri del 29 per cento. Ciò, nonostante la fase di transizione al Teatro degli Arcimboldi.

Per quanto riguarda gli organici, egli comunica che si tratta di 813 elementi, cui si sommano gli aggiunti. Non tutti i posti in organico sono tuttavia coperti e molti dei provvedimenti degli ultimi mesi miravano proprio a sanare questa situazione attraverso concorsi la cui selettività è notoria.

Nel ringraziare indi il senatore Pessina per le attestazioni di stima, conferma di non aver mai avuto attriti personali con il consiglio di amministrazione, delle cui linee direttrici in tema di gestione è stato del resto sempre un fedele esecutore. Gli attriti si sono invece manifestati recentemente, quando egli non ha accettato la decisione del maestro Muti di cambiare sovrintendente, con motivazioni che invita ad approfondire con lo stesso maestro Muti. Per quanto lo riguarda, egli ritiene di aver sempre svolto il suo lavoro con grande correttezza, sì da sdegnarsi di queste ultime battute. Del resto, ricorda che il Teatro alla Scala è l'unica istituzione milanese che non è stata investita da tangentopoli.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Fontana per il proficuo contributo offerto. Nell'informare che, secondo una nuova agenzia di stampa, le dimissioni del maestro Muti sarebbero state smentite, dichiara indi conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 16 MARZO 2005

436^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GRILLO

*Interviene il ministro delle comunicazioni Gasparri.**La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE REFERENTE*

(3296) Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnerò Santanchè e Romani; Bianchi Clerici e Caparini; Colasio ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore, presidente GRILLO (*FI*), ricorda che nella seduta di ieri, in fase di illustrazione di emendamenti, era emerso il problema relativo ad uno schema di regolamento, inviato per conoscenza dal Ministro delle Comunicazioni alla Commissione, attuativo dell'articolo 10 del testo vigente della legge n. 112 del 2004. In particolare era emersa l'esigenza sia in ordine al contenuto che alla procedura di chiarire il rapporto tra le modifiche che si vogliono introdurre all'articolo 10 con il disegno di legge in esame e la norma regolamentare attuativa del testo vigente.

Il ministro delle comunicazioni GASPARRI interviene per fornire chiarimenti sullo schema di regolamento concernente l'impiego dei minori di quattordici anni in programmi radiotelevisivi, previsto dal comma 3 del vigente articolo 10 della legge n. 112 del 2004. A tale riguardo fa preliminarmente presente che tale regolamento risulta necessario ai fini dell'attuazione della legge di riassetto del settore radiotelevisivo, anche alla luce delle difficoltà interpretative sorte intorno al divieto dell'impiego dei minori di quattordici anni in *spot* pubblicitari previsto dalla norma in que-

stione. Nelle more della emanazione del predetto regolamento, la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge all'esame della Commissione volto a chiarire ulteriormente il senso dell'articolo 10 in materia di pubblicità e minori. Il Ministero delle comunicazioni intende dunque procedere nell'*iter* del regolamento al fine di dare la necessaria attuazione ad una disposizione legislativa in vigore, facendo ovviamente salve le modifiche che si rendessero necessarie all'atto dell'approvazione definitiva del disegno di legge n. 3296.

Il presidente GRILLO (*FI*) chiede chiarimenti sui profili procedurali dell'emanazione del regolamento in relazione al comma 1, lettera d), del disegno di legge e sulle iniziative del Governo conseguenti all'approvazione della norma in questione.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) osserva anzitutto che la legge n. 112 del 2004 prevede, a norma dell'articolo 10, comma 3, l'emanazione di un regolamento che disciplini il divieto dell'utilizzo dei minori nella programmazione radiotelevisiva. Il regolamento ministeriale di prossima emanazione disciplina invece la materia come se il divieto non esistesse, ponendosi così in conflitto con la disciplina vigente. Inoltre, secondo quanto previsto dal testo vigente dell'articolo 10, comma 3, il Governo è tenuto ad emanare un regolamento attuativo della disciplina relativa ai minori e alla pubblicità mentre il provvedimento in esame aggiunge un comma *3-bis* all'articolo 10 con la previsione di un parere delle Commissioni competenti sul medesimo schema di regolamento. Se il Ministro andrà avanti con l'emanazione del regolamento, e la Commissione proseguirà nell'*iter* di approvazione del disegno di legge si verificherà la paradossale situazione di un comma *3-bis* che prevede l'espressione di un parere su un regolamento già emanato. La situazione in cui Governo e Parlamento si trovano in questo momento è pertanto ibrida e da essa si può uscire soltanto se il Governo rinuncia a procedere nell'emanazione del regolamento in attesa dell'approvazione del disegno di legge in esame per seguire le procedure ivi previste.

Il presidente GRILLO (*FI*) fa presente che l'approvazione del disegno di legge di modifica dell'articolo 10 della legge n. 112 del 2004 è ormai prossima, atteso che la Commissione si appresta ormai a votare gli emendamenti presentati. Prospetta quindi la possibilità da parte del Governo di attendere l'approvazione definitiva del disegno di legge, onde consentire l'entrata in vigore del comma *3-bis* dell'articolo 10 e la conseguente espressione del parere parlamentare sullo schema di regolamento da parte delle Commissioni competenti.

Il ministro GASPARRI precisa che la questione dell'impiego dei minori di quattordici anni in *spot* pubblicitari non è elusa dal regolamento che, anzi, all'articolo 4 affronta esaurientemente il problema, ribadendo il divieto contenuto nella legge di impiegare minori di quattordici anni

in messaggi pubblicitari e *spot*, ad eccezione di quelli realizzati anteriormente alla sua entrata in vigore o all'estero. Il secondo comma dello stesso articolo dà poi una risposta alle esigenze di carattere economico connesse agli investimenti pubblicitari da parte delle imprese operanti nel settore, consentendo la diffusione, per un periodo non superiore a dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento, di messaggi pubblicitari realizzati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 112 del 2004. Sarà possibile attendere l'approvazione del disegno di legge di modifica della legge n. 112, solo compatibilmente con l'esigenza di definire un quadro certo dei diritti connessi all'impiego dei minori in *spot* pubblicitari.

La senatrice DONATI (*Verdi-Un*) ritiene che il divieto previsto dall'articolo 10 della legge n. 112 del 2004 sia sufficientemente chiaro e soltanto una interpretazione di parte abbia consentito di eluderne finora i contenuti precettivi. Ritiene pertanto che l'interpretazione dello stesso articolo, formalizzata nello schema di regolamento in corso di emanazione da parte del Governo, sia evidentemente capziosa e serva soltanto a giustificare una palese violazione di una norma di legge da parte degli operatori del settore pubblicitario. Fa infine presente la necessità di intervenire comunque sulla norma in esame e stabilire le dovute eccezioni al divieto generale in essa contenuto, facendo salve la pubblicità relativa a tipologie di prodotti rivolte ai minori e quegli *spot* pubblicitari che abbiano il requisito della gratuità delle prestazioni rese dai minori, onde evitare lo sfruttamento di questi ultimi.

Il senatore FALOMI (*Misto-Cant*) ritiene che il regolamento sull'impiego dei minori in *spot* pubblicitari tenti di risolvere surrettiziamente questioni che invece richiederebbero un intervento legislativo. Sostiene inoltre che il divieto contenuto nell'articolo 10 della legge n. 112 del 2004 risulti sufficientemente esplicito e non richieda pertanto integrazioni di livello regolamentare. Sottolinea infine che tra i due interessi in conflitto – tutela dei minori e interesse degli operatori del settore che hanno investito in *spot* pubblicitari – il Governo abbia preferito il secondo, modificando una disposizione legislativa per mezzo di una norma regolamentare.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*), dopo aver riepilogato il dibattito parlamentare a seguito del quale è stato approvato il testo vigente dell'articolo 10 e gli espedienti attraverso cui il divieto contenuto in tale norma è stato sostanzialmente disatteso dagli operatori del settore pubblicitario, sottolinea come il regolamento ministeriale predisposto dal Governo disponga una sorta di sanatoria sulla questione dell'impiego dei minori di quattordici anni in *spot* pubblicitari. Il messaggio che arriva all'opinione pubblica è scoraggiante poiché il Governo, con prepotenza, ha deciso, avallando una interpretazione discutibile della norma, che la legge approvata dal Parlamento, non ha alcun valore. Ancor più grave è che ciò avvenga con l'alibi della tutela degli interessi dei minori, quando invece ad

essere tutelati sono soltanto gli interessi degli operatori del settore pubblicitario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

437^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Baldini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Taranto (n. 139)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Rinvio dell'esame)

Su richiesta di alcuni membri della Commissione, il presidente GRILLO (*FI*), relatore, propone di rinviare l'esame della proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Taranto alla prossima settimana.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(3296) Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnerò Santanchè e Romani; Bianchi Clerici e Caparini; Colasio ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente GRILLO (*FI*), dopo aver brevemente riepilogato il contenuto dell'intervento del ministro delle comunicazioni Gasparri nel corso della seduta antimeridiana di oggi, invita il rappresentante del Governo,

sottosegretario Baldini, ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo.

Il rappresentante del Governo, sottosegretario BALDINI, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il presidente GRILLO (*FI*), in qualità di relatore, esprime su tutti gli emendamenti il medesimo parere del Rappresentante del Governo. Verificata poi la presenza del numero legale, pone ai voti l'emendamento 1.1 che risulta respinto.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) è posto ai voti e respinto l'emendamento 1.5.

La senatrice DONATI (*Verdi-Un*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.6, volto a rendere effettiva la tutela nei confronti dei minori anche con riferimento alla fruizione di videocassette, audiocassette e videodischi. Posto ai voti l'emendamento 1.6 è respinto.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) dichiara di ritirare l'emendamento 1.7.

Con la dichiarazione di voto favorevole del senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) l'emendamento 1.8, posto ai voti, è respinto.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, gli emendamenti 1.9, 1.10 e 1.11 che risultano respinti.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.12, chiedendo al Rappresentante del Governo di specificare le motivazioni del parere contrario sulla proposta di modifica in esso contenuta e paventando una posizione pregiudiziale da parte del Governo in merito alla valutazione degli stessi.

Il sottosegretario BALDINI fa presente che il Governo non sostiene alcuna posizione pregiudiziale avendo invece effettuato una valutazione ponderata delle proposte emendative presentate.

L'emendamento 1.12 è, quindi, posto ai voti e respinto.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) dichiara poi il voto favorevole sull'emendamento 1.13 che mira ad assicurare il rispetto delle norme a tutela dei minori, specificando più puntualmente l'estensione delle limitazioni all'impiego dei minori di quattordici anni negli *spot* pubblicitari.

La senatrice DONATI (*Verdi-Un*) si associa alla dichiarazione di voto favorevole del senatore Zanda.

Il presidente GRILLO (*FI*), relatore, d'intesa con il Rappresentante del Governo, propone di accantonare l'emendamento in esame.

Convenendo la Commissione, l'emendamento 1.13 è accantonato.

È di seguito posto ai voti e respinto l'emendamento 1.14.

La senatrice DONATI (*Verdi-Un*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.15, sottolineando la necessità di garantire la tutela dei minori attraverso l'ampliamento della fascia cosiddetta protetta.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.15, le cui finalità sono analoghe a quelle degli emendamenti a sua firma 1.16 e 1.17.

Il sottosegretario BALDINI fa presente che più che all'ampliamento delle fasce orarie sarebbe opportuno prestare attenzione ai contenuti dei programmi che nelle stesse vengono trasmessi. Conferma pertanto il parere contrario all'emendamento 1.15.

Il senatore MENARDI (*AN*) dichiara il voto contrario sull'emendamento 1.15, sottolineando quanto il problema dei contenuti della programmazione e dell'ampiezza delle fasce orarie protette siano strettamente connessi.

L'emendamento 1.15 è quindi posto ai voti e respinto.

Con distinte votazioni sono inoltre respinti gli emendamenti 1.16 e 1.17.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.18, sottolineando che lo stesso mira a salvaguardare la fascia oraria di maggiore ascolto da parte dei giovani, quella dalle ore 14,30 alle ore 20, anche se in tale fascia sono trasmessi programmi indirizzati ad un *target* indifferenziato.

Il senatore MENARDI (*AN*) dichiara il voto contrario sull'emendamento, ribadendo la necessità di distinguere il problema della qualità dei programmi da quello della protezione dei minori dagli *spot* pubblicitari.

Posto ai voti l'emendamento 1.18 è respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*), è posto ai voti e respinto anche l'emendamento 1.19.

Posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 1.20 e 1.21, di identico contenuto, risultano altresì respinti.

Con la dichiarazione di voto favorevole della senatrice DONATI (*Verdi-Un*) è quindi respinto anche l'emendamento 1.22.

In esito a distinte votazioni sono di seguito respinti gli emendamenti 1.23 e 1.24.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore FALOMI (*Misto-Cant*) è respinto anche l'emendamento 1.26. Posti congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, sono altresì respinti gli emendamenti 1.25 e 1.27.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) e del senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) sull'emendamento 1.28, il presidente GRILLO (*FI*) ne propone l'accantonamento.

Convenendo la Commissione l'emendamento 1.28 è accantonato.

In esito a distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 1.29, 1.30, 1.31 e 1.32.

Posti ai voti congiuntamente, poiché di identico contenuto, sono inoltre respinti gli emendamenti 1.33 e 1.34. All'esito del voto, è altresì respinto l'emendamento 1.35.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.36. Gli emendamenti 1.36 e 1.37, posti congiuntamente ai voti poiché di identico contenuto, vengono quindi respinti.

Con la dichiarazione di voto favorevole del senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*), è altresì respinto l'emendamento 1.38.

Il senatore FALOMI (*Misto-Cant*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.39, ribadendo la necessità di tutelare i minori da una eccessiva pubblicità televisiva che finisce per danneggiarli dal punto di vista psicologico. L'emendamento 1.39 è quindi posto ai voti e respinto. È quindi respinto l'emendamento 1.40.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice DONATI (*Verdi-Un*), posto ai voti l'emendamento 1.41 è respinto.

Il presidente GRILLO rinvia quindi il seguito dell'esame.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente GRILLO comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 17 marzo 2005, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3296

Art. 1.

1.1

Paolo BRUTTI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«1. L'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, è sostituito dal seguente:

"Art. 10. – (*Disciplina organica della tutela dei minori nel mezzo radiotelevisivo*). – 1. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina organica della tutela dei minori nel mezzo radiotelevisivo fondata sull'adozione della normativa europea in materia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento e rafforzamento del diritto prevalente della tutela dei diritti della persona ed in particolare dei minori, anche nelle fasce orarie di trasmissione non specificamente dedicate, ed anche sulla base delle esperienze dei diversi codici di autoregolamentazione;

b) previsione di misure atte a favorire ed incentivare la produzione audiovisiva destinata ai minori;

c) definizione di misure atte a favorire la realizzazione di campagne scolastiche, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, utilizzando a tal fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi;

d) individuazione delle modalità tecniche di protezione o, comunque, idonee ad identificare programmi o servizi che necessitano di particolari cautele, introducendo misure per incentivare la commercializzazione e la diffusione dei sistemi tecnologici utili a tale finalità;

e) previsione di una specifica disciplina per la pubblicità dedicata ai minori;

f) previsione di specifiche clausole sul rispetto dei diritti dei minori e sulla trasmissione di *spot* pubblicitari durante le trasmissioni dedicate all'infanzia, da inserire nei provvedimenti di rilascio delle concessioni, licenze e autorizzazioni radiotelevisive e di quelle per l'esercizio di attività multimediali;

g) previsione di specifiche clausole sul rispetto dei diritti dei minori nelle trasmissioni di informazione;

h) definizione delle procedure di controllo delle norme in materia di pubblicità e tutela dei minori;

i) previsione di appositi spazi nella programmazione dei titolari di concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale, nella fascia oraria dalle ore 7 alle ore 24, specificamente rivolti ai minori o alla visione familiare e indicazione della loro durata minima mensile."».

1.2

PAOLO BRUTTI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a). Al comma 1 premettere il seguente:

"01. Nel sistema delle comunicazioni è riconosciuto il diritto prevalente alla tutela dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori. È vietata la diffusione di produzioni e di programmi radiotelevisivi e di servizi interattivi e multimediali che possano ledere tale diritto o che, comunque possano nuocere allo sviluppo psichico, fisico o morale dei minori."».

1.3

PAOLO BRUTTI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a). Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel sistema delle comunicazioni è riconosciuto il diritto prevalente alla tutela dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori. È vietata la diffusione di produzioni e di programmi radiotelevisivi e di servizi interattivi e multimediali che possano ledere tale diritto o che, comunque contengano scene di violenza gratuita o insistita o efferata o pornografiche."».

1.4

PAOLO BRUTTI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a). Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel sistema delle comunicazioni è riconosciuto il diritto prevalente alla tutela dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori. È vie-

tata la diffusione di produzioni e di programmi radiotelevisivi e di servizi interattivi e multimediali che possano ledere tale diritto o che, comunque contengano incitamenti all'odio o possano indurre ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità."».

1.5

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 1, le parole "comma 10" sono sostituite dalle seguenti: "commi 10 e 11"».

1.6

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) dopo le parole: "le emittenti televisive", aggiungere le seguenti: ", i produttori e gli editori di opere cinematografiche e radiotelevisive, di videocassette e audiocassette, videodischi e supporti magnetici a lettura laser ed i responsabili della diffusione di messaggi su reti telematiche multimediali,"».

1.7

Paolo BRUTTI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 1 sostituire le parole: "devono osservare", con la seguente: "rispettano"».

1.8

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e promuovere», inserire le seguenti: «, pena la revoca della concessione,».

1.9

SCALERA

Dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, sopprimere le parole: "Eventuali integrazioni, modifiche o adozione di nuovi documenti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451."».

1.10

BOREA, MELELEO, GUBERT

Dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis. Al comma 1, sopprimere le parole: "Eventuali integrazioni, modifiche o adozione di nuovi documenti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451"».

1.11

PEDRINI

Dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, sopprimere le parole: "Eventuali integrazioni, modifiche o adozioni di nuovi documenti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451."».

1.12

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis.) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Entro il 31 dicembre 2005 è adottato un nuovo codice di autoregolamen-

tazione emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451"».

1.13

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Sono soggetti al rispetto delle disposizioni del presente articolo i concessionari, i titolari di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività televisive, nonché gli editori, gli operatori radiotelevisivi e dell'informazione, i produttori di opere cinematografiche e radiotelevisive, di videocassette e audiocassette, videodischi e prodotti simili e i riproduttori di esse su qualsiasi supporto."».

1.14

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il primo periodo del comma 2 è sostituito dai seguenti: "È vietata la trasmissione di pubblicità nel corso della programmazione televisiva di programmi rivolti ad un pubblico di bambini in età prescolare. Nell'ambito dei programmi rivolti ad un pubblico di ragazzi dai sei ai quattordici anni, la trasmissione di messaggi pubblicitari non deve superare i due minuti per ogni trenta di trasmissione. Nell'ambito della fascia oraria rivolta ad un pubblico di minori, durante la programmazione pubblicitaria è severamente vietata la messa in onda dello stesso messaggio pubblicitario per più di una volta."».

1.15

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, prima della lettera b) premettere la seguente:

«0b) al comma 2, le parole: "fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00" sono sostituite dalle seguenti: "fascia oraria di

programmazione dalle ore 7,00 alle ore 9,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00"».

1.16

MONTICONE, ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «al comma 2», inserire le seguenti: «le parole "ore 16.00" sono sostituite dalle seguenti: "ore 14.00" e».

1.17

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «al comma 2», inserire le seguenti: «le parole "ore 19.00" sono sostituite dalle seguenti: "ore 21.00" e».

1.18

Paolo BRUTTI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) Al comma 2, sostituire le parole da: "nella fascia oraria di programmazione" fino a: "rivolti ai minori" con le seguenti: "La fascia oraria per i programmi specificatamente destinati ai minori costituisce il periodo di tempo nella programmazione giornaliera radiotelevisiva che va dalle ore 14.30 alle ore 20 nel quale sono trasmessi programmi specificatamente destinati ai minori insieme ai programmi destinati ad un'utenza indifferenziata, di consueta o facile visione anche da parte di un minore."».

1.19

Paolo BRUTTI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) Al comma 2, sostituire le parole da: "con particolare riguardo" fino a "e pubblicitaria" con le seguenti: "riducendo i messaggi pubblicitari,

le promozioni ed ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria del 50 per cento."».

1.20

Paolo BRUTTI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) Al comma 2, sostituire le parole da: "con particolare riguardo" fino a: "e pubblicitaria" con le seguenti: "abolendo qualsiasi messaggio pubblicitario, promozioni ed ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria."».

1.21

Vittoria FRANCO, STANISCI, ROTONDO, Paolo BRUTTI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) Al comma 2, sostituire le parole da: "con particolare riguardo" fino a: "commerciale e pubblicitaria" con le seguenti: "abolendo qualsiasi messaggio pubblicitario, promozioni ed ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria."».

1.22

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «è inserito il seguente periodo» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti periodi».

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella medesima fascia oraria i limiti di affollamento pubblicitario sono ridotti del 50 per cento e sono vietate le telepromozioni».

1.23

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente periodo» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti periodi».

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella medesima fascia è vietata la promozione e l'anticipazione di programmi non adatti ai minori».

1.24

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), alle parole: «È comunque vietata» premettere le seguenti: «Nelle fasce orarie destinate ai minori e in quelle protette, previste dai codici di autoregolamentazione o da analoghi documenti, nessun programma radiotelevisivo può essere interrotto da qualsiasi forma di messaggio pubblicitario.».

1.25

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «ed aggiungere in fine il seguente periodo: «I personaggi protagonisti di programmi per bambini non possono essere oggetto di messaggi pubblicitari trasmessi immediatamente prima, nonché durante, e immediatamente dopo il programma di cui sono protagonisti.».

1.26

FALOMI

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «avente come oggetto bevande contenenti alcool».

1.27

MONTICONE, ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «precedenti e successive.», aggiungere il seguente periodo: «personaggi protagonisti di programmi per bambini non possono essere oggetto di messaggi pubblicitari trasmessi immediatamente prima, nonché durante, e immediatamente dopo il programma di cui sono protagonisti.».

1.28

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

*Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «precedenti e successive» inserire il seguente periodo: «Nelle fasce orarie destinate ai minori e in quelle protette, previste dai codici di autoregolamentazione o da analoghi documenti, sono altresì vietate la pubblicità televisiva e la trasmissione di presentazioni di opere di futura programmazione quali *promos* e *trailers* di produzioni, film, telefilm e programmi dei quali la legge o altre norme o i codici stessi vietano la trasmissione nelle stesse ore.».*

1.29

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis.) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis) I programmi radiotelevisivi specificatamente destinati ai minori devono avere la finalità evidente di arricchire culturalmente e umanamente i minori stessi e devono in particolare evitare di:

a) proporre positivamente modelli di comportamento in contrasto con i fondamentali valori della persona umana;

b) contenere messaggi di intolleranza etnica e religiosa;

c) veicolare positivamente miti, valori e modelli di comportamento propri di culture antidemocratiche, autoritarie o repressive;

d) rappresentare minori in una condizione umana, psicologica e sociale propria esclusivamente della vita adulta;

e) fornire una rappresentazione che si richiami a modelli di disparità nel rapporto tra i sessi o a pregiudizi razziali."».

1.30

MONTICONE, ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Nelle fasce orarie destinate ai minori e in quelle protette, previste dai codici di autoregolamentazione o da analoghi documenti, è vietata la pubblicità televisiva e la trasmissione di presentazioni di opere cinematografiche o per la televisione di futura programmazione quali *promos e trailers*, alla visione delle quali non sono ammessi i minori a norma dei commi 11 e 13 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 199, n. 223, e delle altre disposizioni in materia."».

1.31

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La pubblicità televisiva e la trasmissione di presentazioni di opere cinematografiche o per la televisione di futura programmazione quali *promos e trailers*, alla cui visione non sono ammessi i minori a norma dei comuni 11 e 13 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e delle altre disposizioni in materia, sono vietate nelle ore nelle quali non può essere effettuata la trasmissione delle opere stesse."».

1.32

Vittoria FRANCO, STANISCI, ROTONDO, PAOLO BRUTTI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis). Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi è disciplinato con regolamento adottato dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il regolamento deve contenere specifiche misure che precisano norme e divieti per la tutela dei minori nelle fasce protette. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi deve essere compatibile con i tempi degli impegni propri della loro

età e non deve essere tale da creare danni per il loro normale processo di crescita ed educazione e con l'obbligo scolastico"».

1.33

Vittoria FRANCO, STANISCI, ROTONDO, PAOLO BRUTTI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Nessun programma radiotelevisivo destinato specificatamente ai minori può essere interrotto dalla pubblicità in qualsiasi fascia oraria sia trasmesso."».

1.34

PAOLO BRUTTI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis). Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Nessun programma radiotelevisivo destinato specificatamente ai minori può essere interrotto dalla pubblicità in qualsiasi fascia oraria sia trasmesso."».

1.35

MONTICONE, ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. In nessun caso le trasmissioni radiotelevisive possono contenere alcun incitamento all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità."».

1.36

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.37

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.38

Paolo BRUTTI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi è disciplinato con regolamento adottato dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il regolamento deve contenere specifiche misure che precisano norme e divieti per la tutela dei minori nelle fasce protette. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi deve essere compatibile con i tempi degli impegni propri della loro età e non deve essere tale da creare danni per il loro normale processo di crescita ed educazione e con l'obbligo scolastico."».

1.39

FALOMI

Sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 3 dell'articolo 10 della legge 112 del 2004 è sostituito con il seguente: "L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari, spot e televendite, è disciplinato con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È vietata la messa in onda di *spot*, messaggi pubblicitari e televendite realizzati impiegando minori di anni quattordici"».

1.40

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene adottata una disciplina organica relativa alla produzione e alla messa in onda di programmi televisivi, ivi compresa qualsiasi forma di messaggio pubblicitario, realizzati con l'impiego di minori di anni quattordici. Il regolamento deve contenere specifiche misure, ivi previsti eventuali divieti, per la tutela dei minori con particolare riferimento alle fasce protette. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi deve essere compatibile con i tempi degli impegni propri della loro età e non deve essere tale da creare danni per il loro normale processo di crescita ed educazione e con l'obbligo scolastico."».

1.41

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo le parole: "programmi radiotelevisivi" sono aggiunte le seguenti: "e la loro trasmissione"; 2) le parole: "è disciplinato" sono sostituite dalle seguenti: "sono disciplinati"».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 16 MARZO 2005

297^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***PICCIONI**

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PICCIONI informa che ieri, martedì 15 marzo, si sono tenute le audizioni informali, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sulla situazione in atto nel settore ortofrutticolo, di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e di rappresentanti delle organizzazioni del settore ortofrutta.

Informa altresì che si è testé conclusa l'audizione informale, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, di rappresentanti degli organismi della cooperazione, sulla situazione in atto nel settore ortofrutticolo.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(31) MARINI. – *Affissione simultanea del prezzo d'acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta*

(3178) STANISCI. – *Misure per l'indicazione obbligatoria del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio*

(3303) BONGIORNO ed altri. – *Disposizioni in materia di prezzi dei prodotti agroalimentari e misure a sostegno dell'impresa agricola e della valorizzazione dei prodotti agricoli freschi*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 1° marzo scorso.

Il presidente PICCIONI ricorda preliminarmente che la Commissione aveva dato mandato al relatore, senatore Bongiorno, di predisporre il testo unificato per i disegni di legge in titolo.

Dà la parola al relatore per illustrare il testo unificato da lui proposto (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il senatore BONGIORNO (AN) ricorda preliminarmente le finalità di carattere generale sottese ai tre provvedimenti in titolo volti a rendere trasparente il processo di formazione del prezzo mediante la doppia indicazione sull'etichetta del prodotto del prezzo iniziale e del prezzo finale.

Dopo aver ricordato che l'Atto Senato 31 limitava ai soli prodotti IGP tale previsione del doppio prezzo, poi estesa in modo più generalizzato nei due ulteriori provvedimenti presentati, di cui l'Atto Senato 3303 a sua firma, il relatore Bongiorno precisa ulteriormente che proprio l'Atto Senato 3303 per pervenire a tale risultato ha condizionato tale modalità di sostegno dell'impresa agricola alla conclusione preliminare di accordi interprofessionali di filiera, a carattere facoltativo, nell'ottica dell'obiettivo, più volte richiamato, di tutelare contemporaneamente i consumatori e i produttori e contrastare il fenomeno del ristagno dei prezzi all'origine.

Nell'ottica pertanto di perseguire le finalità già richiamate ha predisposto il testo unificato dei tre disegni di legge in titolo, di cui dà conto analiticamente.

L'articolo 1 esplicita le finalità del testo, individuate nella tutela sia della concorrenza riguardante il mercato dei prodotti agroalimentari sia dell'interesse dei consumatori e dei soggetti della relativa filiera, promuovendo la rintracciabilità e il monitoraggio del processo di formazione dei prezzi agroalimentari, il coinvolgimento dei soggetti della filiera, la contrattualizzazione della filiera stessa ed infine la vendita *in loco* dei prodotti del territorio.

L'articolo 2 prevede gli accordi interprofessionali di filiera quali strumenti per definire il processo di trasferimento dei prodotti e il processo di formazione dei prezzi dalla produzione al consumo, garantendo la rintracciabilità del prodotto, la trasparenza del processo di formazione del prezzo, l'esclusione di soggetti e passaggi estranei alla filiera e la doppia indicazione, sull'etichetta del prodotto, del prezzo all'origine e di quello finale al consumo.

Dà quindi conto degli adempimenti successivi alla conclusione degli accordi interprofessionali, oggetto dell'articolo 3, inerenti in particolare le modalità per dare la dovuta pubblicità agli accordi stessi.

Precisa poi le modalità, contenute nell'articolo 4, di adesione agli accordi interprofessionali, che comporta l'obbligo di uniformarsi a tutte le condizioni contenute nell'accordo, e precisa che i soggetti che aderiscono all'accordo possono contrattualizzare il trasferimento del prodotto all'interno della filiera individuata nell'accordo medesimo per la durata dell'accordo stesso.

Dà quindi conto dell'articolo 5, sull'informazione al consumatore, e dell'articolo 6, concernente l'indicazione obbligatoria dei prezzi all'ori-

gine e al consumo, che riprende l'originaria finalità dei provvedimenti all'esame.

Per indurre gli operatori del settore a stipulare gli accordi, che hanno natura facoltativa, viene previsto con l'articolo 7 un sistema di incentivi, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Precisa quindi le tipologie di incentivi, di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dello stesso articolo.

Illustra infine quanto previsto dall'articolo 8, riguardante gli Osservatori sull'andamento dei prezzi dei prodotti agroalimentari, quali strumenti per monitorare la dinamica di formazione dei prezzi e aumentare il grado di conoscenza dei consumatori, la cui costituzione, senza comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dovrà assicurare la rappresentanza paritaria dei soggetti della filiera, dei consumatori, delle organizzazioni sindacali e degli enti locali.

Conclusivamente il relatore Bongiorno osserva che, anche alla luce delle audizioni informali svoltesi ieri ed oggi, si può prendere atto positivamente che lo strumento dell'accordo interprofessionale, utilizzato nel testo unificato da lui presentato è stato percepito dalle stesse organizzazioni del mondo dei produttori come un fatto positivo, purché naturalmente possa essere effettivamente applicabile al comparto.

Il senatore MURINEDDU (*DS-U*), nel dichiararsi in linea generale d'accordo con l'impianto del testo unificato proposto dal relatore, che ringrazia anche per lo sforzo espositivo compiuto, si riserva comunque di svolgere ulteriori analitici approfondimenti sulle soluzioni proposte nel testo unificato, al fine di prevedere soluzioni anche diverse.

Dopo che il PRESIDENTE ha precisato che sul testo unificato, una volta adottato, si svolgeranno ulteriori approfondimenti in sede di presentazione e valutazione degli emendamenti, ha la parola il sottosegretario DOZZO, il quale ringrazia preliminarmente il relatore per lo sforzo compiuto nella elaborazione di un testo unificato che appare molto articolato e affronta questioni assai rilevanti quali gli accordi di filiera. Nell'osservare che il testo all'esame contiene spunti molto interessanti, richiama però l'attenzione della Commissione su quanto previsto, sui medesimi istituti, dallo schema n. 427, ugualmente iscritto all'ordine del giorno della Commissione. Invita pertanto il relatore e la Commissione a coordinare, in una visione il più possibile unitaria, il testo unificato in esame e lo schema citato, precisando che il Governo non intende in alcun modo «mettere dei paletti» all'iniziativa parlamentare, ma ribadendo l'esigenza di tenere conto di quanto già predisposto in sede di esercizio della delega di cui alla legge n. 38 con lo schema citato.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene quindi di adottare quale testo base il testo unificato predisposto dal relatore, fissando il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13 di mercoledì 23 marzo prossimo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante ulteriori norme in materia di modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima (n. 456)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38. Esame e rinvio)

Il relatore RUVOLO (*UDC*) rileva che il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in riferimento alla delega concessa al Governo con la legge 7 marzo 2003, n. 38, al fine di modernizzare i settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, dell'agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.

L'articolo 1, comma 2 della citata legge di delega ha individuato una serie di principi e criteri direttivi, ad alcuni dei quali si vuole dare attuazione con il presente schema, che fa riferimento in particolare ai criteri previsti alle lettere i), o), z), aa) della legge citata con particolare riguardo al settore ittico.

Il provvedimento in esame è pertanto da inserire nel processo, già avviato con il decreto legislativo n. 154 del 2004 che ha già dato prima attuazione ai criteri di delega richiamati, finalizzato alla riforma del fondo di solidarietà della pesca, nonché a favorire l'accesso ai mercati finanziari delle imprese di pesca e acquacoltura, sostenendone la competitività.

Venendo all'illustrazione dell'articolato, va rilevato come l'articolo 1 dello schema in esame, che interviene a sostituire i primi tre commi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 154 del 2004, modifichi il carattere degli interventi del Fondo nei confronti dei danni causati da calamità naturali ed eccezionali avversità meteorologiche. Il sostegno pubblico viene infatti canalizzato verso la prevenzione di tali danni, con la previsione di agevolazioni che incentivino la stipula di polizze e contratti assicurativi da parte degli imprenditori ittici, rispetto al carattere compensativo in precedenza generalmente previsto per gli interventi del Fondo. Gli interventi compensativi sono peraltro ancora previsti, ma limitatamente ai danni non contemplati dal Programma assicurativo annuale, di cui al successivo articolo.

L'articolo 2, introducendo una nuova norma nel citato decreto legislativo n. 154 del 2004, disciplina la copertura assicurativa nel settore della pesca e acquacoltura, specificando nei primi 2 commi i criteri e limiti del contributo statale nel pagamento dei premi assicurativi, per poi definire la determinazione dell'entità di tale contributo attraverso il Programma assicurativo annuale della pesca e dell'acquacoltura, in precedenza citato. La concessione dei contributi statali dovrà avvenire nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca, mentre le modalità e procedure di erogazione degli stessi sono rimesse a un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

I contenuti del Programma assicurativo, elaborato e approvato annualmente con decreto del Ministro MIPAF, sono disciplinati dagli ultimi 2 commi dell'articolo, e individuati nella definizione dei parametri per il calcolo del contributo pubblico, distinti per tipologia di polizza, per area territoriale, per evento climatico, per tipo di produzione e per fattori e mezzi di produzione. Il Programma può altresì disporre termini massimi di sottoscrizione delle polizze per aree e produzioni, e ogni altro elemento che serva a garantire l'efficace impiego delle risorse pubbliche.

L'articolo 3 – prosegue il relatore – dispone misure di sostegno alla filiera ittica, stabilendo che al comparto vengano applicati i contratti di filiera disciplinati dall'articolo 66 della legge n. 289 del 2002. Si tratta di contratti diretti a favorire l'integrazione della filiera agricola e lo sviluppo dei distretti agroalimentari, che debbono avere rilevanza nazionale e carattere interprofessionale, nel rispetto della programmazione regionale e in coerenza con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato in agricoltura.

La stessa disposizione prevede altresì l'estensione al settore ittico dell'operatività del fondo, di cui allo stesso articolo 66 della citata legge, finalizzato a facilitare l'accesso al mercato dei capitali per le imprese agricole e agroalimentari. Occorre ricordare che i criteri operativi del fondo sono stati definiti con decreto MIPAF n. 182 del 2004, il quale dovrà pertanto essere integrato da un successivo decreto che regoli le modalità operative anche nei confronti delle imprese del settore ittico.

L'articolo 4, infine, dispone l'istituzione presso il MIPAF del Reparto pesca marittima del Corpo delle Capitanerie di porto, la cui organizzazione dovrà essere definita con decreto interministeriale. La norma è dettata dall'esigenza di garantire un più efficace collegamento funzionale con le attività di vigilanza e di controllo che investono i settori della pesca e dell'acquacoltura.

Si riserva comunque ulteriori considerazioni e approfondimenti nel prosieguo dell'*iter* del provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI

Il presidente PICCIONI avverte che la seduta, già convocata per domani, giovedì 17 marzo, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,35.

**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE
E ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 31, 3178 E 3303**

**Disposizioni in materia di prezzi dei prodotti agroalimentari e misure
a sostegno dell'impresa agricola e della valorizzazione dei prodotti
agricoli freschi**

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di tutelare la concorrenza nel mercato dei prodotti agroalimentari, armonizzata all'interesse dei consumatori e dei soggetti della relativa filiera, attraverso la razionalizzazione e la trasparenza del processo di formazione dei prezzi dei relativi prodotti, contrastando il ristagno dei prezzi di acquisto al produttore e la lievitazione ingiustificata dei prezzi al consumo, nonché al fine di migliorare l'informazione al consumatore e di facilitare il raffronto tra i prezzi, nell'interesse dei consumatori, dei produttori e degli altri soggetti della filiera produttiva, la presente legge promuove:

- a) la rintracciabilità e il monitoraggio del processo di formazione dei prezzi agroalimentari;
- b) il coinvolgimento dei soggetti della filiera produttiva;
- c) la contrattualizzazione della medesima filiera produttiva;
- d) la vendita *in loco* dei prodotti del territorio.

Art. 2.

(Accordi interprofessionali di filiera)

1. Le associazioni professionali degli agricoltori, dei trasformatori sia industriali sia artigianali, dei commercianti e le associazioni dei consumatori, possono concludere accordi interprofessionali, annuali o pluriennali, con i quali definire il processo di trasferimento dei prodotti di cui all'articolo 1 e il processo di formazione dei prezzi, dalla produzione al consumo, individuando i passaggi della trasformazione e della distribuzione, e gli eventuali passaggi ulteriori.

2. La conclusione dell'accordo garantisce: la rintracciabilità del prodotto, dalla produzione sino al consumo; la trasparenza del processo di

formazione del prezzo, dal primo trasferimento sino al consumo; la esclusione di soggetti e passaggi estranei alla filiera; la doppia indicazione, sulla etichetta del prodotto, del prezzo all'origine e di quello finale al consumo.

3. Gli accordi interprofessionali di cui al comma 1 riguardano il territorio di una intera regione, o di una parte di essa comprendente territori di due o più province, ovvero il territorio di una sola provincia, o di parte di essa, avente una popolazione non inferiore ai 200.000 abitanti.

4. Nel caso di accordi riguardanti una regione o più province della stessa regione, gli accordi stessi sono conclusi dalle associazioni professionali regionali. Nel caso di accordi interprofessionali riguardanti una sola provincia o parte di essa, sono conclusi dalle associazioni professionali provinciali.

5. Il modello-tipo degli accordi interprofessionali di cui al comma 1 è definito con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attività produttive, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Adempimenti successivi alla conclusione degli accordi interprofessionali)

1. Gli accordi interprofessionali di cui all'articolo 2, comma 1, entro i dieci giorni successivi alla loro conclusione, sono comunicati, a cura dei sottoscrittori, alle regioni e alle province autonome interessate e sono depositati presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti. I sottoscrittori dei predetti accordi ne curano la pubblicazione nelle forme di pubblicità previste per i provvedimenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Gli accordi interprofessionali e i modelli-tipo contrattuali sono altresì pubblicati sul sito *internet* del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 4.

(Adesione agli accordi interprofessionali)

1. I soggetti economici appartenenti alla filiera aderiscono all'accordo interprofessionale tramite comunicazione scritta da inoltrare alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alle associazioni sottoscrittrici.

2. L'adesione di cui al comma 1 comporta l'obbligo di uniformarsi a tutte le condizioni contenute nell'accordo.

3. Eventuali contenziosi circa violazioni dell'accordo sono composti attraverso il ricorso dell'interessato all'organismo arbitrale operante presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. I soggetti che aderiscono all'accordo possono contrattualizzare il trasferimento del prodotto all'interno della filiera individuata nell'accordo medesimo per la durata dell'accordo stesso.

Art. 5.

(Informazione al consumatore)

1. Nelle sedi delle aziende aderenti all'accordo, è obbligatoriamente esposto in maniera visibile al consumatore un apposito cartello segnaletico delle dimensioni e con il contenuto definiti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 5.

Art. 6.

(Indicazione obbligatoria dei prezzi all'origine e al consumo)

1. Sulla etichetta del prodotto esposto per la vendita al consumatore, in spazi sia pubblici che privati, all'aperto o in ambienti chiusi, sono obbligatoriamente indicati, oltre al prezzo al consumo, anche il prezzo di acquisto al produttore e la zona di provenienza, così come desunti dall'accordo interprofessionale.

Art. 7.

(Incentivi)

1. Nel rispetto delle norme comunitarie, l'adesione agli accordi interprofessionali di filiera di cui alla presente legge:

a) costituisce titolo di priorità per l'attribuzione di contributi statali per la innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

b) costituisce titolo di priorità per l'assegnazione di aree nei piani di insediamenti produttivi, artigianali, industriali, commerciali;

c) costituisce, a parità di condizioni in favore della pubblica amministrazione, titolo di priorità nella aggiudicazione di appalti pubblici per la fornitura di prodotti agricoli e agroalimentari.

2. Le regioni e le province autonome possono riconoscere quale titolo di priorità l'adesione agli accordi interprofessionali di filiera di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1.

3. Le amministrazioni pubbliche assumono le opportune iniziative per promuovere e valorizzare gli accordi interprofessionali di cui alla presente legge.

4. Il sistema di incentivi di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8.

(Osservatori sull'andamento dei prezzi dei prodotti agroalimentari)

1. Al fine di monitorare la dinamica di formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, in particolare aumentando il grado di conoscenza dei consumatori sulle dinamiche ingiustificate di lievitazione dei prezzi al consumo di tali prodotti, con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro delle attività produttive, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome, sono definite le modalità per la costituzione di Osservatori sull'andamento dei prezzi dei prodotti agroalimentari, con il compito di effettuare il monitoraggio e l'analisi dei prezzi all'origine e al consumo dei prodotti agroalimentari, con particolare attenzione all'analisi delle dinamiche di lievitazione dei prezzi nei passaggi intermedi della filiera agroalimentare e altresì con il compito di migliorare e perfezionare l'informazione ai consumatori.

2. Gli Osservatori di cui al comma 1 sono costituiti in modo da assicurare la rappresentanza paritaria delle associazioni professionali provinciali degli agricoltori, degli industriali, dei commercianti, dei consumatori, nonché delle organizzazioni sindacali e degli enti locali

3. La costituzione e l'attuazione degli Osservatori di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 16 MARZO 2005

304^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ZANOLETTI

*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 1999/63/CE del Consiglio relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST)» (n. 451)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 marzo scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta dell'8 marzo, il relatore ha illustrato uno schema di parere favorevole con osservazioni.

Il relatore VANZO (*LP*) avverte che, in considerazione della specificità dei servizi tecnico-nautici espletati in ambito portuale, con particolare riferimento al personale impegnato nei servizi di rimorchio e ai piloti, ha ritenuto opportuno – anche a seguito delle segnalazioni pervenute dalle organizzazioni di categoria – integrare lo schema di parere da lui predisposto, già illustrato nella precedente seduta, con l'inserimento alla lettera *e*) di una specifica raccomandazione, che prefigura la possibilità di confermare, anche per le particolari tipologie di navi impiegate in servizi portuali, le deroghe contrattuali previste dalla versione vigente dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 271 del 1999.

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazioni di voto, dopo che il PRESIDENTE ha accertato la sussistenza del numero legale, la Commissione approva il parere favorevole con osservazioni, nel testo predisposto dal relatore.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 MARZO 2005

Il PRESIDENTE avverte che, a seguito delle richieste pervenutegli in tal senso da alcuni Gruppi politici, la seduta già convocata per domani, giovedì 17 marzo, alle ore 14,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 451

La 11^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) il comma 3 dell'articolo 1 vieta che a bordo delle navi mercantili (di cui al presente schema) possano essere imbarcati lavoratori di età inferiore a sedici anni.

Tale divieto non sembra rientrare nella fattispecie generale di cui al successivo articolo 5, comma 1 (obbligo dell'armatore di fornire le risorse necessarie per l'organizzazione del lavoro a bordo nel rispetto della disciplina posta dal provvedimento in esame); di conseguenza, la violazione del medesimo divieto non risulterebbe punita ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *a*).

Sembrebbe, di conseguenza, ancora operante la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1178, primo comma, del codice della navigazione, relativa all'ipotesi di inserimento nell'equipaggio di una persona non appartenente alla gente di mare.

Appare, tuttavia, opportuno chiarire esplicitamente tali profili.

Al riguardo, si osserva che la disciplina di delega, da un lato, richiede l'adozione di sanzioni penali nei casi in cui «le infrazioni ledano o esponcano a pericolo interessi costituzionalmente protetti», dall'altro, prevede che debbano in ogni caso essere definite «sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività»;

b) in merito alla novella di cui all'articolo 3 dello schema, si rileva, in primo luogo, che essa non fa più riferimento alle navi da pesca, dal momento che queste ultime rientrano ora nell'ambito del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 – sia pure nei termini ivi specificati dall'articolo 18 –. Tuttavia, alcuni profili particolari della disciplina di cui alla novella in esame appaiono ancora suscettibili di applicazione per tali navi, come conferma il capoverso 9 dell'articolo 3, che concerne esplicitamente anche esse. Sembra, quindi, opportuno valutare se altre disposizioni della novella, come, in ipotesi, quelle di cui ai capoversi 4, 5, 10, 11 e 12, siano da riferire anche alle navi da pesca.

Si osserva che, in ogni caso, un chiarimento circa l'ambito di applicazione di tali norme appare necessario, anche in considerazione dei profili sanzionatori di cui ai successivi articoli 5 e 9;

c) sembra opportuno confermare esplicitamente che le fattispecie menzionate nel capoverso 4 dell'articolo 3 (appelli, esercitazioni antincen-

dio e di salvataggio ed esercitazioni prescritte da normative e regolamenti nazionali e da convenzioni internazionali) sono computate nella durata del lavoro a bordo. Tale specificazione potrebbe estendersi anche all'ipotesi (non più richiamata nella novella) delle «attività di formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo, in relazione alle mansioni svolte» (di cui al comma 1, lettera *c*), della versione vigente dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271);

d) in merito alla disciplina speciale – richiamata dal successivo capoverso 6 – sui periodi minimi di riposo per il personale di guardia a bordo, si rileva che essa appare conforme all'articolo 14 della direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001. Tuttavia, il considerando n. 12 di quest'ultima prevede, in termini poco perspicui, che le norme relative ai periodi minimi di riposo per il personale di guardia siano «applicate fatte salve le disposizioni contenute nella direttiva 1999/63/CE». Si osserva, inoltre, che la deroga in esame non sembrerebbe contemplata dalla convenzione OIL n. 180 del 22 ottobre 1996 (convenzione che deve ancora essere ratificata dall'Italia). Potrebbe, quindi, essere preferibile, in materia, fare esclusivamente riferimento alle deroghe contrattuali di cui al capoverso 7 dell'articolo 3;

e) riguardo alle medesime deroghe contrattuali, non appare chiaro se la limitazione alle navi impiegate in viaggi di breve durata valga solo per i congedi compensativi.

Si raccomanda in ogni caso di valutare se la disciplina comunitaria (di cui alla clausola 5, paragrafo 6, dell'accordo allegato alla direttiva 1999/63/CE) consenta di confermare la possibilità di deroghe contrattuali anche «per le particolari tipologie di navi impiegate in servizi portuali» – possibilità prevista dalla versione vigente dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 271 –.

Si rileva, inoltre, che, nello schema di decreto, le misure di garanzia e compensative (richieste a fronte delle deroghe) non sono più costituite da «periodi di riposo», ma da «congedi». Occorrerebbe valutare se, sotto tale profilo, gli effetti della novella siano del tutto perspicui;

f) il successivo capoverso 10 fa riferimento alla sola copia del contratto collettivo, mentre l'accordo allegato alla direttiva 1999/63/CE e la convenzione OIL n. 180 richiedono che a bordo sia disponibile anche una copia delle norme nazionali in esame. Appare opportuno ridefinire tale profilo;

g) in merito all'articolo 4 dello schema, occorrerebbe valutare se la disciplina del controllo dei registri recepisca in misura integrale l'accordo allegato alla direttiva 1999/63/CE. Quest'ultimo – così come la convenzione OIL n. 180 – richiede lo svolgimento dell'esame ad intervalli adeguati, mentre, in base alle norme nazionali richiamate dal comma 6 dell'articolo 4, le visite periodiche non sono previste per tutte le navi mercantili;

h) occorre precisare il regime sanzionatorio per le ipotesi di violazione (da parte dell'armatore o del comandante) della disciplina di cui al-

l'articolo 6 e all'articolo 7, comma 1, dello schema (questi ultimi concernono, rispettivamente, la tabella di armamento, relativa alla composizione numerica e qualitativa dell'equipaggio, e la verifica, ai fini dell'imbarco, dell'idoneità del lavoratore).

In entrambi i casi, non è chiaro se si applichi la sanzione penale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a*), e comma 2, dello schema (in base al combinato disposto con il comma 1 o, rispettivamente, con il comma 2 del precedente articolo 5) ovvero se restino ferme le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla vigente normativa. Si ricorda che queste ultime sono poste, per le due ipotesi di illecito summenzionate, rispettivamente, dall'articolo 1221, primo comma, e dall'articolo 1178, primo comma, del codice della navigazione.

Come già ricordato, la disciplina di delega, da un lato, richiede l'adozione di sanzioni penali nei casi in cui «le infrazioni ledano o esponano a pericolo interessi costituzionalmente protetti», dall'altro, prevede che debbano in ogni caso essere definite «sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività».

Appare peraltro necessaria l'adozione di un regime sanzionatorio omogeneo per tutte le ipotesi di cui al suddetto articolo 1221, primo comma, del codice della navigazione;

i) inoltre, in merito all'articolo 7, non sembra recepita la norma dell'accordo (allegato alla direttiva 1999/63/CE) che impone, per gli addetti ai turni di guardia aventi problemi alla salute imputati da un medico competente allo svolgimento del lavoro notturno, l'assegnazione, nella misura del possibile, al corrispondente lavoro diurno;

l) riguardo alla disciplina delle ferie, di cui all'articolo 8 dello schema, si osserva che l'articolo 3, paragrafo 3, della convenzione OIL n. 146 del 29 ottobre 1976 – ratificata ai sensi della L. 10 aprile 1981, n. 159 – prevede, per i lavoratori in esame, il diritto ad almeno trenta giorni di congedo (per un anno di servizio). Sarebbe, quindi, necessario confermare tale principio, anche in base alla clausola di non regressione contenuta nella direttiva 1999/63/CE.

Appare poi opportuno che l'articolo 5, comma 2, dello schema faccia un più chiaro riferimento anche alle ferie, ai fini della conseguente applicazione della disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 9, comma 2;

m) sotto il profilo della tecnica legislativa, l'Allegato A dello schema dovrebbe essere posto come allegato all'articolo 11 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al fine di evitare la contraddizione formale che presenta il capoverso 9 (laddove parla di «presente decreto») dell'articolo 3 dello schema.

La Commissione prende atto delle osservazioni espresse dalle Commissioni 1^a, 12^a e 14^a, che allega al presente parere.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 16 MARZO 2005

261^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Guidi.**La seduta inizia alle ore 14,35.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario GUIDI risponde all'interrogazione n. 3-01797 del senatore Monticone e della senatrice Baio Dossi, precisando preliminarmente il carattere locale e attinente alle competenze regionali della questione rappresentata, in quanto materia di organizzazione e gestione dei servizi assistenziali. Ricorda inoltre che la definizione degli accordi fra le regioni e gli enti locali, ai fini della determinazione dei termini dell'assunzione degli oneri relativi alle prestazioni dell'area integrazione socio-sanitaria, è oggetto di verifica da parte del tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52 della legge finanziaria 2003. Per quanto riguarda i provvedimenti auspicati dagli interroganti, finalizzati a garantire il coordinamento e l'integrazione delle azioni svolte sul territorio dal sistema sanitario nazionale a favore degli anziani non autosufficienti e delle fasce più deboli, sottolinea che il decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio 2003 prevede la promozione di una rete integrata di servizi sanitari e sociali per l'assistenza ai malati cronici, agli anziani e ai disabili, individuando le misure da adottare. In particolare viene promossa l'introduzione di meccanismi competitivi per stimolare la pluralità dell'offerta, la valorizzazione della rete di assistenza informale e del volontariato, nonché l'istituzione di un sistema di controllo per l'operato dei soggetti erogatori. Per assicurare l'effettiva implementazione delle misure programmate nel Piano sanitario nazionale, ricorda il Sottosegretario, in Conferenza di Stato-Regioni, nella seduta del

24 luglio 2003 è stato stipulato un Accordo con il Ministro della salute per l'attuazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005, che prevede una collaborazione per precisare obiettivi specifici e implementare politiche di intervento di comune interesse. Il Documento indica fra le priorità la realizzazione di una rete integrata di servizi sanitari e sociali per la non autosufficienza. A seguito dell'Accordo, il Ministero della salute ha presentato una proposta al CIPE per l'assegnazione alle regioni della somma di 1.097 milioni di euro finalizzata alla realizzazione di specifici progetti ritenuti prioritari. Successivamente varie regioni hanno fatto pervenire al Ministero della salute l'approvazione dei programmi complessivi per l'anno 2003; a seguito della proposta formulata dal Ministro della salute la Conferenza Stato-Regioni ha deliberato per l'ammissione al finanziamento dei progetti, che concernono la rete integrata dei servizi sanitari e sociali per la non autosufficienza. Ricorda inoltre che la necessità di garantire un'assistenza di qualità alle persone non autosufficienti è stata ribadita anche nell'Accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 29 luglio 2004. Nella medesima seduta la Conferenza Stato-Regioni ha espresso l'intesa sulla proposta del Ministro della salute di assegnare le risorse vincolate ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario del Piano sanitario nazionale 2003-2005 individuate con l'Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003.

Riguardo al quesito sulla ridefinizione delle politiche sociali mediante l'aumento delle risorse allocate nel Fondo nazionale delle politiche sociali, il sottosegretario riferisce che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha segnalato che, a seguito dell'approvazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali e che discendono da norme di settore o da disposizioni contenute in precedenti legge finanziarie, sono trasferite alle regioni come Fondi indistinti, senza vincolo di destinazione. Sottolinea, infine, come la stessa Corte Costituzionale abbia sancito l'illegittimità della istituzione di Fondi con vincolo di destinazione per le funzioni pubbliche regionali o comunali, esprimendosi per la contrarietà alla disciplina costituzionale della configurazione di un Fondo settoriale di finanziamento gestito dallo Stato, che violerebbe l'autonomia di entrate e di spesa delle regioni e degli enti locali e manterrebbe allo Stato poteri discrezionali nella materia cui si riferisce.

La senatrice BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*) ringrazia il sottosegretario per l'ampia e interessante illustrazione, pur dichiarandosi profondamente insoddisfatta per la risposta fornita. Precisa infatti che l'interrogazione si riferiva ad un fatto specifico verificatosi presso la ASL 8 di Chieri, ma emblematico della realtà di altre regioni italiane, afferendo all'esigenza di ricovero in strutture che forniscono un'assistenza sanitaria e socio-assistenziale per i non autosufficienti, con costi ripartiti fra le regioni e le famiglie interessate. Sottolinea come, nel caso di specie, la decisione di un aumento ingiustificato comporta per le famiglie un esborso mensile tale da

impedire, in taluni casi, la permanenza stessa nelle strutture. Mediante l'interrogazione non si chiedeva, tuttavia, un intervento diretto sulle regioni, attesa la ripartizione costituzionale delle competenze, ma l'illustrazione delle opportune iniziative del Ministero nell'ambito delle facoltà ad esso spettanti.

Il presidente TOMASSINI dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MASCIONI (*DS-U*) lamenta che, a causa della decisione del Governo di presentare un proprio disegno di legge riguardante la materia delle professioni non mediche della sanità, il Parlamento è attualmente in grave ritardo nei confronti delle aspettative legittime delle numerose categorie del settore. Paventa inoltre il rischio che con ulteriori iniziative il Governo interferisca con l'operato del legislatore, rallentandone ulteriormente e rendendone meno efficace l'azione.

Il presidente TOMASSINI conviene sull'importanza del tema sollevato dal senatore Mascioni e riferisce di aver ricevuto dal Governo le più ampie rassicurazioni circa la volontà, condivisa con la Commissione, di vedere al più presto approvata la nuova disciplina delle professioni sanitarie non mediche. Ricorda quindi che, nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1928, 1645, 2159 e 3236 è stato affidato l'incarico di predisporre un testo unificato ai due relatori, i senatori Di Girolamo e Salini. Quest'ultimo non ha potuto portare a termine il proprio incarico, avendo ricevuto la nomina a sottosegretario. Confida che il nuovo relatore, senatore Tredese, ed il senatore Di Girolamo sottoporranno in tempi brevi alla Commissione l'atteso testo unificato.

Il senatore MASCIONI (*DS-U*) ritiene che le dichiarazioni del Presidente non valgano a sminuire la responsabilità del Governo in merito all'eccessivo prolungamento dei tempi dell'*iter*.

Il senatore CARELLA (*Verdi-Un*) chiede delucidazioni relativamente alla prosecuzione del procedimento di approvazione dei disegni di legge nn. 2970, 396-B e 404-B, assegnati alla Commissione in sede deliberante.

Il presidente TOMASSINI osserva che si è in attesa dei prescritti pareri della Commissione bilancio.

Il senatore COZZOLINO (*AN*) interviene ponendo un quesito sulla ripresa della discussione del disegno di legge n. 404-B, riguardante gli informatori scientifici del farmaco, di cui pone in rilievo l'urgenza.

Si associa il senatore MASCIONI (*DS-U*), il quale propone di proseguire la discussione sul disegno di legge n. 404-B in una prossima seduta, da convocare per martedì 21 marzo.

Il presidente TOMASSINI rileva che gli impegni delle Commissioni 2^a e 12^a riunite, chiamate a trattare l'esame dei disegni di legge sulle tossicodipendenze, difficilmente lasceranno il tempo necessario alla Commissione per lo svolgimento della discussione generale sul disegno di legge n. 404-B. Ritiene pertanto preferibile prevedere la ripresa della discussione al periodo successivo alle festività pasquali. Pone quindi in votazione la proposta di inserire la discussione del citato disegno di legge nell'ordine del giorno della seduta di martedì 21 marzo.

Previa verifica del numero legale, la proposta risulta non accolta.

Il presidente TOMASSINI, non essendoci ulteriori osservazioni, ribadisce l'intendimento di proseguire la discussione del disegno di legge n. 404-B alla ripresa dopo il periodo pasquale.

IN SEDE REFERENTE

(2852) *Disciplina del settore erboristico*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori

(53) *RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico*

(348) *BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico*

(1124) *TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per uso medicinale*

(1312) *CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico*

(3274) *ROLLANDIN. – Disciplina del settore erboristico*

– e petizione n. 283 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 23 febbraio 2005.

Il presidente TOMASSINI comunica che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sul disegno di legge n. 2852, già assunto come testo base. Dichiarata quindi chiusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 del 5 aprile prossimo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3310) *Disciplina delle attività nel settore funerario*, approvato dalla Camera dei deputati

(1265) *BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifica della legislazione funeraria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 marzo scorso.

Il relatore DANZI (*UDC*) propone di assumere quale testo base il disegno di legge n. 3310.

Conviene la Commissione.

Si apre quindi la discussione generale.

La senatrice BETTONI BRANDANI (*DS-U*) osserva che il provvedimento all'esame costituisce una risposta ad un'attesa da molto tempo maturata nella società e, più in particolare, nell'ambito degli operatori del settore funerario, oltre a presentare l'aspetto positivo di introdurre principi utili a rispondere ad esigenze di trasparenza e moralizzazione. Si sofferma quindi su alcuni aspetti negativi del testo in esame, ponendo innanzitutto in evidenza come questo contenga disposizioni il cui prevedibile effetto consiste nella dispersione di un collettivo patrimonio della memoria, in favore dell'affermazione di una nuova logica puramente di mercato. In particolare, le previsioni inerenti il sistema cimiteriale rischiano di comportare vantaggi economici ai privati a danno dei comuni, consentendo la creazione di cimiteri privati o l'affidamento a soggetti privati della gestione dei cimiteri appartenenti alle collettività. In ciò, il disegno di legge in esame costituisce un'anomalia rispetto alla generale disciplina dei servizi pubblici comunali. Esprime inoltre un giudizio critico in merito alla possibilità di riconoscere alle regioni la potestà di disciplinare il settore, dando così luogo alla formazione di discipline differenti, aspetto questo reso ancora più grave dalla previsione secondo cui spetterebbe ai comuni il rilascio dell'autorizzazione al trasporto, così che si può determinare il sorgere di differenti modalità di rilascio di dette autorizzazioni nei diversi territori regionali, pur avendo l'attività di trasporto una rilevanza nazionale.

Interviene il presidente TOMASSINI ponendo in evidenza la necessità che il legislatore provveda al più presto a disciplinare la materia di cui ai disegni di legge in titolo. Nel rispondere a tale esigenza ritiene importante che il Parlamento si ispiri ai principi di libertà di scelta degli individui e di pari opportunità tra pubblico e privato rispetto all'esercizio di attività nel settore funerario, senza dimenticare l'esigenza di prevedere un'adeguata regolamentazione del mercato. Il disegno di legge n. 3310, a suo parere, risponde a tali esigenze, oltre a quelle di regolamentare compiutamente le pratiche di cremazione e di disciplinare la materia dei cimiteri per animali d'affezione. Sottolinea infine la necessità di una rapida

conclusione dell'*iter*, pur riconoscendo l'esistenza di margini di miglioramento rispetto a quanto previsto dal testo in esame.

Il senatore ROLLANDIN (*Aut*), dopo avere concordato circa il bisogno di disporre di una nuova e completa normativa, esprime dubbi sulle disposizioni di cui al disegno di legge n. 3310 relative alla liberalizzazione del settore funerario, nonché sulla previsione di una distanza minima di duecento metri dei cimiteri dai centri abitati, di cui all'articolo 3, comma 1, del testo citato. Tale previsione risulta infatti di impossibile applicazione nei piccoli comuni montani e ritiene pertanto doveroso che venga prevista la possibilità che le regioni dispongano le necessarie deroghe. Ritiene inoltre condivisibile la previsione di norme volte alla regolamentazione dei cimiteri per animali d'affezione.

La senatrice BOLDI (*LP*) rileva l'esistenza di notevoli differenze a livello regionale nella disciplina del settore funerario, in quanto aspetti come la cremazione o i cimiteri per gli animali risultano oggetto di apposita disciplina solamente in alcune regioni. Vi sono inoltre regioni nelle quali la gestione dei cimiteri è attualmente affidata ad associazioni senza scopo di lucro. Rilevata l'opportunità di una rapida e positiva conclusione dell'*iter*, ritiene che si ponga in ogni caso la necessità che il legislatore indichi alle istituzioni regionali le linee di intervento utili ad integrare il testo in esame: a tal fine può essere presa in considerazione l'ipotesi di impegnare il Governo attraverso appositi ordini del giorno.

Dopo essersi dichiarato concorde rispetto alla più volte rilevata esigenza di provvedere celermente all'approvazione del disegno di legge in esame il senatore ULIVI (*AN*) sottolinea l'esigenza di tenere in debita considerazione la sussistenza di realtà assai diversificate nei diversi territori regionali, con particolare riguardo alla gestione cimiteriale da parte di associazioni senza scopo di lucro. Pone quindi in evidenza la necessità di una precisa definizione del concetto di «servizi cimiteriali istituzionali», di cui all'articolo 2 del disegno di legge n. 3310, al fine di rendere chiaro il ruolo in tale ambito dei comuni. Giudica infine favorevolmente la presenza nel testo di un articolo volto a disciplinare la creazione ed il funzionamento dei cimiteri per animali d'affezione.

La senatrice BAIIO DOSSI (*Mar-DL-U*) ritiene che l'urgenza di approvare il disegno di legge in esame non possa porre in secondo piano il dovere del legislatore di impegnarsi al fine di migliorare i punti del testo che suscitano maggiori perplessità; si correrebbe altrimenti il rischio di legiferare senza rispondere al complesso dei bisogni reali provenienti dalla società.

Il senatore TREDESE (*FI*) si esprime a nome del proprio Gruppo a favore di una rapida e favorevole conclusione dell'esame del disegno di legge n. 3310.

Il senatore CARELLA (*Verdi-Un*) giudica del tutto oscuri i criteri che hanno ispirato la previsione delle distanze, di cui all'articolo 9, relative alla dispersione delle ceneri in natura, tenuto conto che tale materiale non comporta particolari rischi sanitari.

Interviene il senatore MASCIONI (*DS-U*), il quale giudica necessaria una specificazione delle effettive funzioni dei cimiteri per animali d'affezione, i quali potrebbero essere intesi semplicemente come impianti adibiti ad operazioni di rilevanza igienico-sanitaria, piuttosto che come luoghi del tutto paragonabili ai cimiteri.

Interviene in sede di replica il relatore DANZI (*UDC*), dichiarando di condividere le opinioni di quanti si sono già espressi rilevando l'urgenza e l'importanza di una pronta regolamentazione legislativa del settore funerario che risponda alle sentite esigenze di organico riordino. Considera inoltre una scelta di civiltà la previsione di un'apposita disciplina relativamente ai cimiteri per animali d'affezione e considera, infine, percorribile la via di apportare gli opportuni miglioramenti al testo in esame attraverso l'approvazione di proposte emendative o di presentare appositi ordini del giorno, ferma restando l'esigenza di uno spedito prosieguo dei lavori.

Il sottosegretario GUIDI si esprime conformemente al relatore.

Il presidente TOMASSINI propone di porre il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3310 all'8 aprile prossimo, alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente TOMASSINI comunica che la seduta convocata alle ore 8,30 di domani, 17 marzo, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 15,45.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 16 MARZO 2005

410^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente***TURRONI***Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.**Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per il COREPLA il professor Giuseppe Liuzzo, componente del Gruppo di lavoro multidisciplinare per lo sviluppo sostenibile e l'ingegner Stefano Petri-glieri, responsabile del recupero energetico; per l'ASIDA il dottor Marcello Gagliani, presidente ed il dottor Giovanni Ventura, direttore.**La seduta inizia alle ore 8,40.***SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente TURRONI comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte altresì che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE**Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale dei termovalorizzatori: seguito dell'audizione di rappresentanti dell'ASIDA e del COREPLA**

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta di ieri, con il seguito dell'audizione dei rappresentanti del COREPLA e dell'ASIDA.

Il dottor GAGLIANI rileva che dagli interventi svolti nella seduta di ieri dai rappresentanti del COREPLA si è appreso che molti impianti di termovalorizzazione sarebbero alimentati da rifiuti solidi urbani tal quale, quando in realtà il materiale da immettere in tale tipo di impianti dovrebbe essere selezionato e trattato, come del resto previsto dalla normativa vigente e come impone lo stesso ruolo assegnato a consorzi come il COREPLA. Inoltre, sono stati riportati alcuni dati relativi alla percentuale di raccolta differenziata in Sicilia non coincidenti con quelli in possesso dell'ASIDA, in quanto la presenza di materie plastiche dei rifiuti solidi urbani è superiore al 10 per cento.

Pur essendo favorevole alla realizzazione dei termovalorizzatori, bisogna considerare che in Sicilia è stata programmata la realizzazione di quattro tipi di impianti - a Palermo, Catania, Casteltermini e ad Augusta - anche se tre termovalorizzatori sarebbero di per sé già sufficienti per assorbire tutta la quantità dei rifiuti solidi urbani prodotta in Sicilia, sicché potrebbe crearsi il problema di avere a disposizione impianti senza il materiale necessario per alimentarli. Pertanto, sarebbe opportuno adottare una diversa politica volta a sostenere effettivamente la raccolta differenziata la quale, peraltro, si prevede che possa dare impiego a circa 10.000 lavoratori. Tuttavia, le azioni intraprese dal CONAI e dal COREPLA, anziché aumentare ed ottimizzare la raccolta differenziata, sembrano orientate a disincentivarla: non solo i tecnici dell'ASIDA hanno appurato che una parte minima degli incassi del COREPLA sono stati utilizzati in Sicilia, ma lo stesso COREPLA ha adottato comportamenti che oggettivamente stanno penalizzando le imprese meridionali rispetto a quelle settentrionali. Inoltre, da parte di questo consorzio si è sostenuta la realizzazione di un ulteriore centro di selezione dei rifiuti in Sicilia, nonostante alcuni studi dimostrino come i centri di selezione dovrebbero ricevere almeno trecento tonnellate di rifiuti al mese. Sebbene il centro di selezione di Palermo trattasse soltanto duecento tonnellate di rifiuti, si è preferito prevedere un altro centro di selezione nell'isola.

Il presidente TURRONI invita il dottor Gagliani ad attenersi nel suo intervento all'oggetto dell'indagine conoscitiva.

Il dottor GAGLIANI ritiene che il tema dell'impatto ambientale della termovalorizzazione sia strettamente collegato ai comportamenti assunti da consorzi come il COREPLA; infatti, prima di ipotizzare la realizzazione di ulteriori impianti di termovalorizzazione, bisognerebbe chiedersi se si è agito per ottimizzare la raccolta differenziata.

Il senatore RIZZI (FI) rileva che le considerazioni espresse dal dottor Gagliani dovrebbero essere maggiormente approfondite, magari attraverso una relazione scritta da trasmettere agli uffici della segreteria della Commissione. In particolare, da parte dell'ASIDA sarebbe utile ricevere un chiarimento in merito alle critiche rivolte alla realizzazione di quattro impianti di termovalorizzazione in Sicilia. A tale proposito, ricorda che l'in-

ceneritore attivo nella provincia di Brescia è certamente più che sufficiente per lo smaltimento di rifiuti prodotti in quell'area, senonché tale impianto riceve i rifiuti che sono prodotti nell'Italia meridionale. Pertanto, le valutazioni espresse dal dottor Gagliani dovrebbero tener conto anche di questo elemento e del fatto che i rifiuti dovrebbero essere smaltiti laddove sono prodotti.

Il senatore SCOTTI (*FI*) esprime le proprie perplessità sulle valutazioni fornite dal rappresentante dell'ASIDA, il quale sembrerebbe preoccupato dal fatto che la realizzazione dei termovalorizzatori determinerebbe un aumento della produzione di energia elettrica che invece dovrebbe essere considerata in modo positivo visto che l'Italia acquista energia elettrica da altri Paesi. Inoltre, le considerazioni svolte in ordine alle ricadute occupazionali non sembrano attenere alle tematiche legate all'impatto ambientale rispetto alle quali la termovalorizzazione costituisce senz'altro un mezzo da incentivare.

Il presidente TURRONI chiede al professor Liuzzo di fornire più precise valutazioni sulle quantità di anidride carbonica emesse in atmosfera dai termovalorizzatori poiché alcuni tecnici hanno sostenuto nel corso delle precedenti audizioni che un chilo di rifiuti inceneriti produce due chili di anidride carbonica.

Il dottor GAGLIANI, rispondendo al senatore Rizzi, si dichiara disponibile a fornire tutti i chiarimenti richiesti circa la realizzazione in Sicilia dei termovalorizzatori, ribadendo che già tre impianti sono sufficienti ad assorbire il quantitativo di rifiuti attualmente prodotto in Sicilia. Con riferimento poi alle osservazioni svolte dal senatore Scotti, occorre considerare che non esiste un solo sistema per affrontare le tematiche dell'inquinamento e dell'impatto ambientale degli impianti; in tal senso, bisogna tener conto che il sostegno a forme di recupero e di raccolta differenziata ha indubbi riflessi positivi anche dal punto di vista occupazionale.

Il professor LIUZZO, dopo aver confermato che gli autoveicoli hanno un'incidenza superiore nella emissione in atmosfera di sostanze inquinanti rispetto agli impianti di termovalorizzazione, rileva che le valutazioni riportate dal presidente Turroni sulle emissioni di anidride carbonica sono senz'altro veritiere, anche se occorre considerare il recupero energetico assicurato da termovalorizzatori.

Il presidente TURRONI, dopo aver ringraziato i soggetti auditi, dichiara chiusa l'odierna audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente TURRONI avverte che la seduta pomeridiana di oggi avrà inizio alle ore 16, anziché alle ore 15, con la trattazione, in sede consultiva, dello schema di decreto legislativo in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente TURRONI avverte che la riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, previsto al termine della seduta pomeridiana di oggi, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,25.

411^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Vice Presidente
TURRONI*

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi (n. 454)
(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore PONZO (*FI*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo volto a recepire la direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi, recepimento per il quale l'Italia è già in ritardo.

In attuazione della direttiva sopracitata, con lo schema di decreto si provvede ad introdurre nell'ordinamento italiano il principio, orizzontale per tutti i provvedimenti normativi ed amministrativi di recepimento delle vigenti direttive sulla normativa marittima comunitaria specificamente indicate nella direttiva stessa, dell'immediata applicazione delle norme internazionali dal momento della loro entrata in vigore a livello internazionale.

Come previsto dalla direttiva, viene fatto salvo l'articolo 5 del regolamento comunitario n. 2099/2002 che prevede una clausola di salvaguar-

dia secondo cui in alcuni casi può essere stabilita l'esclusione dell'applicazione automatica di una modifica agli strumenti internazionali pur entrata in vigore.

La direttiva prevede infine disposizioni che non necessitano di norme di recepimento, concernenti l'unificazione dei diversi comitati comunitari sulla prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, in un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS).

Preannuncia pertanto che è sua intenzione redigere osservazioni favorevoli.

Il presidente TURRONI, dopo aver dichiarato aperta la discussione, osserva come l'articolo unico dello schema di decreto in titolo sia stato redatto in modo a dir poco scarsamente perspicuo. Nel merito, poi, destano qualche perplessità le deroghe di cui all'articolo 5 del regolamento comunitario n. 2099/2002, non sembrando in linea con quanto statuito dal Senato in una mozione, approvata all'unanimità, sui rischi derivanti per l'ambiente dalla navigazione marittima. Preannuncia pertanto il proprio voto contrario.

Il senatore VALLONE (*Mar-DL-U*) si associa a quanto osservato dal presidente Turroni e ricorda altresì che il Governo aveva assunto un formale impegno di affrontare in tempi rapidi le problematiche concernenti la sicurezza della navigazione per quanto riguarda le esigenze di tutela ambientale. In ogni caso però, rispetto al passato sono stati compiuti non pochi passi avanti, per cui preannuncia che i senatori della Margherita si asterranno.

Il senatore GASBARRI (*DS-U*) si associa a quanto testé osservato dal senatore Vallone e fa presente che, in futuro, i gruppi dei Democratici di sinistra e della Margherita, come convenuto a livello nazionale, esprimeranno una posizione unica.

Non chiedendo nessun altro di intervenire nella discussione, il presidente TURRONI, avverte che si passerà alla votazione della proposta di conferire al relatore Ponzo mandato a redigere osservazioni favorevoli.

Dopo che il presidente TURRONI ha verificato la presenza del prescrito numero di senatori, la Commissione conferisce al relatore mandato a redigere osservazioni favorevoli.

La seduta termina alle ore 16,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 16 MARZO 2005

Presidenza del Presidente
Tommaso FOTI

La seduta inizia alle ore 14,15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema di gestione dell'anagrafe tributaria e le amministrazioni locali:

Audizione del prof. avv. Leonardo Perrone

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il professor Leonardo PERRONE, *Ordinario di diritto tributario presso la facoltà di economia e commercio dell'Università degli Studi di Roma «La Sapienza»*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene a più riprese, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Tommaso FOTI, *presidente*.

Risponde, fornendo ulteriori elementi di valutazione, il professor Leonardo PERRONE, *Ordinario di diritto tributario presso la facoltà di economia e commercio dell'Università degli Studi di Roma «La Sapienza»*.

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, nel ringraziare il professor Perrone per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,05.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 16 MARZO 2005

439^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 9,15.

(404-B) COZZOLINO e SERVELLO. – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12^a Commissione. Esame e rinvio. Rimessione in sede plenaria)

Su proposta del senatore PIZZINATO (*DS-U*), al fine di consentire un adeguato approfondimento dei relativi profili finanziari, la Sottocommissione conviene di disporre la rimessione in Commissione plenaria della trattazione del disegno di legge in titolo.

(2852) Disciplina del settore erboristico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge, d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri, Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori
(Parere alla 12^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 febbraio.

Il relatore Paolo FRANCO (*LP*), sulla scorta delle considerazioni emerse nel dibattito svoltosi nelle precedenti sedute, illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione econo-

mica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, nel presupposto che:

avendo gli interventi di cui agli articoli 4 e 19 natura facoltativa, i relativi oneri rivestano carattere modulabile e possano essere contenuti nell'ambito delle risorse disponibili;

gli oneri derivanti dai corsi di aggiornamento di cui all'articolo 15, comma 3, possano essere adeguatamente coperti mediante i contributi versati dagli iscritti;

il tenore dell'articolo 16, comma 3, sia idoneo ad escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per il funzionamento della Commissione tecnico-scientifica di cui al comma 1,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 17, comma 1, le parole: "sono finanziati" siano sostituite dalle altre: "possono essere finanziati" e che la Commissione riformuli inoltre il testo in modo da assicurare che dalle attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 6, comma 4, e all'articolo 12 non derivino maggiori oneri per la finanza pubblica prevedendo che i relativi costi siano posti a carico dei soggetti interessati mediante l'individuazione di apposite tariffe, ovvero l'adeguamento, a tal fine, di quelle eventualmente già esistenti.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

(2924) ZANOLETTI ed altri. – Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 9 marzo.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nell'ultima seduta dedicata all'esame del provvedimento in titolo il Governo ha depositato una nota contenente elementi di risposta alle osservazioni del relatore e che restano ancora da acquisire le necessarie integrazioni al fine di verificare compiutamente gli eventuali effetti di minor gettito fiscale correlati al disegno di legge in esame.

Dopo l'intervento del senatore MORANDO (DS-U), volto a sollevare alcune perplessità sul contenuto della documentazione consegnata dal Governo ed in particolare sul fatto che potrebbero riscontrarsi casi nei quali potrebbe venir meno l'asserita assenza di effetti negativi per il bilancio dello Stato in occasione di variazioni di aliquote contributive a favore di enti previdenziali, stante l'assenza dei necessari chiarimenti, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame del testo e dei relativi emendamenti viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

440ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,50.

(342-B) BONATESTA ed altri. – Equiparazione ai cimiteri di guerra di monumenti sacrali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore **IZZO (FI)** illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che, al fine di verificare la congruità della copertura finanziaria del provvedimento in esame, di cui all'articolo 1, comma 2 (per la quale sussistono comunque adeguate risorse sullo stanziamento richiamato), occorre acquisire conferma della validità e dell'aggiornamento della quantificazione degli oneri ivi indicata, tenuto altresì conto che la stessa si basa su una relazione tecnica del 2002.

Illustra inoltre gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 relativi al provvedimento in esame, segnalando, per quanto di competenza, che dagli emendamenti 1.1 e 1.2, che aggiungono ciascuno un nuovo sacrario al novero di quelli equiparati ai cimiteri di guerra, possono derivare nuovi o maggiori oneri non coperti a carico della finanza pubblica, salvo porre le suddette proposte in correlazione alla copertura recata dall'emendamento 1.3 (che incrementa lo stanziamento del testo e per cui sussistono sufficienti risorse). Al riguardo, rileva comunque che tale copertura aggiuntiva dell'emendamento 1.3, pari a 31.000 euro, sembra non essere congrua rispetto alla quantificazione recata dalla relazione tecnica del disegno di legge in esame, che stima in 61.799 euro annui gli oneri per ogni nuovo immobile riconosciuto come cimitero di guerra. Peraltro, come già rilevato in rapporto al testo, riscontra l'esigenza di acquisire un aggiornamento della predetta quantificazione, posto che la relazione tecnica risale al 2002.

Il sottosegretario VEGAS dà conferma della quantificazione degli oneri recati dal provvedimento, rilevando comunque che la copertura finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 1 è configurata come limite massimo di spesa. Esprime, infine, avviso contrario sulle proposte segnalate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri privi di copertura finanziaria a carico della finanza pubblica.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime infine parere non ostativo sul testo, nonché parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2 e 1.3.

(2477-B) Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), con emendamenti, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore CICCANTI (*UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, segnalando che lo stesso prevede, da un lato, spese di trasporto e missione, dall'altro, un contributo da corrispondere a seguito dell'adesione all'Accordo. Ricorda, altresì, che mentre l'autorizzazione di spesa per l'anno 2003, relativa al suddetto contributo, era inclusa nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978, durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stato inizialmente chiarito che la tipologia degli oneri non giustifica l'utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio 2003 in quanto nessun contributo è dovuto per gli anni precedenti a quello di adesione all'Accordo. Per questo motivo è stata adeguata la copertura finanziaria facendo decorrere gli oneri dall'anno 2004. Successivamente, il Governo ha modificato tale orientamento ed il parere reso dall'omologa Commissione della Camera dei deputati, in data 26 gennaio 2005, è stato non ostativo mantenendo la decorrenza dell'onere all'anno 2004, quale quota slittata dei Fondi speciali, e nel presupposto che gli oneri relativi all'esercizio finanziario 2005 e ai successivi esercizi si intendano imputati al fondo speciale di parte corrente per il triennio 2005-2007. Occorre, pertanto, acquisire un chiarimento sulla natura degli oneri connessi al contributo da corrispondere a seguito dell'adesione all'Accordo per verificare se si tratti o meno di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, premesso che, essendo un provvedimento presentato alle Camere nell'anno 2003 e non essendo ancora entrato in vigore, in ogni caso non ricorrono i presupposti per consentire lo slittamento della quota relativa all'anno 2003. Al riguardo, ove ne ricorrano le condizioni, posto che il provvedimento sembrerebbe ricompreso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978, occorrerebbe anche valutare l'opportunità di consentire lo slittamento della quota relativa al contributo da corrispondere a seguito dell'adesione all'Accordo per l'anno 2004.

Essendo concluso l'esercizio finanziario per l'anno 2004, occorre comunque adeguare la decorrenza degli oneri relativi alle spese per le missioni all'anno 2005 nonché il riferimento al nuovo bilancio triennale nella copertura finanziaria.

Il sottosegretario VEGAS conferma che il provvedimento, per la parte relativa al contributo da corrispondere a seguito dell'adesione all'Accordo per l'anno 2004, rappresenta una spesa corrispondente ad obblighi internazionali. Al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare, propone di pervenire ad un parere non ostativo osservando che il riferimento al bilancio triennale 2004-2006 si intenda riferito al nuovo bilancio triennale 2005-2007.

Il presidente AZZOLLINI, convenendo con la proposta testé avanzata dal Governo, propone di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta nel presupposto che gli oneri relativi all'esercizio finanziario 2005 e ai successivi esercizi si intendano imputati al fondo speciale di parte corrente per il triennio 2005-2007.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(3296) Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnerò Santanchè e Romani; Bianchi Clerici e Caparini; Colasio ed altri

(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio. Parere non ostativo sul testo; parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il provvedimento in titolo ed i relativi emendamenti, rilevando, per quanto di competenza, che in relazione al testo, occorre verificare se il capoverso 7-bis dell'articolo 1, comma 1, lettera b) – concernente la composizione del Consiglio nazionale degli utenti di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 249 del 1997, entri in vigore contestualmente al rinnovo del suddetto Consiglio nazionale ovvero se la norma sia suscettibile di determinarne un incremento del numero dei componenti, fissato dalle disposizioni vigenti nel limite massimo di undici. Per quanto concerne gli emendamenti segnala che sembrano derivare nuovi oneri non quantificati né coperti dalle proposte 1.103, 1.104, 1.105, 1.112 e 1.0.3. Fa presente, poi, che non sussistono inoltre risorse disponibili in relazione all'accantonamento richiamato ai fini della copertura della proposta 1.0.5. Segnala, inoltre, che le proposte 1.119 e 1.130 sembrano suscettibili di incidere sui saldi finanziari prevedendo che il gettito derivante da talune sanzioni, che a legislazione vigente è destinato allo Stato, ai sensi dell'articolo 31, commi 3 e 17 della

legge n. 223 del 1990, sia finalizzato al finanziamento di un fondo di nuova istituzione. Ritiene in ogni caso necessario valutare l'opportunità di riformulare la norma prevedendo eventualmente che il suddetto gettito sia versato all'entrata per essere successivamente riassegnato alle nuove finalità. Segnala poi che non sussistono risorse disponibili in relazione all'accantonamento richiamato ai fini della copertura della proposta 1.131, in ordine alla quale occorre altresì verificare se possano essere considerate spese in conto capitale gli interventi ivi indicati (finanziamenti in conto capitale e in conto interessi per la produzione di programmi audiovisivi), nel presupposto che la copertura si riferisca al comma 10-*quater* e non al comma 10, che sembra erroneamente richiamato. In merito alle proposte 1.0.1 e 1.0.2 osserva infine la necessità di valutare la richiesta del parere sull'uso in difformità del Fondo speciale richiamato ai fini della copertura precisandone comunque la formulazione con riferimento al bilancio triennale 2005-2007.

Dopo alcune richieste di chiarimenti sui profili finanziari connessi al testo del provvedimento in titolo del senatore CADDEO (*DS-U*), il sottosegretario VEGAS fa presente che il provvedimento non determina un incremento del numero di componenti del Consiglio nazionale degli utenti e che, fermo restando il limite massimo dei componenti pari a undici, esso è volto a garantire una maggiore rappresentanza nel suddetto Consiglio di esperti designati da associazioni qualificate nella tutela dei minori. Esprime, altresì, avviso contrario sulle proposte segnalate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri, ad eccezione delle proposte 1.0.1 e 1.0.2, sulle quali ritiene opportuno disporre di un tempo aggiuntivo per svolgere i necessari approfondimenti dei profili di copertura, anche alla luce delle più recenti iniziative legislative adottate dal Governo.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti trasmessi, ad eccezione delle proposte 1.0.1 e 1.0.2, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.103, 1.104, 1.105, 1.112, 1.0.3, 1.0.5, 1.119, 1.130 e 1.131.».

La Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame delle proposte 1.0.1 e 1.0.2 ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 16 MARZO 2005

56^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
COSTA

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(2944) PALOMBO. – *Modifica dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata:* parere favorevole;

alla 12^a Commissione:

(2943) TOMASSINI. – *Norme in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento:* rimessione alla sede plenaria;

(3236) Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l'istituzione dei relativi Ordini professionali: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Giovedì 17 marzo 2005, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, del Ministro dell'economia e delle finanze sull'attuazione di talune norme della legge finanziaria per il 2005 con particolare riferimento alle disposizioni in materia di limitazione delle spese e dell'utilizzo dei Fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per spese imprevedute, nonché sugli interventi correttivi correlati all'emersione delle eccedenze di spesa.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 17 marzo 2005, ore 15

AFFARE ASSEGNATO

Esame dell'affare:

- Impatto del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa sul sistema delle fonti dell'ordinamento italiano e in particolare sulla normativa di rango costituzionale (n. 629).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Istituzione della provincia autonoma dell'arcipelago campano (91).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma l'Arcipelago delle isole minori (1359).
- BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti (1709).
- MANZIONE ed altri. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (1890).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).
- MAFFIOLI ed altri. – Modifica all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di negazione di autorizzazioni di polizia (2871).
- Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 (3186).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto - componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Basano del Grappa (372).
- GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- LAURO ed altri. – Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).
- DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- MAGRI – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).
- BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).
- e della petizione n. 123 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
- FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).
- BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051).

(Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004).

- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna)*.
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Potenziamento dei controlli per la detenzione, il rilascio e il rinnovo del porto d'armi (2256).
- DE CORATO ed altri. - Nuove norme in materia di controlli per la detenzione di armi (2283).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARABOSIO ed altri. - Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).
- Paolo DANIELI. - Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- STIFFONI ed altri. - Istituzione della «Giornata dei bonificatori» (3246).
- PEDRIZZI ed altri. - Istituzione della «Giornata nazionale dei bonificatori» (3305).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PALOMBO. - Modifica dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2944).
- DALLA CHIESA ed altri. - Nuove norme in favore delle vittime del dovere (3072).
- MUZIO ed altri. - Modifica alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (3197).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-1712-1749-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turroni ed altri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Rocchi ed altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali (2156).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIOVANELLI ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione sul diritto all'ambiente (3288).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- EUFEMI e IERVOLINO. – Delega al Governo in materia di ordinamento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e relativo trattamento economico (1995).
- SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Norme in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2797).
- BUCCIERO e MAGNALBÒ. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857).
- COSTA. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di dirigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2959).
- e delle petizioni nn. 432 e 559 ad essi attinenti.

XIII. Esame dei disegni di legge:

- NIEDDU e PASCARELLA. – Integrazione della composizione della Commissione e del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui agli articoli 6 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, in materia di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio (2348).

- CONSOLO ed altri. – Modifiche alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 27 ottobre 1973, n. 629, in tema di speciale elargizione per i caduti e feriti per causa di servizio (2588) (*Fatto proprio dai Gruppi parlamentari di Alleanza Nazionale, Unione Democristiana e di Centro, Forza Italia, Verdi L'Unione, Lega Padana, Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - RIZZI. – Modifica alla legge 11 giugno 2004, n. 146, in materia di nuova denominazione della provincia di Monza e della Brianza in provincia di Monza, Desio, Seregno e Vimercate (2986).
 - STIFFONI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardo ai criteri di riferimento alla popolazione in materia elettorale nonché in materia di assegnazione dei consiglieri comunali (3063).
 - D'IPPOLITO. – Modifica della «provincia di Catanzaro» in «provincia di Catanzaro-Lamezia Terme» (3065).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 17 marzo 2005, ore 8,15, 8,30 e 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

- I. Discussione del disegno di legge:
 - COSTA. – Disciplina della dichiarazione della nascita avvenuta in struttura sanitaria ubicata in comune diverso da quello di residenza dei genitori (3208).
- II. Seguito della discussione del disegno di legge:
 - IZZO ed altri. – Norme sull'istituzione del luogo elettivo di nascita (1278).
- III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
 - PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
 - MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).

- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

IV. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputato Francesca MARTINI ed altri. – Modifiche agli articoli 463 e 466 del codice civile in materia di indegnità a succedere (3077) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- ALBERTI CASELLATI. – Modifica dell'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere (2586).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia di introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3257).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- Deputato KESSLER ed altri (*I deputati Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni e Ranieri hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge*). – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*) (2958-B).
- FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale (3013).
- CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari (3237) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna (3336) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione (59).
- Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (3176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche al codice di procedura civile (2430) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile (487).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi (763).
- COSTA. – Modifica degli articoli 591-*bis* e 591-*ter* del codice di procedura civile (836).
- CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo (1438).
- MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato CIRIELLI ed altri (*I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge*). – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi (3247) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato (260).
- FASSONE ed altri. – Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce del principio di «ragionevole durata del processo» (2699).

- GUBETTI ed altri. – Norme per la tutela della certezza della pena e per la prevenzione delle recidive (2784).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).
- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407)

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 2 agosto 2004, n. 210, recante delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire» (n. 452).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto dell'atto normativo dell'Unione europea:

- Progetto di decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca (10027/04) (n. 5).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 17 marzo 2005, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania (3307).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione» (n. 446).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 17 marzo 2005, ore 9

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2468) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- TURCI ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2875) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Rego-*

lamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento).

- CAMBURSANO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2885) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento).*

(Rinviati in Commissione dall'Assemblea il 29 luglio 2004).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIARETTA ed altri. – Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (2768).
- PEDRIZZI e PALOMBO. – Nuove norme in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi (2786).

III. Esame dei disegni di legge:

- MANZIONE ed altri. – Nuove norme in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare in favore dei grandi invalidi (3139).
- GIARETTA e MONTAGNINO. – Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (3292).
- RIGONI ed altri. – Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio (3316).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 17 marzo 2005, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi dello spettacolo:

- Seguito dell'audizione del dottor Mauro Meli, sovrintendente della Fondazione Teatro alla Scala di Milano;
- seguito dell'audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del Teatro alla Scala di Milano.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ACCIARINI. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, del Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati» (240).
- ASCIUTTI. – Modifica alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta cultura (2216).

II. Esame del disegno di legge:

- ACCIARINI ed altri. – Ripristino delle disposizioni riguardanti il tempo pieno (3330).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 17 marzo 2005, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della «legge Galli»: audizione di rappresentanti della Società metropolitana acque Torino S.p.A. (SMAT).

**COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

Giovedì 17 marzo 2005, ore 14

MATERIA DI COMPETENZA

Indicazioni risultanti dai lavori della Commissione sulla Condizione delle donne ("Beijing + 10").

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Giovedì 17 marzo 2005, ore 14

- Indagine conoscitiva sull'infanzia in stato di abbandono o semiabbandono e sulle forme per la sua tutela ed accoglienza.
- Audizione del direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero per gli affari esteri, ministro plenipotenziario Adriano Benedetti.
- Audizione di rappresentanti del Forum del Sostegno a distanza.

